

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 21

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 maggio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**

# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 206. Sentenza 20 - 23 maggio 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Atto introduttivo del conflitto - Ricorso di organo collegiale - Sottoscrizione del Presidente, anziché di tutti i componenti il collegio - Sufficienza.**

**Atto introduttivo del conflitto - Difetto di intitolazione - Presenza di elementi essenziali alla qualificazione - Validità dell'atto.**

**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un parlamentare nell'ambito di un'inchiesta del Ministero di grazia e giustizia - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, quinta sezione penale, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Difetto di una compiuta prospettazione del *thema decidendum* - Inammissibilità del ricorso.**

– Deliberazione della Camera dei deputati 15 dicembre 1998.

– Costituzione, art. 68, primo comma .....

Pag. 11

N. 207. Sentenza 20 - 23 maggio 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Atto introduttivo del conflitto - Difetto di notificazione alla parte resistente - Eccezioni inammissibilità - Osservanza del termine stabilito per gli adempimenti prescritti - Ammissibilità del ricorso.**

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio civile per il risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Difetto di una sostanziale corrispondenza delle dichiarazioni rese dal parlamentare *extra moenia* con opinioni espresse in ambito parlamentare - Accoglimento del ricorso - Non spettanza alla Camera del potere di dichiarare nella specie l'insindacabilità - Annullamento conseguente della deliberazione impugnata.**

– Deliberazione della Camera dei deputati 3 novembre 1998.

– Costituzione, art. 68, primo comma .....

» 14

N. 208. Sentenza 20 - 23 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Rappresentanza e difesa in giudizio - Abilitazione all'assistenza tecnica conferita ai soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio (c.d. tributaristi) alla data del 30 settembre 1993 - Mancata estensione dell'abilitazione anche agli iscritti in data successiva - Prospettato eccesso di delega - Riferibilità della disposizione censurata ad atto legislativo successivo - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 30, comma 1, lettera *i*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

**Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Rappresentanza e difesa in giudizio - Abilitazione all'assistenza tecnica conferita ai soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio (c.d. tributaristi) alla data del 30 settembre 1993 - Mancata estensione dell'abilitazione anche agli iscritti in data successiva - Prospettata irragionevole disparità di trattamento tra soggetti in possesso di identici requisiti professionali - Natura eccezionale della disciplina, non estensibile ad altri beneficiari oltre quelli già previsti - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12.
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 19

N. 209. Ordinanza 20 - 23 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Diritti di autore - Tutela - Reato di vendita di supporti (musicassette) privi del contrassegno SIAE - Carenza di una disciplina delle modalità di apposizione del contrassegno SIAE - Prospettata violazione del principio di tassatività della fattispecie penale - Impropria utilizzazione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, comma 1, lettera *c*), nel testo modificato dal d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
- Costituzione, art. 25, secondo comma .....

» 23

N. 210. Ordinanza 20 - 23 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Jus superveniens - Richiesta di restituzione atti al rimettente - Rigetto - Ininfluenza della innovazione normativa sul profilo della questione considerato.**

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio - Possibilità per l'erario di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile - Omessa previsione - Prospettata lesione dei principî di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa - Difetto di pregiudizialità della questione - Genericità della addizione richiesta - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 12, comma 2, e 14, comma 3.
- Costituzione, art. 97.

- Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio - Possibilità per l'erario di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile - Omessa previsione - Natura regolamentare delle disposizioni censurate - Inidoneità a radicare la competenza della Corte - Manifesta inammissibilità della questione.**
- D.M. 3 novembre 1990, n. 327, artt. 1 e 4.
  - Costituzione, art. 97 ..... Pag. 26
- N. 211. Ordinanza 20 - 23 maggio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Processo penale - Azione civile - Trasferimento dell'azione dalla sede propria nel processo penale - Condizione dell'accettazione delle parti costituite che siano interessate alla prosecuzione del giudizio - Omessa previsione - Prospettata irragionevolezza, con violazione del diritto del convenuto a una pronuncia di merito nonché del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione.**
- Cod. proc. pen., art. 75, comma 1.
  - Costituzione, artt. 3, 24 e 25 ..... » 28
- N. 212. Ordinanza 20 - 23 maggio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Regione Veneto - Professioni turistiche - Accompagnatore turistico - Obbligatorietà della licenza anche nel caso di esercizio occasionale dell'attività di accompagnatore e nel caso di mancata indizione dei relativi esami - Assunto contrasto con il principio della libertà e dell'interesse economico dell'impresa turistica, con disparità di trattamento degli operatori del settore - Difetto di adeguata indicazione degli elementi di fatto della controversia oggetto del giudizio *a quo* e di interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.**
- Legge Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7, art. 19.
  - Costituzione, artt. 3 e 41 ..... » 31
- N. 213. Ordinanza 20 - 23 maggio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Confessioni religiose - Tutela penale - Punibilità delle offese alla religione cattolica (già religione dello Stato) mediante vilipendio di cose - Prospettata tutela privilegiata in contrasto con i principi di eguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose - Erroneità del presupposto interpretativo adottato - Manifesta infondatezza della questione.**
- Cod. pen., art. 404.
  - Costituzione, artt. 3 e 8 ..... » 33
- N. 214. Ordinanza 20 - 23 maggio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Processo penale - Assistenza difensiva - Divieto di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso - Prospettata violazione del diritto di difesa, con irragionevole disparità di trattamento tra gli imputati - Erroneità del presupposto interpretativo assunto - Non irragionevolezza della scelta normativa adottata - Manifesta infondatezza delle questioni.**
- Cod. proc. pen., art. 106, comma 4-*bis* (introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera *c*), della legge 13 febbraio 2001, n. 45).
  - Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 35

- N. 215. Ordinanza 20 - 23 maggio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Processo penale - Istruzione dibattimentale - Diritto al silenzio del coimputato che rifiuti l'esame e abbia reso dichiarazioni eteroaccusatorie nel corso delle indagini preliminari - Mancata equiparazione al testimone, con possibilità di contestazione a fini probatori - Prospettata limitazione, priva di giustificazione, del principio del contraddittorio, con disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese da testimoni - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**
- Cod. proc. pen., artt. 64, 503 e 513 (combinato disposto).
  - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 ..... Pag. 38
- N. 216. Ordinanza 20 - 23 maggio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Rapporti con l'università - Collegamento tra le attività di assistenza, didattica e ricerca - Opzione tra attività intra ed extra-muraria (esclusiva o libero-professionale) e incarichi di direzione - Prospettata violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza nonché di buon andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta modifica del complessivo quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8 e comma 7, commi da 1 a 6 e da 8 a 11; art. 3.
  - Costituzione, artt. 3 e 97, 33 e 76 ..... » 39
- N. 217. Ordinanza 20 - 23 maggio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Riscossione delle imposte - Esecuzione coattiva - Fissazione del prezzo base dell'incanto - Possibilità di accertamento del valore commerciale dei beni immobili sottoposti ad esecuzione - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento tra cittadini assoggettati a procedura esecutiva ordinaria o a procedura esecutiva per debiti tributari - Manifesta infondatezza della questione.**
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 79, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
  - Costituzione, art. 3 ..... » 42

#### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 12. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 aprile 2002 (della Regione Veneto).  
**Acque pubbliche - Provincia autonoma di Bolzano - Sovracanoni annui per derivazioni di acqua, a scopo idro- elettrico, del bacino imbrifero dell'Adige - Determinazione degli importi da parte della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto - Dedotta distrazione dei sovracanoni dalla destinazione ai comuni del territorio del Veneto - Conseguente lesione del principio di autonomia degli enti locali e dell'autonomia finanziaria della Regione Veneto e indebita invasione della sfera di competenza regionale - Deteriore trattamento dei comuni non appartenenti al territorio della Provincia di Bolzano - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione dei principi contenuti nella legge statale n. 959/1953, nonché nell'art. 8 d.P.R. 235/1977 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia) così come modificato dal decreto legislativo n. 463/1999. Istanza di sospensione.**
- Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 14 gennaio 2002, n. 46.
  - Cost., artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 ..... » 44

- N. 13. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 aprile 2002 (della Regione autonoma della Sardegna).

**Elezioni - Regione Sardegna - Decadenza di consigliere regionale deliberata in data 31 maggio 2001 dal Consiglio regionale per sopravvenuta incompatibilità (elezione alla Camera dei deputati) - Annullamento della predetta delibera regionale con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 15 novembre 2001 - Dichiarazione di decadenza, a seguito di azione popolare, dello stesso consigliere con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 257 del 25 marzo 2002 - Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Sardegna - Lamentata illegittima disapplicazione, da parte del Tribunale di Cagliari, della normativa regionale disciplinante la fattispecie (*in primis* la legge regionale n. 71/1979) ed applicazione della legge statale n. 154/1981 - Dedotta lesione della sfera di competenza del Consiglio regionale in tema di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali.**

- Sentenza Tribunale di Cagliari in data 25 marzo 2002, n. 257.
- Costituzione, art. 116; Statuto Regione Sardegna, art. 27 .....

Pag. 53

- N. 14. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 aprile 2002 (del Tribunale di Caltanissetta).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Guido Lo Porto, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno del dott. Domenico Gozzo, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio della funzione parlamentare.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma .....

» 57

- N. 229. Ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania del 25 gennaio 2002.

**Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Forma del contratto - Prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto, a pena di nullità, dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi - Successiva norma di interpretazione autentica secondo cui tale previsione non comporta l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, ma rileva solo se per stipularlo le parti abbiano scelto tale forma - Efficacia retroattiva - Violazione dei limiti all'adozione di leggi interpretative - Imposizione di una scelta ermeneutica non ragionevolmente ascrivibile alla norma interpretata - Lesione dei principî di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché dell'affidamento sulla certezza dell'ordinamento giuridico - Incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale.**

- Legge 20 agosto 2001, n. 334, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102 e 104 .....

» 59

- N. 230. Ordinanza del Tribunale di Orvieto del 20 marzo 2002.

**Matrimonio - Coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile - Diritto a quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge - Esclusione, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, in caso di percezione dell'indennità di fine rapporto prima della sentenza di divorzio - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio di adempimento di doveri familiari.**

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 31 .....

» 64

N. 231. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 22 febbraio 2002.

**Credito (Istituti di) - Fondazioni bancarie - Previsione di atti di indirizzo, da parte del Ministro del tesoro (attualmente del Ministero dell'economia e delle finanze), in materia di incompatibilità e di requisiti di onorabilità dei titolari degli organi delle fondazioni - Violazione di diritto inviolabile dell'uomo nelle formazioni sociali - Incidenza sul principio di eguaglianza, per l'ingiustificata deroga al regime civilistico delle fondazioni, sul diritto di associazione e sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, artt. 4, comma 1, lett. G), e 10, comma 3, lett. E).
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 41 e 76 .....

Pag. 65

N. 232. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 6 febbraio 2002.

**Università - Tecnici laureati con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principî di imparzialità e buon andamento della P.A.**

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97 .....

» 75

N. 233. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 6 febbraio 2002.

**Università - Tecnici laureati con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principî di imparzialità e buon andamento della P.A.**

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97 .....

» 80

N. 234. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 6 febbraio 2002.

**Università - Tecnici laureati con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principî di imparzialità e buon andamento della P.A.**

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97 .....

» 86

N. 235. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 6 febbraio 2002.

**Università - Tecnici laureati con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principî di imparzialità e buon andamento della P.A.**

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97 .....

» 87

N. 236. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 6 febbraio 2002.

**Università - Tecnici laureati con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principî di imparzialità e buon andamento della P.A.**

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97 .....

» 88

N. 237. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 6 febbraio 2002.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principî di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97 .....

Pag. 90

NN. da 238 a 244. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del T.a.r. del Lazio del 22 novembre 2001.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principî di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.**

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97 .....

» 96

N. 245. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 22 novembre 2001.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattica-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

Pag. 103

N. 246. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale di Lecce del 12 giugno 2001.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che, all'esito di una precedente udienza preliminare riguardante lo stesso imputato e il medesimo fatto storico, abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, avendo ravvisato un fatto diverso da quello formalmente descritto nell'imputazione contestata - Incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di imparzialità del giudice.**

- Codice di procedura penale, art. 34, commi 2 e 2-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 .....

» 108

N. 247. Ordinanza del g.o.a. del Tribunale di Roma del 20 marzo 2002.

**Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso diverso da abitazione - Studi di artista tutelati, per il loro storico valore, da vincolo di inamovibilità - Assoggettabilità a provvedimenti di rilascio - Esclusione *sine die* - Asserita espropriazione senza indennizzo - Contrasto con la garanzia costituzionale della proprietà.**

- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 52.
- Costituzione, artt. 2, 3, 42, commi secondo e terzo. ....

» 109

## RETTIFICHE

### ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo alle ordinanze nn. da 191 a 203 del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, del 24 gennaio 2002.** (Ordinanze pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - 1<sup>a</sup> serie speciale - n. 18 dell'8 maggio 2002). ....

» 112



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 206

*Sentenza 20 - 23 maggio 2002*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Atto introduttivo del conflitto - Ricorso di organo collegiale - Sottoscrizione del Presidente, anziché di tutti i componenti il collegio - Sufficienza.**

**Atto introduttivo del conflitto - Difetto di intitolazione - Presenza di elementi essenziali alla qualificazione - Validità dell'atto.**

**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un parlamentare nell'ambito di un'inchiesta del Ministero di grazia e giustizia - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, quinta sezione penale, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Difetto di una compiuta prospettazione del *thema decidendum* - Inammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 15 dicembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 15 dicembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Tiziana Parenti, relativamente alle dichiarazioni rese il 4 e il 9 novembre 1994 agli ispettori del Ministero di grazia e giustizia nell'ambito dell'inchiesta sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, promosso con ricorso del Tribunale di Roma - 5<sup>a</sup> sezione penale - notificato il 18 maggio 2000, deposito in Cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore Valerio Onida;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

### *Ritenuto in fatto*

1. Con atto depositato il 9 novembre 1999 il Tribunale di Roma, quinta sezione penale, nel corso del dibattimento a carico del deputato Tiziana Parenti per il reato di calunnia ai danni di due magistrati, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati avverso la deliberazione con la quale l'assemblea, in data 15 dicembre 1998, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti ascritti alla parlamentare concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

I fatti oggetto del procedimento, espone il ricorrente, come emergono dal capo di imputazione, consistono nelle dichiarazioni rese il 4 e 9 novembre 1994 agli ispettori del Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito di un'inchiesta sull'attività dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dall'on. Parenti, che avendo fatto parte di quell'ufficio nel periodo oggetto dell'inchiesta, era stata ascoltata perché riferisse fatti e circostanze relativi alle c.d. indagini di «mani pulite».

Premette il tribunale: *a)* che la posizione dell'on. Parenti dinanzi all'autorità ispettiva sarebbe assimilabile a quella di persona informata sui fatti nell'ambito di un procedimento giudiziario, in quanto ella rappresentava fatti e comportamenti riconducibili a sé medesima ed ai suoi ex colleghi, in qualità di testimone con i conseguenti obblighi; *b)* che le dichiarazioni sarebbero state rese in un contesto avulso, sia cronologicamente che sostanzialmente, dall'attività svolta in qualità di parlamentare, atteso che l'indagine ispettiva era diretta ad accertare la «verità dei fatti», e non la «visione politica degli stessi»; non sarebbe, pertanto, — osserva ancora il tribunale — condivisibile la conclusione cui è giunta la Camera dei deputati nella delibera impugnata (andando di contrario avviso rispetto a quanto espresso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere nella relazione trasmessa il 22 luglio 1998), secondo la quale l'on. Parenti rispose agli ispettori non spogliandosi della propria funzione parlamentare, ma anzi fornendo dati e circostanze con un taglio precipuamente politico.

Ad avviso del ricorrente, perché il Parlamento possa «bloccare» un procedimento a carico di un suo membro davanti ad un giudice ordinario occorrerebbe che la condotta oggetto del giudizio sia legata con un nesso funzionale alle attribuzioni tipiche del mandato parlamentare (vengono richiamate, in proposito, le sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del 1998), non essendo sufficiente, per sottrarla al sindacato giurisdizionale, «né un mero criterio cronologico (riferito al tempo in cui la condotta è posta in essere), né una generica motivazione politica della condotta» stessa.

Alla luce di tali rilievi, il giudice ricorrente ritiene che la Camera dei deputati abbia illegittimamente deliberato la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, della condotta tenuta dall'on. Parenti nell'ambito della ispezione ministeriale, relativamente alle dichiarazioni rese agli ispettori il 4 e 9 novembre 1994.

2. Il conflitto è stato dichiarato, in sede di delibazione senza contraddittorio a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) ammissibile dalla Corte con ordinanza n. 140 del 2000; il ricorso, unitamente a detta ordinanza, è stato notificato alla Camera dei deputati il 18 maggio 2000, e depositato il successivo 24 maggio.

3. Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il conflitto irricevibile o inammissibile; in subordine, e nel merito, di dichiarare che spettava alla Camera affermare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dalla on. Parenti nel novembre 1994 in occasione del procedimento ispettivo concernente la Procura di Milano.

Un primo motivo di inammissibilità viene individuato nel fatto che l'atto introduttivo del conflitto non è sottoscritto da ciascuno dei componenti del collegio, come sarebbe prescritto dall'art. 26 delle norme integrative (viene richiamata, in proposito, la sentenza n. 10 del 2000); l'incompletezza della sottoscrizione si tradurrebbe, altresì, in carenza di legittimazione del ricorrente, che solo nella sua interezza di organo giurisdizionale collegiale potrebbe qualificarsi «organo competente a dichiarare la volontà del potere cui appartiene» ex art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953.

Un secondo motivo di inammissibilità risiederebbe nella circostanza che l'atto introduttivo è sprovvisto della denominazione tanto di ordinanza che di ricorso, sicché non apparirebbe riconducibile ad alcuna categoria di atti introduttivi di giudizio davanti a questa Corte; la notificazione dell'atto, poi, non sarebbe valida, in difetto dell'ordine del giudice alla cancelleria di procedere alla notificazione stessa.

Inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile perché l'atto introduttivo non conterrebbe la «richiesta di una pronuncia che dichiari non spettare alla Camera la valutazione contenuta nella deliberazione impugnata, e che annulli quest'ultima», né l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia — non essendo sufficiente la citazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — né le ragioni alla base del conflitto, atteso che esso non dà conto dei contenuti delle dichiarazioni rese dalla parlamentare; a tale omissione non potrebbe ovviare il riferimento ai capi di imputazione nel processo penale in corso, ove si consideri quanto prescritto dall'art. 26 delle norme integrative, e quanto disposto dall'ordinanza n. 140 del 2000, di ammissibilità del presente conflitto, che ha ritenuto irrituale la trasmissione alla Corte degli atti del procedimento penale, disponendone la restituzione al tribunale ricorrente.

Nel merito, la Camera contesta i motivi dedotti relativi alla anteriorità dei fatti, rispetto all'assunzione dello *status* di parlamentare, e alla circostanza che le dichiarazioni siano state rese nel corso di un'inchiesta disciplinare, ovvero in sede di testimonianza penale, e sostiene che lo stesso resoconto dei fatti, indipendentemente dalle valutazioni personali, sarebbe idoneo ad integrare la nozione di «opinioni espresse», e ad attivare la garanzia dell'insindacabilità; né potrebbe condividersi l'idea che talune sedi extraparlamentari, come nella specie l'inchiesta disciplinare, comportino la dismissione della veste di parlamentare.

Ciò posto, la difesa della Camera dei deputati — dopo aver ricordato la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 11 del 2000 e n. 417 del 1999) secondo la quale possono considerarsi espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari non solo le opinioni contenute in atti svolti all'interno dei vari organi parlamentari e paraparlamentari, ma anche quelle espresse *extra moenia* purché inerenti all'esercizio di tali funzioni — deduce che le dichiarazioni in esame rientrerebbero nell'ambito della garanzia costituzionale, con ampie argomentazioni.

4. In una successiva memoria la Camera dei deputati, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e riproponendo gli argomenti già dedotti, ha, in particolare, sottolineato, in ordine all'ammissibilità del conflitto, come il ricorso non contenga alcuna indicazione circa il contenuto delle dichiarazioni del parlamentare di cui si dovrebbe stabilire l'appartenenza alla sfera della insindacabilità.

Tale carenza, sempre secondo la difesa della Camera dei deputati, vertendo sull'elemento del conflitto che assume priorità logica (rispetto alle censure alla delibera di insindacabilità), renderebbe indecifrabile l'intero atto introduttivo, perché precluderebbe la possibilità di apprezzare la correlazione fra dichiarazioni esterne e attività politico-parlamentare, venendo a mancare uno dei termini di tale correlazione.

#### *Considerato in diritto*

1. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, avanzate dalla difesa della Camera dei deputati in questa seconda fase del conflitto.

Non è fondata l'eccezione relativa alla mancanza nell'atto introduttivo della sottoscrizione di tutti i componenti dell'organo collegiale: come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 321 del 2000), per la validità dell'atto introduttivo del ricorso per conflitto promosso da un organo collegiale, nella specie giudiziario, è sufficiente la sottoscrizione del Presidente dello stesso, che lo rappresenta.

Parimenti è infondata l'eccezione desunta dall'assenza di ogni intitolazione dell'atto introduttivo: il ricorso è valido, indipendentemente dalla sua autoqualificazione, in quanto contenga gli elementi essenziali che lo devono caratterizzare per legge (sentenze n. 11 e n. 10 del 2000).

A una diversa conclusione la Corte perviene in relazione alla deduzione da parte della Camera dei deputati della mancanza, nell'atto introduttivo, di una valida domanda volta ad ottenere una pronuncia che dichiari non spettare alla Camera la valutazione contenuta nella deliberazione impugnata, e che annulli quest'ultima, e di una compiuta prospettazione del *thema decidendum*.

Alla luce dell'indirizzo interpretativo affermato con le sentenze n. 364 e n. 363 del 2001; n. 31 e n. 15 del 2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, l'atto introduttivo, pur contenendo gli elementi indispensabili per la identificazione delle «ragioni del conflitto» difetta di una compiuta prospettazione del *thema decidendum*. Manca, nella specie, una domanda consistente nella sostanziale richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari non spettare alla Camera di appartenenza la valutazione contenuta nella delibera impugnata con conseguente annullamento della stessa delibera;

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per conflitto in quanto carente dei suoi requisiti essenziali.

## PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di Roma, 5<sup>a</sup> sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*Il Presidente:* VARI

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0486

N. 207

*Sentenza 20 - 23 maggio 2002*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Atto introduttivo del conflitto - Difetto di notificazione alla parte resistente - Eccezioni inammissibilità - Osservanza del termine stabilito per gli adempimenti prescritti - Ammissibilità del ricorso.**

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio civile per il risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Difetto di una sostanziale corrispondenza delle dichiarazioni rese dal parlamentare *extra moenia* con opinioni espresse in ambito parlamentare - Accoglimento del ricorso - Non spettanza alla Camera del potere di dichiarare nella specie l'insindacabilità - Annullamento conseguente della deliberazione impugnata.**

– Deliberazione della Camera dei deputati 3 novembre 1998.

– Costituzione, art. 68, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 3 novembre 1998 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti dell'on. Massimo D'Alema, promosso con ricorso del Tribunale di Roma — V sezione stralcio, notificato il 5 gennaio 2001, depositato in cancelleria l'8 successivo e iscritto al n. 1 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso del 23 giugno-3 luglio 2000, depositato presso la Corte costituzionale il successivo 31 luglio, formulato nell'ambito di un procedimento civile per risarcimento del danno da dichiarazioni diffamatorie promosso dal deputato Massimo D'Alema nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, il Tribunale di Roma V sezione stralcio ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera dell'Assemblea del 3 novembre 1998 (Doc. IV-ter n. 49/A), secondo la quale le dichiarazioni per le quali è pendente il procedimento civile concernono opinioni espresse dal membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Come riferisce il ricorso, l'attore nel procedimento civile lamenta che il deputato convenuto, nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», irradiata in data 4 maggio 1993 dalla rete televisiva Canale 5, avrebbe pronunciato nei suoi confronti frasi lesive dell'onore e della reputazione, affermando in particolare: «Un altro pentito, comunque persona indagata, ha detto di aver versato tangenti al secondo del Partito comunista, del PDS, Massimo D'Alema. Allora cominciamo a stare attenti che questi che urlano hanno fatto esattamente lo stesso di quelli contro cui stanno urlando».

Ciò premesso, il tribunale, ricostruiti la finalità e il contenuto della prerogativa dell'insindacabilità, richiama la giurisprudenza della Corte (in particolare le sentenze n. 10 e n. 11 del 2000), per affermare che l'art. 68, primo comma, della Costituzione non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo.

Il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell'attività politica — per i quali non vale l'immunità — e le opinioni coperte da tale garanzia sarebbe costituito, prosegue il ricorrente, dall'inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari, non potendosi comunque ricondurre alla funzione parlamentare l'intera attività politica svolta dal membro del Parlamento.

Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprime fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee — prosegue il ricorrente — rappresentano esercizio della libertà di espressione comune a tutti i cittadini: a esse, dunque, non potrebbe estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Nel caso di specie, le affermazioni del deputato Sgarbi sarebbero state rese, ad avviso del tribunale ricorrente, «da persona che, pur essendo rivestita di incarichi di rappresentanza popolare, non aveva nella veste indicata alcuna funzione politico-parlamentare» e non potrebbero quindi essere ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente chiede pertanto che la menzionata delibera della Camera, in quanto non conforme all'ordinamento costituzionale, sia annullata.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 498 del 2000 di questa Corte.

3. — Nel giudizio così instaurato si è costituita la Camera dei deputati.

Nell'atto di costituzione si deduce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso «per difetto di notificazione, rilevabile d'ufficio dalla Corte», riservando ad una successiva memoria un più approfondito esame di questo profilo.

Nel merito del conflitto la Camera deduce l'infondatezza del ricorso (a) alla luce del particolare «contesto parlamentare» in cui sarebbero maturate le dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi e (b) in considerazione del nesso funzionale che collegherebbe le medesime dichiarazioni alle funzioni parlamentari.

La difesa della Camera sottolinea innanzitutto come le affermazioni del parlamentare, rese nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 4 maggio 1993, traessero spunto dalla circostanza che pochi giorni prima l'on. Craxi era stato fatto oggetto di invettive e lanci di monetine all'esterno dell'albergo presso il quale alloggiava.

Muovendo da tale episodio di cronaca, il deputato Sgarbi — al di là degli «eccessi verbali connessi alla forma polemica e paradossale» adottata nel corso della trasmissione — si sarebbe limitato a rammentare che anche esponenti del PCI, e poi del PDS, erano stati coinvolti nelle inchieste giudiziarie in corso, riferendo specificamente di alcuni episodi di corruzione e affermando inoltre, a tale proposito, come un pentito avesse accusato il deputato D'Alema di aver ricevuto tangenti; affermazioni, queste ultime, che ad avviso della difesa della Camera si sarebbero inserite nel più ampio contesto di «una complessiva riflessione sulle indagini giudiziarie e sui fenomeni di corruzione e di malcostume politico che, in quegli anni, segnavano il dibattito politico e parlamentare».

Ciò premesso, la difesa della Camera reputa necessario enucleare con esattezza l'oggetto delle dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi nel corso della già citata trasmissione, non al fine di accertarne l'eventuale contenuto

offensivo e diffamatorio — verifica, quest'ultima, di competenza del giudice ordinario -, ma per coglierne il nesso funzionale rispetto a numerosi atti di esercizio della funzione parlamentare, specie di sindacato ispettivo, cui anche l'on. Sgarbi aveva partecipato. Tale oggetto non dovrebbe individuarsi, prosegue la Camera, negli addebiti di corruzione che, rivolti da un pentito alla persona dell'on. D'Alema, il deputato Sgarbi si era limitato a riportare nel corso del proprio monologo, con una affermazione *de relato* che non postulava alcun giudizio di valore circa la verità sostanziale di tali dichiarazioni; esso andrebbe invece individuato, sempre a giudizio della Camera, nella più ampia e complessiva riflessione sulle indagini giudiziarie e sui fenomeni di corruzione «che avevano coinvolto, in quegli anni, esponenti di numerosi partiti politici, compreso il PCI e poi il PDS; nonché sull'uso politico dei pentiti da parte di un settore della magistratura, asseritamente vicino alle posizioni politiche di quel partito»; il coinvolgimento del PCI-PDS nelle vicende di «Tangentopoli» costituirebbe dunque il vero «epicentro» delle considerazioni dell'on. Sgarbi, e il riferimento della sua intensa attività politico-parlamentare.

Spogliate della loro veste paradossale (caratteristica questa, secondo la difesa della Camera, ravvisabile in generale negli interventi politici del parlamentare convenuto), le affermazioni fatte nel corso della già citata trasmissione televisiva, al di là della mera citazione delle parole accusatorie di un pentito, rivelerebbero il loro «senso genuino», consistente in realtà da un lato nello stigmatizzare l'uso «politico» dei cosiddetti pentiti a opera di una parte della magistratura, dall'altro nel ribadire il coinvolgimento anche del PCI-PDS nelle vicende di «Tangentopoli»; argomenti entrambi posti al centro della sua attività politico-parlamentare.

A conferma dell'impostazione volutamente eccessiva, sul piano espressivo, delle dichiarazioni del deputato Sgarbi, la difesa della Camera ricorda come nel corso di quella stessa trasmissione televisiva il parlamentare avesse detto di avere chiesto il giorno precedente «che venisse ucciso Craxi», perché solo in tal modo — a suo avviso — l'attenzione generale avrebbe potuto rivolgersi anche ad esponenti di altri partiti coinvolti in episodi di corruzione.

Così inquadrato il «contenuto reale» delle dichiarazioni, la difesa della Camera fa riferimento a diversi atti parlamentari, prevalentemente di carattere ispettivo, sia precedenti che successivi alle dichiarazioni in parola, i quali attesterebbero l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva del 4 maggio 1993 e il tenore degli atti medesimi, taluni dei quali a firma anche dell'on. Sgarbi, atti da cui si evincerebbe l'interesse sia per la problematica dell'uso politico dei pentiti sia per il coinvolgimento del PCI-PDS nelle vicende di «Tangentopoli».

L'impegno politico-parlamentare dell'on. Sgarbi su tali materie, prima delle dichiarazioni del 4 maggio 1993, sarebbe in particolare confermato (a) dalla risoluzione n. 6/00024 del 16 marzo 1993 firmata anche dal deputato in questione e avente ad oggetto la richiesta di un impegno comune di Parlamento e Governo per stabilire, tra l'altro, una nuova normativa in materia di finanziamento pubblico dei partiti e l'obbligo, per i membri di tutte le assemblee elettive, nonché per i componenti dei loro nuclei familiari, di dimostrare, in ogni atto commerciale che li riguardasse, la provenienza dei mezzi finanziari utilizzati -, (b) dall'interrogazione n. 3/00937 del 28 aprile 1993 — con cui si sollecitavano il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e della giustizia a informare le Camere circa le iniziative assunte «per far sì che il fenomeno del pentitismo continui a fornire efficaci supporti nella lotta contro organizzazioni criminali, ma non si presti ad essere gestito e politicamente utilizzato in modo disinvolto per interessi di parte» —, e (c) dalla dichiarazione di voto resa nella seduta della Camera del 25 febbraio 1993, in riferimento a una risoluzione presentata da altro parlamentare, in cui l'on. Sgarbi, nel contesto di considerazioni di carattere generale sulle vicende di «Tangentopoli», osservava che avvisi di garanzia al riguardo erano stati indirizzati dalla magistratura a rappresentanti di quasi tutti i partiti italiani, ivi compreso il PCI.

La difesa della Camera ricorda quindi, alla luce di una ampia disamina della giurisprudenza costituzionale in materia di conflitti tra potere giudiziario e Camere: (a) come sia il nesso funzionale a costituire il discrimine tra l'area delle dichiarazioni ed opinioni protette dalla insindacabilità e le altre manifestazioni dell'attività genericamente politica dei parlamentari, non protette dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione; (b) come tale nesso consista nell'identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare; e (c) come nel caso di dichiarazioni rese al di fuori della sede parlamentare — anch'esse potenzialmente coperte dalla garanzia fornita dall'art. 68 della Costituzione — sia necessario ravvisare una «sostanziale corrispondenza di significati» tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime (sentenze n. 321 e n. 320 del 2000), non essendo da un lato necessaria una «puntuale coincidenza testuale» tra le diverse dichiarazioni poste a raffronto (sentenza n. 10 del 2000), né apparendo dall'altro lato sufficiente «una semplice comunanza di argomento» tra le stesse (sentenza n. 420 del 2000).

Alla stregua di tali premesse, la difesa della Camera ribadisce l'esistenza di una «sostanziale corrispondenza di significati» tra il come sopra precisato — «contenuto reale» delle dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi il 4 maggio 1993 e le precedenti attività parlamentari tipiche poste in essere dal deputato, affermando a tale proposito che «l'ambito della «politica parlamentare» — cioè l'ambito della comunicazione politica racchiuso nel «campo applicativo del diritto parlamentare» cui le dichiarazioni di un parlamentare debbono essere «immediatamente collega-

bili» per potere essere identificate e qualificate come espressioni di attività parlamentare ... come tali insindacabili — non si esaurisce soltanto nei puntuali atti di esercizio attivo di poteri del parlamentare, ma può ricomprendere anche l'intera comunicazione politico-parlamentare di cui egli è stato partecipe: anche ascoltando, leggendo e valutando dichiarazioni rese da altri parlamentari».

Ricordato infine che dalla stessa giurisprudenza della Corte è ricavabile una presa d'atto della profonda trasformazione della comunicazione politica che si è avuta nella società (sentenza n. 11 del 2000), con il logico corollario che «ciò che conta non è il mezzo dell'espressione dell'opinione, ma è l'opinione in sé e, soprattutto, il suo nesso con l'attività parlamentare», la difesa della Camera ritiene privo di pregio l'argomento, formulato nel ricorso del tribunale, secondo cui, essendo le dichiarazioni in esame rese da persona che, pur rivestita di incarichi di rappresentanza popolare, non aveva nella veste di opinionista televisivo alcuna funzione politico-parlamentare, le medesime non potrebbero essere ricondotte all'ambito di applicazione della prerogativa prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

4. — Con una memoria depositata in prossimità dell'udienza la Camera dei deputati ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno dell'inammissibilità e dell'infondatezza del ricorso.

In particolare, quanto alla inammissibilità del ricorso, dedotta nell'atto di costituzione «per difetto di notificazione», la difesa della Camera precisa di avere preso cognizione, successivamente alla propria costituzione in giudizio (19 dicembre 2000), «di circostanze ulteriori che hanno in parte modificato i presupposti su cui l'eccezione si fondava». A tale proposito la Camera osserva che con l'ordinanza di ammissibilità del conflitto (n. 498 del 2000) la Corte aveva assegnato al tribunale ricorrente un termine di sessanta giorni, a far data dalla comunicazione dell'ordinanza stessa (comunicazione avvenuta il 17 novembre 2000), per la notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati. Dopo che il tribunale ricorrente aveva inviato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione di cancelleria, pervenuta alla Camera il 30 novembre 2000, cui erano allegate sia la propria ordinanza-ricorso sia l'ordinanza di ammissibilità della Corte costituzionale, la Camera dei deputati, «nonostante il ricorso del Tribunale ... fosse manifestamente inammissibile», aveva provveduto, «per scrupolo difensivo», a costituirsi in giudizio con proprio atto del 19 dicembre 2000. Solo in un secondo momento il tribunale ricorrente assolveva agli oneri imposti dalla citata ordinanza della Corte, notificando alla Camera dapprima (21 dicembre 2000) la sola ordinanza di ammissibilità e successivamente (5 gennaio 2001) sia l'ordinanza di ammissibilità che la propria ordinanza-ricorso, provvedendo infine, in data 8 gennaio 2001, al deposito previsto dal terzo comma dell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

A fronte dell'esposta sequenza di atti adottati dal ricorrente per completare gli adempimenti e dare avvio alla seconda fase del giudizio sul conflitto, la Camera rimette al «prudente apprezzamento» della Corte ogni valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.

Nel merito, la difesa della Camera, richiamandosi alla più recente giurisprudenza della Corte relativa a quelli che devono essere i criteri di verifica per appurare la sussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese *extra moenia* e quelle espresse nell'esercizio di funzioni propriamente parlamentari, e ribadendo in particolare la sussistenza del citato nesso funzionale anche quando esso intercorra tra le dichiarazioni di un parlamentare e atti tipici direttamente riferibili ad altri parlamentari, insiste per una pronuncia di infondatezza del ricorso.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Roma — V sezione stralcio, investito di un giudizio civile promosso dal deputato Massimo D'Alema per risarcimento del danno determinato da dichiarazioni ritenute diffamatorie rilasciate dal deputato Vittorio Sgarbi, solleva conflitto costituzionale di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla delibera del 3 novembre 1998 con la quale la Camera stessa ha dichiarato l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, di tali dichiarazioni. Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 498 del 2000 di questa Corte.

2. — Nell'atto di costituzione in giudizio, la Camera dei deputati eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per difetto di notificazione a norma degli artt. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. In effetti, la costituzione in giudizio della resistente (19 dicembre 2000), avvenuta «per puro scrupolo difensivo», secondo le parole dell'atto defensionale, ha fatto seguito non alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza della Corte costituzionale che lo dichiara ammissibile ma a una mera comunicazione di cancelleria.

Sennonché, in momenti successivi, tutti rientranti nel termine stabilito nell'ordinanza di ammissibilità della Corte costituzionale, il tribunale ricorrente ha provveduto a notificare alla Camera dei deputati, prima, la sola ordinanza di ammissibilità del ricorso e, poi, l'ordinanza e il ricorso, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 87 del 1953 e delle norme integrative sopra menzionate.

Preso atto di questa sequela di atti, la Camera resistente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, si rimette al prudente apprezzamento della Corte costituzionale la quale non può non constatare che, con l'ultima notificazione (cui è seguito il deposito degli atti presso la Corte medesima, nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 26 delle norme integrative), si sono completati gli adempimenti richiesti per la valida instaurazione del giudizio. La costituzione in giudizio della resistente, avvenuta prima del completamento degli adempimenti richiesti al ricorrente, d'altro canto, non viola alcuna disposizione procedurale e non ha compromesso l'esercizio del suo diritto di difesa, esplicabile (ed esplicito) senza limitazioni tramite il deposito di memorie fino al termine di dodici giorni liberi prima dell'udienza, come previsto dall'art. 10 delle norme integrative. Non sussistono pertanto ragioni per escludere l'ammissibilità del ricorso.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Le dichiarazioni che la Camera dei deputati ha ritenuto coperte dalla garanzia del primo comma dell'art. 68 della Costituzione consistono — secondo le espressioni ricordate testualmente nell'esposizione dei fatti — nell'asserzione, ripresa da quanto si riferisce affermato da un soggetto «pentito» o comunque indagato, che il deputato che si reputa diffamato è stato destinatario di finanziamenti illeciti («tangenti»), nella sua qualità di «numero due» del suo partito politico, con la conclusione che i moralizzatori non sono diversi da quelli che essi vorrebbero moralizzare.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Camera dei deputati, le predette dichiarazioni, rese fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, cioè nel corso di una trasmissione televisiva di cui il deputato era conduttore, a tali funzioni non possono essere ricondotte e quindi la garanzia del primo comma dell'art. 68 della Costituzione non può essere invocata nella specie.

La Camera dei deputati, con la delibera che ha dato luogo al presente conflitto, pare persistere nel ritenere che la garanzia costituzionale «copra» ogni affermazione collegata tematicamente a questioni comunque oggetto di attività parlamentare. In conseguenza di questa convinzione, essa ha ritenuto che le dichiarazioni sopra richiamate, «ancorché espresse in forme e toni ... non condivisibili, possono ... essere considerate una proiezione estrema delle ... funzioni parlamentari» (Camera dei deputati, XIII legislatura, Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, Doc. IV-ter n. 49/A), poiché il tema del finanziamento del partito di appartenenza del deputato che si ritiene diffamato era stato oggetto di numerosi atti di controllo ispettivo, alcuni dei quali promossi dallo stesso deputato chiamato a rispondere per diffamazione nel giudizio civile. In questo modo, però, si è trascurato di considerare che, per poter identificare dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio di attività parlamentari con espressioni di attività rientranti nella garanzia dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, non basta la semplice comunanza di argomenti né, tantomeno, la semplice riconducibilità a un medesimo contesto politico. Occorre invece che tali dichiarazioni possano essere qualificate propriamente come esercizio di attività parlamentare, il che normalmente accade se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significato con le opinioni già espresse nell'ambito dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche. Solo in tal caso, il richiamo all'art. 68, primo comma, della Costituzione è giustificato.

Alla luce di tale giurisprudenza, che questa Corte ha elaborato a partire dalle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, la Camera dei deputati, con la deliberazione del 3 novembre del 1998 che ha dato origine al presente conflitto di attribuzione, ha male inteso il significato della garanzia stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, così violando le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria ricorrente.

Infatti, pur essendo numerosi gli atti parlamentari, anche a firma del deputato chiamato a rispondere per diffamazione, richiamati dalla Camera resistente, i quali hanno per oggetto, in genere, il sistema di finanziamento del partito di appartenenza del deputato che si ritiene diffamato e, in specie, il sospetto del suo carattere illegale, in nessuno di essi è dato individuare un'ascrizione di responsabilità penale personale, puntuale come quella contenuta nella dichiarazione resa in televisione. Questa considerazione è decisiva ed esime la Corte dal prendere posizione sull'argomentazione prospettata dalla difesa della Camera dei deputati, circa la rilevanza del «contesto comunicativo parlamentare», nel quale il deputato o il senatore sia inserito anche solo in posizione ricettiva, al fine di determinare l'ambito delle opinioni della cui divulgazione essi, in quanto coinvolti in tale contesto, non possano essere chiamati a rispondere.

Nessun rilievo, infine, può essere attribuito in questa sede al preteso «carattere paradossale» che, secondo la difesa della Camera, è tipico del modo di esprimersi del deputato chiamato in giudizio per risarcimento del danno: un carattere che potrebbe eventualmente essere valutato in questo altro giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è in corso davanti al Tribunale di Roma — V sezione stralcio, il giudizio indicato in epigrafe;*

*annulla conseguentemente la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 novembre 1998.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*Il presidente:* VARI

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0487

N. 208

*Sentenza 20 - 23 maggio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Rappresentanza e difesa in giudizio - Abilitazione all'assistenza tecnica conferita ai soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio (c.d. tributaristi) alla data del 30 settembre 1993 - Mancata estensione dell'abilitazione anche agli iscritti in data successiva - Prospettato eccesso di delega - Riferibilità della disposizione censurata ad atto legislativo successivo - Non fondatezza della questione.**

– D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12.

– Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 30, comma 1, lettera *i*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

**Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Rappresentanza e difesa in giudizio - Abilitazione all'assistenza tecnica conferita ai soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio (c.d. tributaristi) alla data del 30 settembre 1993 - Mancata estensione dell'abilitazione anche agli iscritti in data successiva - Prospettata irragionevole disparità di trattamento tra soggetti in possesso di identici requisiti professionali - Natura eccezionale della disciplina, non estensibile ad altri beneficiari oltre quelli già previsti - Non fondatezza della questione.**

– D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12.

– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 2001 dalla Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 886 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione della parte privata nel giudizio principale nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Santina Bernardi per la parte privata nel giudizio principale e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio di appello avverso una sentenza di primo grado, con la quale era stata rigettata una domanda tendente al riconoscimento del diritto alla iscrizione nello speciale elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, la Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui abilita alla rappresentanza e difesa dinanzi alle commissioni tributarie i soggetti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti delle camere di commercio (sub-categoria tributi) alla data del 30 settembre 1993, precludendo tale abilitazione agli iscritti in data successiva.

La disposizione oggetto di censura, nel riconoscere l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ad una serie di categorie di professionisti, specificamente prevede che, «in attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia», sono abilitati all'assistenza tecnica i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere, limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta locale sui redditi (ILOR) e l'imposta sui redditi delle persone giuridiche (IRPEG).

Secondo il remittente, la limitazione temporale introdotta dal d.lgs. oggetto di censura non sarebbe stata autorizzata dalla legge di delega, e comunque darebbe luogo ad una irragionevole discriminazione in danno di quanti, pur possedendo requisiti formali e sostanziali analoghi a quelli posseduti dai soggetti abilitati all'assistenza tecnica, si siano iscritti negli albi predetti in epoca successiva al 30 settembre 1993.

Quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 76 Cost., il giudice *a quo* assume che la norma delegante faccia dipendere l'abilitazione tecnica dal solo requisito della iscrizione nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti presso le camere di commercio, e dunque nega che da essa potesse desumersi l'autorizzazione ad introdurre, in sede di attuazione della delega, un requisito ulteriore qual è l'anzianità di iscrizione negli albi. La delimitazione temporale posta dall'art. 12 sarebbe anche discriminatoria, in quanto limiterebbe la facoltà difensiva di cui è questione non in base a requisiti professionali, ma secondo un criterio meramente temporale, e in tal modo introdurrebbe un regime giuridico irragionevolmente differenziato all'interno di una categoria di soggetti con caratteristiche omogenee. Non potrebbe rilevarsi in contrario, secondo il remittente, che la disciplina censurata è stata dichiaratamente adottata «in attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia», in quanto il carattere transitorio della disciplina non varrebbe comunque a tenerla immune dai vizi di costituzionalità denunciati.

2. — Si è costituita la parte privata nel giudizio principale, che ha integralmente aderito alle prospettazioni del giudice remittente ed ha concluso per la fondatezza della questione.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, in quanto frutto di un *lapsus calami*. Osserva in proposito la difesa erariale che, nella sua formulazione originaria, la disposizione censurata non prevedeva la limitazione temporale della cui legittimità si dubita, la quale sarebbe stata introdotta solo successivamente, ad opera dell'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. Non sussisterebbe dunque alcuna violazione della legge-delega, in quanto la

norma del decreto legislativo sulla quale si incentra la questione di legittimità costituzionale non sarebbe stata introdotta in sede di attuazione della delega, ma risulterebbe dalle modifiche apportate da un atto fonte successivo di pari forza formale.

Inconsistente, secondo l'Avvocatura, sarebbe pure la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione. La fissazione di un termine *ad quem* per la iscrizione nei ruoli delle camere di commercio troverebbe infatti giustificazione, da un lato, nella tutela del contribuente, assicurata attraverso la indicazione dei requisiti professionali necessari per l'abilitazione alla difesa; dall'altro, nella salvaguardia delle posizioni lavorative di tutti i soggetti già abilitati alla difesa.

4. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, la parte privata, in replica ai rilievi della Avvocatura dello Stato, ha negato che il vizio di eccesso di delega possa dirsi superato per il fatto che la norma censurata sia contenuta in un decreto-legge successivamente convertito e non nel decreto legislativo attuativo della delega.

Ad avviso della difesa della parte si dimostrerebbe inoltre privo di consistenza l'argomento dell'Avvocatura per il quale la delimitazione temporale, della cui legittimità si dubita, risponderebbe «all'esigenza di tutelare il contribuente, con l'individuazione di requisiti professionali specifici per i difensori abilitati», in quanto i requisiti di idoneità per la iscrizione nel ruolo sarebbero rimasti invariati nel tempo, sicché gli iscritti in data successiva al 30 settembre 1993, cui è preclusa l'abilitazione difensiva, verserebbero in posizione identica ai soggetti abilitati sia quanto ai requisiti sostanziali di accesso al ruolo, sia quanto alla capacità ed idoneità professionale.

Neppure potrebbe lo sbarramento temporale in discorso trovare fondamento nella necessità di conformarsi a norme comunitarie, in quanto in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria non è stata ancora emanata alcuna normativa di fonte europea.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui abilita alla rappresentanza e difesa dinanzi alle commissioni tributarie i soggetti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti delle camere di commercio (sub-categoria tributi) alla data del 30 settembre 1993, precludendo tale abilitazione agli iscritti in data successiva.

Il remittente assume che la delimitazione temporale in tal modo posta non sia autorizzata dalla legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e comunque determini una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che sono in possesso di identici requisiti professionali.

2. — La questione non è fondata in riferimento a nessuno dei parametri invocati.

Quanto alla ipotizzata violazione della disciplina costituzionale della delegazione legislativa, essa appare frutto di una errata ricostruzione della sequenza normativa che ha condotto alla formulazione attuale della disposizione censurata. In effetti, il testo originario dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale soltanto può formare oggetto di valutazione ai fini del rispetto della norma delegante [art. 30, comma 1, lettera i), legge n. 413 del 1991] e conseguentemente della rilevazione del dedotto vizio di eccesso di delega, nel conferire l'abilitazione alla assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie ad una serie di categorie di professionisti, non contemplava la categoria dei periti tributari. L'abilitazione dei cosiddetti «tributaristi» è sopravvenuta in forza dell'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha anche introdotto lo sbarramento temporale di cui è questione. La disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità è stata posta, all'evidenza, da un atto avente forza di legge successivo rispetto al decreto legislativo censurato, e quindi prevalente, in base al criterio della *lex posterior*. Trattandosi di una legge di conversione, essa non era in alcun modo vincolata al rispetto della legge di delega: il nesso che il remittente assume sussistere tra decreto legislativo e legge di delegazione è stato nella specie sciolto dalla legge sopravvenuta, che ha assunto in proprio la disciplina della abilitazione dei periti tributari. È quindi priva di fondamento la censura di eccesso di delega svolta sull'assunto che la norma delegante non autorizzasse alcuna delimitazione temporale.

3. — Anche la censura relativa alla violazione del principio di eguaglianza deve essere respinta, per l'impossibilità di estendere al di là dei casi specificamente previsti la disciplina avente carattere eccezionale contenuta nella norma impugnata.

Per comprendere in quali termini questo carattere si presenti nella disposizione censurata è necessario rammentare che il testo originario del decreto legislativo non menzionava affatto la categoria dei periti tributari, facendo così sorgere, in sede parlamentare, la preoccupazione che una categoria di lavoratori numericamente consistente (designata usualmente con il termine di «tributaristi»), che aveva fino ad allora esercitato funzioni di assistenza tecnica, fosse costretta ad interrompere una attività che praticava già da anni. La finalità di preservare uno *status* professionale ormai acquisito, che rendeva necessario un intervento in senso correttivo sul decreto legislativo n. 546 del 1992, era d'altronde contrastata dalla scelta generalmente condivisa di impedire la prosecuzione di una attività difensiva fondata su un titolo di abilitazione sulla legittimità del quale era stato avanzato più di un dubbio nella giurisprudenza amministrativa.

Il punto di mediazione tra tali contrapposte esigenze è stato raggiunto con la disposizione oggetto di censura. Le posizioni lavorative dei «tributaristi» sono state salvaguardate, non senza alcuni accorgimenti finalizzati alla tutela dell'interesse dei contribuenti, parti nel processo tributario: in primo luogo si è previsto che debba trattarsi di persone in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed equipollenti o di diploma di ragioniere; secondariamente, l'abilitazione alla assistenza difensiva è stata limitata alle sole materie concernenti le imposte di registro e di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta locale sui redditi (ILOR) e l'imposta sui redditi delle persone giuridiche (IRPEG). Con lo sbarramento temporale del 30 settembre 1993 si è quindi provveduto a chiudere il «ruolo» dei tributaristi per il futuro, così trasformandolo, di fatto, in «ruolo ad esaurimento». Nonostante il complesso bilanciamento operato dal legislatore, è agevole scorgere nella disciplina in questione i tratti caratteristici di una legge eccezionale su cui non può fondarsi la pretesa di estendere il trattamento di favore agli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti oltre il limite temporale che è stato assunto dal legislatore come elemento di identificazione dei beneficiari di una forma di abilitazione rimossa per il futuro. Se dunque appare non priva di giustificazione la scelta del legislatore di chiudere il ruolo dei tributaristi, non può essere rivolto allo stesso legislatore l'addebito di non consentire in quel ruolo ulteriori iscrizioni.

Non è nuova, del resto, nella giurisprudenza costituzionale l'affermazione per la quale, quando si sia ritenuta giustificata una disciplina eccezionale, per lo stretto collegamento che essa presenta con le specifiche particolarità del caso, non può considerarsi lesiva del principio di eguaglianza la sua delimitazione temporale e soggettiva (sentenza n. 178 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0488

N. 209

Ordinanza 20 - 23 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Diritti di autore - Tutela - Reato di vendita di supporti (musicassette) privi del contrassegno SIAE - Carenza di una disciplina delle modalità di apposizione del contrassegno SIAE - Prospettata violazione del principio di tassatività della fattispecie penale - Impropria utilizzazione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, comma 1, lettera c), nel testo modificato dal d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
- Costituzione, art. 25, secondo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nel testo modificato dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 (Attuazione della direttiva n. 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale), promossi con due ordinanze emesse il 21 dicembre 2000 dal Tribunale di Milano, iscritte ai nn. 645 e 707 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 36 e n. 38 dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento e di costituzione della SIAE nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 21 dicembre 2000 (r.o. 645/2001), emessa nel corso di un procedimento penale per il reato di vendita di supporti (musicassette e CD) sprovvisti del contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella sua formulazione antecedente le modifiche introdotte con la legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore);

che il rimettente rammenta preliminarmente che, in ordine a tale questione, già da lui sollevata in precedenza, questa Corte aveva disposto, con ordinanza n. 547 del 2000, la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché considerasse l'incidenza della citata legge n. 248 del 2000 rispetto al giudizio innanzi a esso pendente;

che il Tribunale esclude che le disposizioni di cui alla legge n. 248 del 2000, con cui è stata tra l'altro parzialmente riformulata la norma impugnata, esplichino alcuna incidenza sul giudizio cui è chiamato, trattandosi di disposizioni, nel loro complesso, meno favorevoli sotto il profilo sanzionatorio e dunque inapplicabili nel giudizio di merito, alla stregua del principio di irretroattività della legge più sfavorevole in materia penale;

che, richiamata la disamina — svolta nella precedente ordinanza di rimessione — della normativa concernente la tutela penale delle opere protette dal diritto d'autore, in particolare relativamente ai supporti fonografici, alle videocassette e alle musicassette, il rimettente osserva che le condotte incriminate dalla norma impugnata sono punibili, secondo la dizione di essa, solo qualora abbiano a oggetto supporti privi del contrassegno SIAE

apposti «ai sensi della [stessa] legge» n. 633 del 1941 «e del regolamento di esecuzione», adottato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);

che, circa gli effetti di tale rinvio, il rimettente ribadisce che, in difetto di una disciplina legislativa o regolamentare *ad hoc* che stabilisca le modalità di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti in parola — disciplina a suo avviso non rinvenibile né nella legge n. 633 del 1941, né nel relativo regolamento di esecuzione —, la condotta punibile risulta in realtà incompleta dal punto di vista della descrizione della fattispecie, rendendo imperfetta la norma incriminatrice, e che tale «vuoto normativo» non potrebbe essere colmato — come invece è avvenuto nella prassi della giurisprudenza — dall'attività interpretativa del giudice;

che, a sostegno della propria tesi, il giudice *a quo* ricorda che alla conclusione dell'irrelevanza penale delle condotte in argomento era giunta inizialmente la giurisprudenza di legittimità e che tale orientamento interpretativo è successivamente mutato, consolidandosi la diversa tesi della punibilità dei fatti di vendita di supporti privi di contrassegno SIAE e individuandosi, da parte della stessa giurisprudenza, le modalità di apposizione di detto contrassegno nell'art. 12 del regolamento di esecuzione della legge;

che, ad avviso del rimettente, tale ultimo indirizzo interpretativo appare diretto a «salvare» l'applicabilità di norme «mal concepite», giacché esso si avvale del ricorso a norme, topograficamente e strutturalmente estranee alla materia oggetto dell'incriminazione contestata, che sono svolgimento attuativo di altre disposizioni della legge sul diritto d'autore, riguardanti lo specifico settore delle opere letterarie su supporto cartaceo;

che, di conseguenza, il fatto dedotto in giudizio — la vendita di supporti musicali sprovvisti di contrassegno SIAE — ricadrebbe, secondo la lettura che il rimettente reputa più corretta, nell'area del penalmente irrilevante;

che, in considerazione del fatto che la giurisprudenza si è indirizzata nel senso opposto, valorizzando l'art. 12 del citato regolamento di esecuzione della legge, e poiché dunque la norma «vive» in questo ultimo senso, il Tribunale di Milano solleva questione di costituzionalità dell'art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, in quanto tale disposizione violerebbe il principio costituzionale di tassatività della fattispecie penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), mancando la determinazione normativa delle modalità di apposizione del contrassegno SIAE, alle quali fa riferimento la norma impugnata;

che, a sostegno di quanto già dedotto nella sua originaria ordinanza di remissione, il giudice *a quo* trae conferma dell'assenza, all'epoca dei fatti per cui procede, «di un regolamento atto a disciplinare in modo esauriente le attività di apposizione del timbro su tutti i prodotti producibili nell'attuale realtà tecnologica», dalla lettera dell'art. 181-bis della legge n. 633 del 1941, introdotto dall'art. 10 della legge n. 248 del 2000, il quale prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuati «i tempi, le caratteristiche e la collocazione» del contrassegno SIAE [disciplina nel frattempo adottata con d.P.C.m. 11 luglio 2001, n. 338 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore)];

che, con altra ordinanza di pari data (r.o. 707/2001), emessa nel corso di altro procedimento penale, lo stesso giudice *a quo* ha sollevato, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, sempre nel testo antecedente le modifiche introdotte dalla legge n. 248 del 2000;

che la questione, riproposta anch'essa a seguito della restituzione degli atti disposta con la citata ordinanza n. 547 del 2000 di questa Corte, è sorretta dalle medesime argomentazioni della precedente, circa la persistente rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione;

che in entrambi i giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della questione;

che nel primo giudizio (r.o. n. 645/2001) la SIAE ha depositato atto di intervento e nel secondo giudizio (r.o. n. 707/2001), quale parte civile nel giudizio penale principale, ha depositato atto di costituzione, concludendo, in entrambi, per l'inammissibilità o comunque per il rigetto della questione.

Considerato che il Tribunale di Milano, nel corso di due distinti procedimenti penali aventi a oggetto il reato di vendita di supporti fonografici privi del contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte con la legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore);

che l'identità delle questioni, riguardanti la medesima disposizione di legge e sollevate in riferimento al medesimo parametro costituzionale, rende opportuna la riunione dei relativi giudizi, perché siano decisi congiuntamente;

che il giudice *a quo*, a seguito della restituzione degli atti da parte di questa Corte, ha integrato le motivazioni delle precedenti ordinanze di rimessione, argomentando sulla persistente necessità di fare applicazione nel giudizio principale della disposizione già denunciata, sicché la questione sollevata con entrambe le ordinanze è, sotto il profilo della motivazione circa la rilevanza, ammissibile;

che la premessa da cui muove il rimettente nel sollevare la questione si fonda sull'asserita inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 12 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), alla apposizione del contrassegno SIAE su supporti fonografici, essendo la stessa — a suo avviso — riferibile esclusivamente alle opere letterarie cartacee, e sulla conseguente carenza di contenuto della norma incriminatrice impugnata, facendo essa rinvio — quanto alle modalità di apposizione del contrassegno SIAE — a una disciplina che il giudice *a quo* reputa inesistente;

che da tale premessa interpretativa il giudice non trae l'unica conseguenza che allo stesso sembra possibile secondo il tenore della norma censurata, vale a dire quella della irrilevanza penale della condotta ascritta all'imputato, che «dovrebbe essere mandato assolto [...] perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», apparendogli preclusa tale opzione dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, orientata in senso opposto;

che, così come prospettata, la questione, sollevata in modo del tutto contraddittorio rispetto alle sue premesse, si configura come una impropria utilizzazione del giudizio di legittimità costituzionale, dichiaratamente attivato per contrastare una interpretazione che l'ordinanza di rimessione, lungi dal far propria e dal porre a fondamento del dubbio di costituzionalità, mostra di non condividere affatto, con il paradossale risultato di sottoporre a censura una soluzione interpretativa alla quale è contestualmente negata ogni plausibilità (ordinanze n. 443 e n. 199 del 2001);

che la questione, sollevata per una finalità estranea alla logica del giudizio incidentale di costituzionalità, deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nel testo modificato dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale), sollevate, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 210

Ordinanza 20 - 23 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Jus superveniens - Richiesta di restituzione atti al rimettente - Rigetto - Ininfluenza della innovazione normativa sul profilo della questione considerato.**

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio - Possibilità per l'erario di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile - Omessa previsione - Prospettata lesione dei principî di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa - Difetto di pregiudizialità della questione - Genericità della addizione richiesta - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 12, comma 2, e 14, comma 3.
- Costituzione, art. 97.

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio - Possibilità per l'erario di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile - Omessa previsione - Natura regolamentare delle disposizioni censurate - Inidoneità a radicare la competenza della Corte - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.M. 3 novembre 1990, n. 327, artt. 1 e 4.
- Costituzione, art. 97.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), e 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato concernente le modalità per il pagamento dei compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico di parte ed al consulente tecnico d'ufficio, per l'annotazione e l'anticipazione delle spese relative al procedimento nonché per il recupero di tali somme), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 2001 dalla Corte di assise di Agrigento sull'istanza promossa da Pamela Cellura, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Pamela Cellura nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte di assise di Agrigento ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e degli artt. 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato concernente le modalità per il pagamento dei compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico di parte ed al consulente tecnico d'ufficio, per l'annotazione e l'anticipazione delle spese relative al procedimento nonché per il recupero di tali somme), «nella parte in

cui le predette norme, a fronte della scelta di revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio, scelta assolutamente discrezionale e non motivata, non prevedono... la possibilità per l'Erario di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile ammessa al beneficio»;

che al riguardo il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, di essere investito della decisione sulla richiesta di liquidazione del compenso presentata dal difensore delle parti civili, già ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e che hanno revocato la costituzione di parte civile prima della conclusione dei relativi processi, senza addurre «motivazione alcuna»;

che, ad avviso della Corte rimettente, non prevedendo le norme impugnate — nella particolare ipotesi della revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio — la possibilità, per lo Stato, di «recuperare» dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della medesima parte civile, si determinerebbe un contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto risulterebbero lesi i principi di buon andamento e di economicità che devono presiedere all'azione della pubblica amministrazione;

che nel giudizio ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo disporsi la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo scrutinio sulla rilevanza, alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 217 del 1990 ad opera della legge 29 marzo 2001, n. 134;

che si è costituita, altresì, la parte privata, chiedendo dichiararsi manifestamente infondata e irrilevante la questione proposta, «dovendosi in ogni caso procedere alla liquidazione dei compensi al professionista per l'attività difensiva espletata e per le spese anticipate nel corso dei procedimenti penali».

Considerato che la richiesta di restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens* formulata dalla difesa erariale, non può trovare accoglimento, giacché le modifiche introdotte dalla legge n. 134 del 2001 non presentano alcun rilievo ai fini dello specifico quesito sottoposto all'esame di questa Corte, vertendo lo stesso su di un peculiare profilo normativo che non è stato neppure indirettamente coinvolto dalla novella legislativa;

che, peraltro, l'esame del merito è comunque precluso dalla circostanza che il procedimento *a quo* — come emerge dalla ordinanza di rimessione — ha ad oggetto esclusivamente la richiesta di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte civile già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicché il tema del decidere è unicamente quello relativo all'*an* ed al *quantum* delle singole spettanze richieste, in rapporto alle tariffe professionali ed alla nota spese: un alveo decisorio, dunque, estremamente circoscritto e rispetto al quale la specifica doglianza proposta (mancata previsione di un meccanismo di «recupero» nei confronti dell'imputato) non presenta alcun nesso di pregiudizialità, così da rendere palesemente irrilevante il quesito stesso;

che, accanto a ciò, la questione proposta, mentre sottopone a censura le norme impugnate nella parte in cui non prevedono la possibilità per lo Stato di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile ammessa al beneficio, nulla dice a proposito del «modo» — costituzionalmente obbligato — attraverso il quale quella «possibilità» dovrebbe essere realizzata, trasferendo quindi su questa Corte il compito di riempire di contenuti normativi una pronuncia additiva, richiesta soltanto in termini del tutto generici. Una simile prospettazione è inammissibile, perché, tra l'altro, si fonda su di un vizio logico che mina alla radice la scrutinabilità del quesito: posto, infatti, che per ipotizzare un qualsiasi meccanismo di «recupero» occorrerebbe pur sempre presupporre l'esistenza di uno specifico titolo giuridico, è evidente come questo potrebbe essere rappresentato soltanto da una sentenza di condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; ma una simile «condanna» è evidentemente preclusa, nella specie, dal venir meno della parte civile e non può certo trovare «surrogati» nel sistema;

che la impugnativa rivolta nei confronti degli artt. 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, è inammissibile anche per l'ulteriore ragione che si tratta di disposizioni regolamentari, inidonee, come tali, a radicare la competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi (v., *ex plurimis* ordinanza n. 297 del 2001);

che la questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e degli artt. 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato concernente le modalità per il pagamento dei compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico di parte ed al consulente tecnico d'ufficio, per l'annotazione e l'anticipazione delle spese relative al procedimento nonché per il recupero di tali somme), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte di assise di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*il Presidente:* VARI

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0490

N. 211

*Ordinanza 20 - 23 maggio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Azione civile - Trasferimento dell'azione dalla sede propria nel processo penale - Condizione dell'accettazione delle parti costituite che siano interessate alla prosecuzione del giudizio - Omessa previsione - Prospettata irragionevolezza, con violazione del diritto del convenuto a una pronuncia di merito nonché del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 75, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 2001 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Roberto Lanaro e Fabrizio Castania, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 39 dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Fabrizio Castania nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Udito l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tale disposizione non prevede, analogamente all'art. 306, primo comma, del codice di procedura civile, che il trasferimento della azione civile nel processo penale avvenga solo se vi è l'accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio;

che agli effetti dello scrutinio di rilevanza, il giudice *a quo* premette di essere stato investito, quale giudice della cognizione civile, della domanda di restituzione o di risarcimento del danno promossa da una persona in relazione alla appropriazione, da parte del convenuto, di un oggetto asseritamente dato in prestito, e per la quale l'attore aveva già proposto rituale querela; che, giunto successivamente il procedimento alla fase della precisazione delle conclusioni, l'attore esprimeva di essersi tempestivamente costituito parte civile nel processo penale pendente a carico del convenuto, nel frattempo rinviato a giudizio, e chiedeva pertanto che il procedimento civile fosse dichiarato estinto a norma dell'art. 75 cod. proc. pen., senza alcuna liquidazione delle spese di giudizio, essendo essa di competenza del giudice penale;

che, alla stregua di tali premesse, il giudice rimettente reputa che la possibilità di trasferire l'azione civile dalla sede propria a quella penale, sancita dall'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., «senza che il convenuto abbia la benché minima possibilità di interloquire», contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto irragionevolmente consente all'attore di sottrarsi *ad libitum* all'esito del giudizio civile da lui stesso instaurato e irragionevolmente costringe il convenuto a difendersi due volte dalla stessa azione civile, prima in sede civile, poi in sede penale. Né tale irragionevolezza, sottolinea il giudice *a quo*, può ritenersi temperata dal potere del giudice penale di provvedere sulle spese del procedimento civile, in quanto la questione riguarda il più pregnante diritto del convenuto di ottenere dal giudice civile una pronuncia di merito sulla domanda proposta dall'attore: diritto, questo, che rappresenta uno degli aspetti del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Carta fondamentale;

che compromesso sarebbe anche il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 della Costituzione, in quanto attribuendosi all'attore il diritto potestativo di sottrarsi all'esito del giudizio civile da lui stesso instaurato, gli verrebbe consentito, per questa via, di scegliere il giudice — civile o penale — che più gli aggrada;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi inammissibile o infondata la questione proposta. La questione sarebbe infatti inammissibile, a parere della Avvocatura, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, in quanto dalla ordinanza di rimessione non risulterebbe se il convenuto abbia manifestato la sua opposizione al trasferimento della azione civile in sede penale oppure abbia acconsentito a tale iniziativa dell'attore. Nel merito, la questione sarebbe, ad avviso della difesa erariale, infondata, in quanto la disposizione oggetto di censura ha inteso trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza, da un lato, di favorire la separazione tra giudizio civile e giudizio penale e quella, dall'altro, di evitare possibili contrasti tra giudicati;

che si è costituita anche la parte privata, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Berardi del Foro di Padova e Vincenzo Vecchioni del Foro di Roma, chiedendo dichiararsi, attraverso una sentenza interpretativa ovvero, in subordine, mediante declaratoria di illegittimità costituzionale, che «l'operatività della rinuncia agli atti del processo civile conseguente al trasferimento della relativa azione civile in sede penale a' sensi dell'art. 75 comma 1 c.p.p., è scevra da profili di illegittimità costituzionale solo se soggetta al regime processuale preveduto dall'art. 306 c.p.c., che subordina l'effetto estintivo del processo, nel quale tale rinuncia è proposta, all'accettazione della stessa, da parte delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio già instaurato».

Considerato che il giudice rimettente, chiamato a dichiarare l'estinzione del procedimento civile per rinuncia agli atti del giudizio, a seguito dell'avvenuto trasferimento della azione civile nel processo penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tale norma — a differenza di quanto è invece stabilito dall'art. 306 del codice di rito civile in tema di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio — non prevede che il trasferimento della azione civile nel processo penale avvenga solo se vi è l'accettazione delle parti costituite, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio;

che vulnerati risulterebbero gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto irragionevolmente il convenuto verrebbe costretto ad una doppia difesa, in sede civile e penale, in rapporto ad una arbitraria scelta dell'attore, senza poter quindi ottenere una pronuncia di merito dal giudice civile, con evidente compromissione del diritto di difesa costituzionalmente preservato;

che di riflesso risulterebbe violato anche l'art. 25 Cost., in quanto, attribuendosi all'attore il diritto potestativo di sottrarsi all'esito del giudizio civile da lui stesso instaurato, si consentirebbe al medesimo di prescegliere la giurisdizione — civile o penale — davanti alla quale azionare le proprie pretese;

che, preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura, in quanto la norma evocata a raffronto (art. 306 cod. proc. civ.) — e che additivamente si vorrebbe inserire nell'art. 75 cod. proc. pen. — richiede, per l'estinzione del processo, una dichiarazione positiva di accettazione che rende *ex se* rilevante il quesito, a prescindere dalla concreta *voluntas* del convenuto nel caso di specie: giacché il condizionare il trasferimento della azione civile alla accettazione della controparte, mantiene la propria rilevanza tanto in caso di assenso che di diniego da parte di quest'ultima;

che nel merito la questione è, peraltro, palesemente destituita di fondamento. La logica, infatti, per la quale nel processo civile la rinuncia agli atti del giudizio (una rinuncia — va osservato — di tipo meramente «processuale», che non coinvolge il diritto sostanziale controverso) richiede, per determinare l'estinzione del giudizio, l'accettazione incondizionata delle parti costituite «che potrebbero aver interesse alla prosecuzione», è ispirata all'esigenza di consentire alla parte non rinunciante di conseguire una pronuncia che realizzi le proprie pretese e che quindi accerti — con la forza del giudicato — l'eventuale infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti da chi ha poi formulato la rinuncia. Una esigenza, dunque, che viene ad essere necessariamente soddisfatta nell'ipotesi di trasferimento della azione civile dalla sede propria a quella penale, posto che in tale evenienza è la stessa azione — e quindi il medesimo «processo» — a proseguire in altra sede: con la conseguenza che l'accertamento di merito sulla fondatezza della domanda — che sta alla base del capo civile — viene ad essere compiutamente espletato, addirittura con possibilità difensive maggiori per l'imputato-convenuto, considerato che in sede penale non valgono le limitazioni di prova operanti nel processo civile;

che del tutto improprio si rivela il richiamo all'art. 25 Cost., avendo questa Corte più volte affermato che la garanzia del giudice naturale non è lesa quando, come nella specie, il giudice sia designato in modo non arbitrario né *a posteriori*, oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dallo stesso parametro (cfr., *ex plurimis*, sentenza n. 152 del 2001);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*Il Presidente:* VARI

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0491

N. 212

Ordinanza 20 - 23 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Veneto - Professioni turistiche - Accompagnatore turistico - Obbligatorietà della licenza anche nel caso di esercizio occasionale dell'attività di accompagnatore e nel caso di mancata indizione dei relativi esami - Assunto contrasto con il principio della libertà e dell'interesse economico dell'impresa turistica, con disparità di trattamento degli operatori del settore - Difetto di adeguata indicazione degli elementi di fatto della controversia oggetto del giudizio *a quo* e di interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7, art. 19.
- Costituzione, artt. 3 e 41.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7 (Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 2001 dal Giudice di pace di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Agencia Alba Travel s.r.l. e il Comune di Venezia, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 23 gennaio 2001, pronunciata nel corso di un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il Giudice di pace di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7 (Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico), il quale dispone l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chi — tra l'altro — «eserciti, anche occasionalmente, attività di [. . .] accompagnatore turistico, senza essere in possesso della relativa licenza» (primo comma) e di chi «per l'espletamento dell'attività di [. . .] accompagnatore turistico si avvalga di soggetti sforniti di licenza» (quinto comma);

che il giudizio *a quo* trae origine dalla sanzione amministrativa applicata, ai sensi della norma censurata, nei confronti di un'agenzia turistica di Venezia che, per l'accompagnamento di un gruppo di turisti giapponesi, si era avvalsa di una collaboratrice la quale, pur conoscendo la lingua giapponese, era priva della licenza di accompagnatrice turistica né — sottolinea il rimettente — avrebbe potuto averla, «vista la mancata indizione dei relativi esami» da parte della Regione;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 19 della legge regionale n. 7 del 1986, «nell'interpretazione che ne dà il Comune di Venezia», impone che sia in possesso della licenza di accompagnatore anche chi si limita ad accompagnare i turisti in luoghi privi di interesse turistico, limitandosi a fornire informazioni logistiche o svolgendo funzioni di interprete nell'acquisto di beni o servizi di limitato valore economico, e ciò anche quando si tratti dell'accompagnamento di turisti che parlino una lingua per la quale la Regione non ha mai indetto il relativo esame;

che, poste queste premesse, la disposizione censurata sarebbe, secondo il giudice *a quo* incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto:

a) ostacolerebbe l'attività e aumenterebbe ingiustificatamente i costi per le agenzie che operano con turisti che parlano una lingua per la quale non sono stati indetti esami di abilitazione all'attività di accompagnatore turistico;

b) imporrebbe all'impresa turistica di servirsi di collaboratori professionalmente qualificati «anche per servizi nei quali la specializzazione è superflua», in contrasto con l'«interesse economico della società»;

c) stabilendo sanzioni a carico di chi svolga occasionalmente l'attività di accompagnatore turistico, impedirebbe ai lavoratori dipendenti di sfruttare economicamente la loro conoscenza di una lingua straniera, anche quando si tratti di compiere attività puramente materiali, che non richiedono le ulteriori specifiche competenze — indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 7 del 1986 — proprie dell'accompagnatore turistico;

d) prevedendo le stesse sanzioni per chi esercita l'attività di accompagnatore anche quando non sia stato indetto l'esame di abilitazione per la lingua da questi conosciuta, consentirebbe inoltre alla Giunta regionale «di favorire alcune categorie di operatori turistici a danno di altri»;

che nel giudizio così promosso ha depositato atto di intervento il Presidente della Giunta regionale del Veneto, eccependo l'inammissibilità della questione perché non sarebbe stata censurata alcuna norma sostanziale, ma solo la norma che prevede la sanzione, la quale, ad avviso dell'interveniente, «non attiene a una materia in sé», ma «svolge una funzione rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore»;

che, nel merito, secondo la difesa della Regione, le argomentazioni del rimettente che sostengono la violazione dell'art. 3 della Costituzione si fondano su una «considerazione meramente fattuale» riconducibile all'indisponibilità di personale qualificato, non avendo la Regione proceduto all'indizione di esami per il conseguimento della licenza di accompagnatore turistico in lingua giapponese;

che la legittima previsione dell'abilitazione all'esercizio delle attività di guida e accompagnamento turistico renderebbe insostenibile la pretesa del rimettente di equiparare situazioni soggettive non assimilabili, quali sono quella di chi ha conseguito la licenza e quella di chi non la possiede;

che, per quanto concerne in particolare la padronanza di una o più lingue straniere, la difesa della Regione Veneto osserva che l'indicazione delle lingue straniere oggetto d'esame risponde a valutazioni di carattere contingente, connesse a variabili — quali la nazionalità e la lingua dei turisti — non sempre prevedibili, e inoltre che, una volta conseguita l'abilitazione, all'operatore turistico non è precluso l'impiego, nell'esercizio della sua attività professionale, delle ulteriori lingue conosciute;

che, ad avviso dell'interveniente, le censure del rimettente circa l'irragionevolezza delle sanzioni stabilite dalla legge regionale nell'ipotesi di esercizio occasionale dell'attività si fondano su una premessa — l'irrilevanza delle esigenze di disciplina delle professioni turistiche e la possibilità di ammettere all'esercizio delle attività in questione anche soggetti privi di un titolo abilitante — che viceversa sarebbe indimostrata;

che le censure relative alla lamentata violazione dell'art. 41 della Costituzione atterrebbero esclusivamente a «ragioni di convenienza economica», non potendosi ravvisare una contrapposizione tra il regime autorizzatorio, posto a difesa di rilevanti interessi pubblici, e l'esercizio di attività imprenditoriale;

che la difesa della Regione osserva infine, «per completezza espositiva», che la legge regionale n. 7 del 1986 è stata abrogata dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 (Nuova disciplina delle professioni turistiche).

Considerato che il Giudice di pace di Venezia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7 (Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico);

che l'ordinanza di rimessione è carente sia di una adeguata illustrazione degli elementi di fatto oggetto della controversia, che possa consentire alla Corte la verifica circa la sussistenza del requisito della rilevanza, sia di una completa valutazione del quadro normativo di riferimento (*ex plurimis*: ordinanze n. 62 del 2002, n. 147, n. 128 e n. 85 del 2001);

che il giudice *a quo* solleva la questione in base all'interpretazione e applicazione della disposizione censurata fatta propria dal Comune di Venezia — soggetto abilitato alla emanazione delle ordinanze-ingiunzioni amministrative in materia, e parte del giudizio principale — e non in base a una interpretazione propria, interpretazione che a esso spetta tanto più in quanto, come giudice del ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione, a norma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è investito di una funzione di controllo giurisdizionale sul provvedimento sanzionatorio dell'amministrazione comunale;

che, in tal modo, il rimettente elude il compito di individuare il senso e la portata della norma impugnata, compito a esso spettante e preliminare ai fini della proposizione della questione di costituzionalità;

che la questione di legittimità costituzionale deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7 (Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*Il Presidente:* VARI

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0492

N. 213

*Ordinanza 20 - 23 maggio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Confessioni religiose - Tutela penale - Punibilità delle offese alla religione cattolica (già religione dello Stato) mediante vilipendio di cose - Prospettata tutela privilegiata in contrasto con i principi di eguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose - Erroneità del presupposto interpretativo adottato - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. pen., art. 404.
- Costituzione, artt. 3 e 8.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 2001 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di F.B. ed altra, iscritta al n. 689 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 6 febbraio 2001, emessa nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti di due persone accusate di taluni reati contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per la tutela che esso appresta nei riguardi delle sole offese commesse ai danni della religione cattolica, in violazione dei principi di uguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose;

che, a giudizio del rimettente, la questione sarebbe non manifestamente infondata alla luce della sentenza n. 508 del 2000 della Corte costituzionale, che, ritenendo anacronistica la disposizione di cui all'art. 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato) in ragione della tutela penale da essa accordata alla sola religione cattolica (già «religione dello Stato»), ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dei medesimi parametri sopra indicati e altresì alla stregua del più volte affermato principio supremo di laicità dello Stato;

che al giudice *a quo* appare che le considerazioni contenute in tale pronuncia «siano trasferibili al disposto dell'art. 404 cod. pen. [...] poiché la tutela penale viene apprestata unicamente alle cose che formano oggetto di culto della religione cattolica», con conseguente «violazione dei principi di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, stante l'assenza di tutela penale per le confessioni religiose diverse dalla cattolica»;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per violazione dei principi di uguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose, in quanto tale disposizione, sanzionando esclusivamente le offese dirette alla religione cattolica, porrebbe quest'ultima su un piano diverso e privilegiato di tutela rispetto alle religioni diverse da quella cattolica;

che la premessa interpretativa da cui muove il rimettente — la mancanza di tutela penale delle confessioni religiose diverse dalla cattolica rispetto ad offese realizzate attraverso atti di contenuto identico a quelli descritti dalla norma impugnata — è contraddetta dall'art. 406 cod. pen., che considera punibili gli stessi fatti, se commessi ai danni di confessioni religiose diverse da quella cattolica;

che questa Corte, dichiarando con sentenza n. 329 del 1997 — pronuncia di cui il giudice *a quo* non tiene conto — la parziale illegittimità costituzionale della norma censurata dal rimettente, ha altresì ricondotto ad uguaglianza la sanzione penale prevista dalle due norme (artt. 404 e 406 cod. pen.), in tal modo eliminando dall'ordinamento la preesistente discriminazione *quoad poenam* tra le diverse confessioni religiose rispetto ai fatti considerati dalla norma impugnata;

che pertanto la questione proposta, fondandosi su un erroneo presupposto interpretativo, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*Il Presidente:* VARI

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0493

N. 214

*Ordinanza 20 - 23 maggio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Assistenza difensiva - Divieto di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso - Prospettata violazione del diritto di difesa, con irragionevole disparità di trattamento tra gli imputati - Erroneità del presupposto interpretativo assunto - Non irragionevolezza della scelta normativa adottata - Manifesta infondatezza delle questioni.**

- Cod. proc. pen., art. 106, comma 4-*bis* (introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera *c*, della legge 13 febbraio 2001, n. 45).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-*bis* del codice di procedura penale, promossi nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze delle Corti di assise di Agrigento del 24 maggio 2001 e di Palermo del 17 maggio 2001, iscritte ai nn. 664 e 667 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 17 maggio 2001 (r.o. n. 667 del 2001) la Corte di assise di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera c), della legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza), nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), dello stesso codice;

che il rimettente — premesso che nel giudizio *a quo* il difensore di tre imputati che hanno reso dichiarazioni accusatorie a carico di altri imputati ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera c), della legge n. 45 del 2001 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione e che alla eccezione si sono associati gli altri difensori e il pubblico ministero — rileva che la nuova ipotesi di incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati si differenzia da quella già prevista nel vigente sistema processuale al comma 1 dell'art. 106 cod. proc. pen. e costituisce «una vistosa deviazione dai principi che regolano la materia dell'assistenza difensiva»;

che l'art. 106 cod. proc. pen. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 45 del 2001 contemplava, infatti, quale unica eccezione al principio secondo cui la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune — a sua volta espressione della libertà dell'imputato di scegliere il difensore secondo le proprie esclusive valutazioni, nell'ambito di un rapporto avente carattere fiduciario — il caso di «accertata ed obiettiva incompatibilità» tra le posizioni degli imputati;

che tale limite, che il rimettente definisce «interno» in quanto «limite naturale all'esercizio della difesa tecnica di più imputati», discenderebbe «dalla *ratio essendi* e dalla funzione del diritto di difesa», ponendosi quale garanzia di libertà del difensore e al contempo di effettività della difesa;

che, ad avviso del giudice *a quo*, diverso sarebbe il fondamento della nuova causa di incompatibilità prevista nel comma 4-bis dell'art. 106 cod. proc. pen., finalizzata ad evitare che «la circolazione di notizie relative alla responsabilità altrui» possa costituire un pericolo per la «genuinità» e la «spontaneità» delle dichiarazioni e, in quanto tale, sorretta da una *ratio* del tutto estranea al diritto di difesa, di cui costituirebbe un limite «esterno»;

che, secondo il rimettente, l'esigenza di assicurare la piena autonomia tra le dichiarazioni accusatorie rese dagli imputati e, quindi, la genuinità della prova ai fini dell'obiettivo accertamento dei fatti, non può prevalere sull'esercizio del diritto di difesa, il cui sacrificio è giustificato solo «in vista del soddisfacimento di altri interessi costituzionali di rango equivalente»;

che sarebbe pertanto evidente la violazione del diritto di difesa, sotto il profilo della «libertà dell'imputato di scegliere il difensore secondo il proprio insindacabile giudizio»;

che la nuova causa di incompatibilità determinerebbe inoltre una irragionevole disparità di trattamento «tra la posizione degli imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri e quella degli imputati che non abbiano effettuato simili dichiarazioni», in quanto il vincolo previsto dal nuovo art. 106, comma 4-bis, cod. proc. pen. sussisterebbe solo per i primi, benché analoghe esigenze di tutela della genuinità della prova si pongano in astratto anche in relazione ai secondi, «stante la possibilità della elaborazione di “versioni di comodo” volte ad escludere la responsabilità dei correi»;

che con ordinanza del 24 maggio 2001 (r.o. n. 664 del 2001) la Corte di assise di Agrigento ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, cod. proc. pen., nell'ambito di un procedimento nel quale due imputati in procedimento connesso, già giudicati con sentenza definitiva, sono assistiti dal medesimo difensore;

che la Corte rimettente svolge nel merito argomentazioni analoghe a quelle contenute nell'ordinanza della Corte di assise di Palermo, alla quale viene fatto espresso richiamo;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo con identici atti di intervento che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, la nuova ipotesi di incompatibilità è indirizzata, prima ancora che a garantire l'accertamento della verità, a dare piena attuazione al «diritto di difesa del coimputato nei cui confronti le dichiarazioni sono state rese», in ossequio a quanto previsto dall'art. 111 Cost. che, proprio a tutela della persona accusata, impone che siano assicurate l'effettività del contraddittorio e la genuinità della prova.

Considerato che i rimettenti dubitano, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera c), della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in quanto la nuova causa di incompatibilità all'assunzione della

difesa di più imputati che hanno reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), dello stesso codice, determinerebbe una compressione del diritto di difesa, sotto l'aspetto della libertà dell'imputato di scegliere il difensore secondo le proprie esclusive valutazioni, e comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione dell'imputato che abbia reso dichiarazioni volte ad escludere la responsabilità di altri;

che, stante l'identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei giudizi;

che la disciplina censurata, introdotta dalla legge n. 45 del 2001, prevede che non possa essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni «concernenti la responsabilità» di altro imputato nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso o collegato;

che il tenore testuale di tale disposizione, sia pure inserita in una legge relativa alla protezione e al trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, non autorizza a ritenere escluse dal suo ambito di operatività dichiarazioni che si risolvono a favore di altro imputato;

che le censure prospettate in riferimento all'art. 3 Cost. si palesano quindi manifestamente infondate, in quanto si basano sull'erroneo presupposto interpretativo che l'incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati si riferisca solo alle dichiarazioni accusatorie;

che, quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., la libertà di scelta del difensore, certamente espressione del diritto di difesa, può subire limitazioni dettate sia da esigenze di funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, sia dal temperamento con altri interessi, anche processuali, meritevoli di tutela (v. sentenza n. 54 del 1977), purché i limiti posti dal legislatore siano frutto di scelte discrezionali non irragionevoli e comunque tali da assicurare una possibilità di scelta del difensore sufficientemente ampia (v., con riferimento alle limitazioni dell'ambito territoriale entro cui operare la scelta, sentenza n. 394 del 2000, ordinanze n. 79 del 2001 e n. 139 del 2002);

che dai lavori preparatori della legge n. 45 del 2001 emerge la volontà del legislatore di garantire «trasparenza» e «genuinità» nella formazione della prova;

che tale esigenza appare ragionevolmente soddisfatta da una disciplina che tende ad evitare che la scelta di un difensore comune possa risolversi obiettivamente in veicolo di circolazione tra più imputati del contenuto delle dichiarazioni rese sulla responsabilità di altri imputati;

che la finalità di assicurare la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni garantisce anche il diritto di difesa del destinatario delle dichiarazioni stesse;

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate con riferimento ad entrambi i parametri evocati dai rimettenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle Corti di assise di Palermo e di Agrigento, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0494

N. 215

Ordinanza 20 - 23 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Istruzione dibattimentale - Diritto al silenzio del coimputato che rifiuti l'esame e abbia reso dichiarazioni eteroaccusatorie nel corso delle indagini preliminari - Mancata equiparazione al testimone, con possibilità di contestazione a fini probatori - Prospettata limitazione, priva di giustificazione, del principio del contraddittorio, con disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese da testimoni - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., artt. 64, 503 e 513 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 11 gennaio 2001, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza in data 11 gennaio 2001 il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, «nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio del coimputato anche rispetto a posizioni altrui e non consente la sua sostanziale equiparazione al testimone, legittimando l'introduzione della contestazione a fini probatori»;

Che il rimettente premette che nel corso dell'istruzione dibattimentale sono state acquisite dichiarazioni rese nella fase delle indagini da uno degli imputati che aveva poi rifiutato in dibattimento di sottoporsi ad esame;

Che per effetto delle norme censurate tali dichiarazioni, che costituiscono «elemento fondamentale ... ai fini dell'individuazione delle responsabilità non soltanto dello stesso dichiarante, ma anche dei coimputati», non possono essere utilizzate nei confronti degli altri imputati;

Che a parere del rimettente tale preclusione violerebbe l'art. 111 Cost., il quale garantisce «non tanto e non soltanto» il diritto di difesa, già tutelato dall'art. 24 Cost., ma il metodo dialettico nella formazione della prova, quale strumento per l'accertamento della verità, di modo che appare incompatibile con il precetto costituzionale una disciplina processuale che limita la realizzazione del contraddittorio senza una giustificazione di «rango costituzionale»;

Che sarebbe altresì violato l'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento dell'imputato, cui è consentito «di tacere anche su aspetti della vicenda processuale che non lo riguardano personalmente», nonostante le sue dichiarazioni *erga alios* siano sostanzialmente indistinguibili dalle dichiarazioni testimoniali, rispetto al teste, cui è imposto sempre l'obbligo di rispondere secondo verità;

Che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che gli atti siano restituiti al giudice *a quo* a causa delle profonde modifiche recate al quadro normativo di riferimento dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, successiva all'ordinanza di rimessione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata concerne il diritto al silenzio riconosciuto all'imputato che abbia in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie e il regime della acquisizione e della utilizzazione in dibattimento di tali dichiarazioni;

Che successivamente all'ordinanza di rimessione la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento; in particolare sono stati modificati gli artt. 64, 197, 210, 500, 503, 513 e 526 cod. proc. pen. ed è stato inserito l'art. 197-bis cod. proc. pen., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone;

Che, essendo mutate le norme censurate e l'intera disciplina di riferimento, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0495

N. 216

*Ordinanza 20 - 23 maggio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Rapporti con l'università - Collegamento tra le attività di assistenza, didattica e ricerca - Opzione tra attività intra ed extra-muraria (esclusiva o libero-professionale) e incarichi di direzione - Prospettata violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza nonché di buon andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta modifica del complessivo quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8 e comma 7, commi da 1 a 6 e da 8 a 11; art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97, 33 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419), promossi con n. 22 ordinanze emesse il 5 luglio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, rispettivamente iscritte ai nn. 592, da 717 a 725 e da 741 a 752 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 33, 38 e 39, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di S.A. ed altri, di A. A. ed altro, G. L. ed altri, di M. R. ed altro, F. F. ed altro e della Regione Toscana nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, con ventidue ordinanze del 5 luglio 2000 (pervenute alla Corte il 21 giugno, il 20 ed il 24 agosto del 2001), nel corso di giudizi promossi da docenti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia (*infra*: medici universitari), solleva questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419): art. 5, comma 8, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 5, comma 7, in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché art. 3 quest'ultimo nella parte in cui non prevede una partecipazione diretta degli organi universitari nelle scelte delle aziende ospedaliero-universitarie in materia di collegamento tra le attività di assistenza, didattica e ricerca in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione;

che le ordinanze, con argomentazioni sostanzialmente identiche, censurano l'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i medici universitari esercitano o rinnovano l'opzione prevista dal comma 7 per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva;

che, ad avviso dei rimettenti, la norma, fissando il succitato termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture destinate allo svolgimento dell'attività assistenziale intramuraria, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la loro preventiva identificazione configurerebbe un presupposto dell'opzione e, proprio per questo, la disposizione inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattico-scientifica, in violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento, nonché di buon andamento dell'amministrazione;

che, secondo il t.a.r., l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse — ossia i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 — nonché l'art. 3, nella parte riguardante l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie, violerebbe gli artt. 33 e 76 della Costituzione;

che, in particolare, la configurazione dell'opzione per l'attività assistenziale esclusiva quale requisito per l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma 4 della norma impugnata pregiudicherebbe la compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale ed attività didattica e di ricerca scientifica, assoggettando l'attività assistenziale svolta dal medico universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, in violazione del principio dell'autonomia universitaria;

che, ad avviso del t.a.r., agli organi dell'università sarebbero stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli interessi concernenti l'insegnamento e la ricerca scientifica, tenuto conto sia dei poteri attribuiti al direttore del dipartimento, sia della circostanza che questi risponde della programmazione e della gestione delle risorse al direttore generale e sarebbe tenuto a privilegiare le esigenze dell'attività assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e scientifica, così da non garantire lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca» in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b*) della legge 30 novembre 1998, n. 419;

che, secondo i giudici *a quibus* «la normativa delegata in materia di opzione» (ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché l'art. 3 del d.lgs. n. 517 del 1999 «*in parte qua*») violerebbe gli artt. 33 e 76 della Costituzione, dal momento che il divieto di attribuire al medico universitario, il quale non abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività non garantirebbe «la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, comma 1, lettere *b* e *c* della legge n. 419 del 1998), modificando lo stato giuridico del personale universitario, in violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge-delega;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi fatta eccezione per quello instaurato con l'ordinanza iscritta al n. 750 del registro ordinanze del 2001 con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;

che, ad avviso della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, attribuendo ai medici universitari la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale presso i propri studi, nei

casi di carenza di strutture e di spazi idonei all'interno delle aziende ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle censure riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999;

che, secondo l'interveniente, detta norma, fissando un termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe legata da alcun nesso con il comma 7, e, comunque, i medici universitari, allorquando effettuano la scelta, sono consapevoli degli effetti che ne derivano;

che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure riferite all'art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese, sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano piena disponibilità per la loro realizzazione, ed inoltre le norme censurate non violerebbero il principio di compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattica e di ricerca, poiché i medici universitari che scelgono il rapporto non esclusivo continuano a svolgere l'attività di ricerca e didattica strumentale rispetto a quella assistenziale;

che, secondo la difesa erariale, le censure riferite all'art. 76 della Costituzione sarebbero infondate, dato che la legge-delega ha inteso rafforzare la collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale;

che nei giudizi instaurati con le ordinanze di rimessione iscritte ai numeri 592, 722, 724, 749 e 752 del registro ordinanze dell'anno 2001, si sono costituiti i ricorrenti nei processi principali, facendo sostanzialmente proprie le conclusioni del t.a.r., nonché deducendo, con alcuni atti, il contrasto delle norme impugnate con parametri costituzionali ulteriori rispetto a quelli indicati dalle ordinanze di rimessione;

che nel giudizio promosso dall'ordinanza iscritta al numero 718 del registro ordinanze dell'anno 2001 si è altresì costituita la Regione Toscana parte nel processo *a quo* chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

Considerato che l'identità delle norme impugnate, delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che, nel decidere identiche questioni sollevate dallo stesso t.a.r. del Lazio, questa Corte, con ordinanza n. 394 del 2001, ha affermato che gli atti legislativi e regolamentari, nonché la sentenza n. 71 del 2001, sopravvenuti alle ordinanze di rimessione, hanno influito sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i molteplici profili delle questioni di legittimità costituzionale, richiedendo, conseguentemente, un nuovo esame da parte dei giudici *a quibus* dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza;

che le argomentazioni svolte in detta ordinanza conservano validità anche in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto del presente giudizio;

che, alla luce delle modificazioni sopra indicate, gli atti devono essere restituiti ai rimettenti, affinché procedano ad un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 217

Ordinanza 20 - 23 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Riscossione delle imposte - Esecuzione coattiva - Fissazione del prezzo base dell'incanto - Possibilità di accertamento del valore commerciale dei beni immobili sottoposti ad esecuzione - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento tra cittadini assoggettati a procedura esecutiva ordinaria o a procedura esecutiva per debiti tributari - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 79, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
- Costituzione, art. 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in relazione all'art. 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 2001 dal Tribunale di Forlì nel procedimento civile Grandini Ilario contro il Concessionario per la riscossione dei tributi (CO.R.I.T.) per la Provincia di Forlì — Cesena e Rimini S.p.a., iscritta al n. 583 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 maggio 2001, depositata il 17 maggio 2001, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Forlì ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), «nella parte in cui non prevede la possibilità di accertamento del valore commerciale dei beni immobili sottoposti ad esecuzione esattoriale anche quando il calcolo aritmetico o riferito alla rendita catastale determini un valore notevolmente inferiore a quello reale»;

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata — secondo la quale il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 — renderebbe possibile la vendita all'incanto dei beni pignorati ad un prezzo base di gran lunga inferiore al loro valore di commercio;

che sotto tale profilo la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la palese disparità di trattamento che introdurrebbe tra il cittadino sottoposto a procedura esecutiva ordinaria e quello sottoposto a procedura esecutiva per debiti tributari;

che la possibilità di vendita del bene ad un prezzo inferiore al valore di mercato sarebbe, d'altro canto, suscettibile di danneggiare non soltanto il debitore ma anche lo stesso ente impositore, in tal modo maggiormente esposto al rischio di incapacienza;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, la norma impugnata troverebbe una ragionevole giustificazione nelle esigenze di celerità del soddisfacimento del credito d'imposta, derivanti dalla necessità di assicurare la regolarità del gettito delle entrate tributarie;

che, sotto altro aspetto, la novella del 1999, richiamando per la valutazione automatica del bene il medesimo criterio utilizzato ai fini impositivi, risponderebbe anche ad evidenti ragioni sistematiche.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto non prevede — diversamente dalle norme che regolano l'esecuzione ordinaria — alcuna possibilità di accertamento del valore venale dei beni pignorati ai fini della fissazione del prezzo base dell'incanto;

che il procedimento amministrativo di riscossione coattiva delle imposte non pagate, improntato a criteri di semplicità e di speditezza, risponde all'esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sentenze n. 351 del 1998, n. 415 del 1996, n. 444 del 1995 e n. 358 del 1994; ordinanza n. 455 del 2000);

che non può, quindi, ritenersi ingiustificata la diversità di disciplina, rispetto all'esecuzione ordinaria, riguardante le modalità di determinazione del prezzo base dell'incanto, in quanto il riferimento, in ogni caso, al valore catastale dell'immobile, con esclusione di qualsiasi indagine — e possibili contestazioni — riguardo all'effettivo valore commerciale del bene, è pienamente coerente con l'indicata finalità di tempestiva riscossione dei crediti tributari e d'altro canto si fonda su una ragionevole presunzione di congruità del suddetto valore catastale;

che questa Corte ha dichiarato non fondate questioni sostanzialmente analoghe a quella in esame, riferite alla previgente disciplina, di non difforme contenuto precettivo (sentenze n. 66 del 1986 e n. 83 del 1966);

che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Forlì.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 12

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 aprile 2002*  
(della Regione Veneto)

**Acque pubbliche - Provincia autonoma di Bolzano - Sovracanoni annui per derivazioni di acqua, a scopo idroelettrico, del bacino imbrifero dell'Adige - Determinazione degli importi da parte della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto - Dedotta distrazione dei sovracanoni dalla destinazione ai comuni del territorio del Veneto - Conseguente lesione del principio di autonomia degli enti locali e dell'autonomia finanziaria della Regione Veneto e indebita invasione della sfera di competenza regionale - Deteriore trattamento dei comuni non appartenenti al territorio della Provincia di Bolzano - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione dei principi contenuti nella legge statale n. 959/1953, nonché nell'art. 8 d.P.R. 235/1977 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia) così come modificato dal decreto legislativo n. 463/1999. Istanza di sospensione.**

- Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 14 gennaio 2002, n. 46.
- Cost., artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120.

Nell'interesse della regione del Veneto, in persona del suo Presidente, legale rappresentante *pro-tempore*, on. dott. Giancarlo Galan, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 561 del 15 marzo 2002, rappresentata e difesa, come da mandato a margine al presente atto, dagli avv.ti Romano Morra della Direzione Affari Legali e Guido Viola del Foro di Roma e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Piccolomini n. 34.

Contro provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro-tempore* e nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* per la dichiarazione che non spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano la determinazione delle modalità di riscossione e di ripartizione dei sovracanoni annui per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, per invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione Veneto in violazione degli artt. 3, 5, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e per il conseguente annullamento, previa sospensione incidentale della deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano del 14 gennaio 2002, n. 46, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Trentino - Alto Adige n. 5/I-II del 29 gennaio 2002, n. 2, recante «Revoca della deliberazione n. 2286 del 16 luglio 2001».

F A T T O

L'odierna controversia è nota a codesta ecc.ma Corte Costituzionale in quanto rappresenta l'ennesimo passaggio di una complessa questione già radicata, oltre che avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, anche avanti a codesto ecc.mo Collegio.

La Regione Veneto ha infatti già proposto ricorso sia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge della Provincia Autonoma di Bolzano, che per conflitto di attribuzioni avverso un precedente provvedimento provinciale di cui la deliberazione oggetto del presente giudizio costituisce attuazione.

L'articolazione della vicenda e della relativa disciplina normativa impone quindi di chiarire preliminarmente alcuni aspetti in fatto e in diritto.

La controversia verte in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche a, scopo idroelettrico ed in particolare di c.d. sovracanoni idroelettrici.

La normativa di riferimento è rappresentata, pertanto, dal Testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

La normativa dettata dal T.U. prevede innanzitutto che «Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone governativo» di natura demaniale, quale corrispettivo per l'utilizzo del bene pubblico (art. 35).

L'art. 52 sancisce, inoltre, che «... nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata... a favore dei comuni rivieraschi..., una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua»; mentre all'art. 53 si prevede che: «Il Ministero delle finanze..., può stabilire con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle Provincie, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario...».

Con questa disciplina, quindi, è stato introdotto un complesso sistema con finalità perequative, volto ad indennizzare i comuni rivieraschi per il prelievo delle acque dovute alle grandi derivazioni per uso idroelettrico o di produzione di forza motrice.

La legge n. 959 del 1953 ha completato il predetto sistema e ha previsto l'istituzione da parte del Ministero per i lavori pubblici dei B.I.M. (bacini imbriferi montani) di cui determina il perimetro.

Scopo della legge era quello di distribuire le misure indennitarie dovute dal concessionario di grandi derivazioni non solo fra i comuni rivieraschi ma anche fra gli altri comuni che facevano parte del Bacino Imbrifero.

La medesima legge, inoltre, prevede che la riserva di energia prevista originariamente dall'art. 52 a carico del concessionario venga sostituita dal pagamento di un sovracanone annuo.

Il sistema che si può quindi ricostruire dal coordinamento del T.U. delle acque e della legge n. 959 del 1953 prevede che il concessionario di grandi derivazioni sia tenuto, in primo luogo, al pagamento del canone concessionario per l'uso dell'acqua *ex* art. 35 del T.U. sulle acque di natura demaniale, in secondo luogo, al pagamento di un sovracanone annuo a favore dei comuni ricompresi nel bacino imbrifero montano ed in terzo luogo al sovracanone per comuni rivieraschi di cui all'art. 53 del T.U. delle acque.

I comuni compresi nei B.I.M. possono istituire dei consorzi, obbligatori se i tre quinti del comune ne fanno espressa richiesta.

Qualora il bacino imbrifero sia compreso in più province, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.

Secondo le previsioni di tale legge i sovracanonati devono essere corrisposti ad un fondo comune a disposizione dei consorzi compresi nel perimetro interessato (*ex* art. 14 della legge n. 959 del 1953), e in questo caso il riparto del sovracanone è stabilito di comune accordo tra tutti i consorzi del bacino o in mancanza dal Ministero dei lavori pubblici (*ex* art. 1, tredicesimo comma della legge n. 959 del 1953).

Il Bacino Imbrifero dell'Adige fu costituito con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 703 del 14 dicembre 1994, con successiva ripermimetrazione con decreto ministeriale del 18 luglio 1969.

I comuni inclusi in tale Bacino, in attuazione del disposto legislativo sopra riportato, istituirono dei consorzi per ogni provincia compresa nel Bacino Imbrifero, dando così vita ai seguenti consorzi: Consorzio B.I.M. di Verona, Consorzio B.I.M. di Trento, Consorzio B.I.M. di Belluno, Consorzio B.I.M. di Vicenza, nonché Consorzio B.I.M. di Bolzano.

Questi stessi consorzi, ai sensi della legge n. 99 del 1953 costituirono per la riscossione e la distribuzione dei sovracanonati loro spettanti un fondo, comune, le cui ultime modalità di riparto furono stabilite con un accordo risalente al 18 marzo 1997.

In questo quadro normativo è intervenuta dapprima la legge provinciale di Bolzano n. 13 del 29 agosto 2000 (relativa all'assestamento del bilancio per l'anno 2000), la quale, introducendo la disposizione di cui all'art. 1, comma 2-*bis* della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, ha attribuito alla giunta provinciale il compito di determinare le modalità di riscossione e di destinazione dei sovracanonati posti a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico e spettanti, ai sensi della legge n. 959 del 27 dicembre 1953 ai comuni e ai loro consorzi, compresi nei bacini imbriferi montani, appunto i cosiddetti consorzi B.I.M.

Quest'ultima norma regionale è stata emanata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 463 dell'11 novembre 1999, di modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige, con cui il legislatore aveva delegato alle Province Autonome di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per il rispettivo territorio a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Tuttavia, il legislatore statale, all'art. 1-*bis* del suddetto decreto, aveva dettato i criteri e i limiti della delega, stabilendo che spettassero alla Provincia competente per territorio i proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, compresi i canoni demaniali di concessione, e che la materia delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, con relativi canoni demaniali, venisse disciplinata con legge provinciale, nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.

Con successiva deliberazione di giunta provinciale del 18 settembre 2000, n. 3470, oggetto di autonomo ricorso avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche da parte dei consorzi imbriferi montani dell'Adige, con intervento della Regione del Veneto, la Giunta provinciale aveva dato attuazione all'art. 3 della legge provinciale n. 13 del 2000, prevedendo che la Provincia Autonoma di Bolzano introitasse, oltre ai canoni di concessione, anche i sovracanonici dovuti ai consorzi B.I.M. dell'Adige, e ciò in aperta violazione con quanto previsto dalla legge n. 959 del 1953.

In sede di impugnazione di tale deliberazione, tanto i ricorrenti quanto l'interveniente avevano in via preliminare sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-*bis* della legge provinciale n. 10 del 1983, così come introdotto dall'art. 3, comma 3 della legge provinciale n. 13 del 2000, per la violazione degli artt. 3, 5 e 128 della Costituzione in relazione coa all'art. 1, sedicesimo comma del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999, sostenendo che la disposizione di modifica delle norme attuative dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige consentiva alle Province Autonome l'introito dei soli canoni demaniali dovuti dal concessionario a titolo di corrispettivo per lo sfruttamento di un bene pubblico, e non già dei sovracanonici *ex lege* n. 959 del 1953, totalmente differenti per funzione e natura.

Si tratta, infatti, di distinte tipologie di imposizioni patrimoniali: l'una, il canone concessorio ha carattere demaniale, l'altra, il sovracanone, non ha carattere demaniale, bensì natura di indennizzo a fronte del mancato utilizzo dell'acqua, nonché delle conseguenze sopportate dall'ente locale in dipendenza della costruzione e dell'esercizio degli impianti idroelettrici.

Con ordinanza in data 20-23 luglio 2001, ad esito dell'udienza fissata per la discussione della sospensione dell'efficacia della deliberazione provinciale n. 3470 del 18 settembre 2000, il giudice delegato ha sospeso le disposizioni in essa contenute ritenendo di dover interpretare secondo Costituzione l'art. 1, comma 2-*bis* della legge provinciale n. 10/1983.

Quest'ultima ordinanza infatti afferma che «... la predetta delega, da un lato dispone in ordine ai canoni demaniali di concessione e non anche ai sovracanonici di cui all'art. 9 della legge n. 959 del 1953, affermando così la non assimilabilità dei secondi ai primi; dall'altro impone alla legge provinciale il rispetto dei principi della legislazione statale». Ed il «sistema organizzatorio consortile — con la connessa attribuzione del predetto sovracanone ad un apposito fondo comune da ripartirsi in base ad un accordo fra i consorzi medesimi, per essere impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana (art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959) — investite l'autonomia comunale e costituiscono espressione di un principio della legislazione statale».

In data 16 luglio 2001 e quindi nell'imminenza dell'udienza per la discussione della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, tenutasi il 20 luglio 2001, la Giunta Provinciale di Bolzano adottava una nuova deliberazione in materia di sovracanonici (deliberazione n. 2286, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma n. 31 del 31 luglio 2001) che, pur revocando la precedente deliberazione n. 3470 del 18 settembre 2000, ne manteneva inalterato il contenuto sostanziale.

Quest'ultima deliberazione infatti ribadiva il principio secondo il quale i sovracanonici di cui alla legge n. 959 del 1953 posti a carico dei concessionari degli impianti idroelettrici siti in Provincia Autonoma di Bolzano sono introitati direttamente dalla Provincia stessa.

In particolare il complesso sistema di ripartizione dei sovracanonici descritto dalla delibera prevede che siano versati al Consorzio B.I.M. di Bolzano sia i sovracanonici spettanti ai comuni o ai consorzi B.I.M. ai sensi della legge n. 959 del 1953, sia i sovracanonici spettanti ai comuni rivieraschi di cui all'art. 53 del r.d. 11 dicembre 1993, n. 1775 e successive modifiche. Mentre però questi ultimi, una volta sottratta la quota spettante alla Provincia, vengono distribuiti tra i comuni rivieraschi, i sovracanonici dovuti ai Consorzi B.I.M. vengono in parte destinati alla medesima Provincia e, per la restante parte, al Consorzio B.I.M. di Bolzano, attraverso modalità da stabilirsi tramite accordo fra il medesimo Consorzio e la Provincia.

In tal modo, la deliberazione ribadisce che i sovracanonici di cui alla legge n. 959 del 1953 spettano alla Provincia Autonoma, in violazione dei principi previsti dalla legislazione statale secondo cui tali proventi, destinati ad alimentare un fondo comune, sono a beneficio dei comuni o dei loro consorzi compresi nel bacino imbrifero montano che, in accordo fra loro, stabiliscono le rispettive quote di ripartizione.

Con una successiva nota del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano in data 9 ottobre 2001, prot. n. 5.3/14.02.02/BB/17399, recante, «Canoni e sovracanonici sulle concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico — articolo 2-bis — legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 e secc. mod.», la Provincia di Bolzano ha dettato altresì disposizioni interpretative del provvedimento impugnato.

Entrambe questi provvedimenti sono stati impugnati avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche con ricorso in data 9 novembre 2001, con riproposizione, in via preliminare, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-bis della legge provinciale n. 10 del 1983, come introdotto dall'art. 3, comma 3 della legge provinciale n. 13 del 2000.

Insistendo sulla propria pretesa volta ad introitare i sovracanonici idroelettrici, la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 4324 del 10 dicembre 2001 avente ad oggetto: «Revisione della misura dei sovracanonici per impianti idroelettrici», ha provveduto alla determinazione degli importi dei sovracanonici annui per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Avverso questo provvedimento, palesemente lesivo delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione Veneto, l'amministrazione regionale ha proposto ricorso in data 4 marzo 2002 per conflitto di attribuzioni avanti codesta Ecc.ma Corte.

Da ultimo, con l'art. 44 della legge provinciale di Bolzano n. 19 del 28 dicembre 2001 avente ad oggetto: «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2002)», il legislatore provinciale, sul presupposto della propria competenza ad introitare i sovracanonici di cui alla legge n. 959 del 1953, prevede che questi ultimi «sono versati alla Provincia contestualmente al pagamento dei canoni demaniali».

Con atto in data 4 marzo 2002 è stato proposto ricorso in via principale, avanti codesta ecc.ma Corte, da parte della Regione Veneto, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa disposizione di legge. In questo contesto si inserisce l'ennesimo provvedimento provinciale oggetto dell'odierna impugnazione, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano del 14 gennaio 2002, n. 46, con il quale si revoca la precedente deliberazione n. 2286 del 16 luglio 2001, disponendo espressamente che restino validi i provvedimenti assunti in esecuzione della stessa.

Anche quest'ultimo provvedimento, adottato, al pari del precedente, già censurato per conflitto di attribuzioni, in attuazione dell'art. 1, comma 2-bis della legge provinciale n. 19 del 1983, nonché in attuazione dell'art. 44 della legge provinciale n. 19 del 2001, risulta palesemente lesivo delle competenze della Regione del Veneto per i seguenti motivi di

## D I R I T T O

Come già anticipato in fatto, il provvedimento che con il presente ricorso si impugna costituisce (per il momento) l'ultimo atto di una lunga vicenda che ha comportato una grave lesione della sfera delle competenze della Regione del Veneto.

Con quest'ultimo provvedimento, in particolare, la Provincia Autonoma di Bolzano ha realizzato un'inammissibile ingerenza nelle competenze, costituzionalmente attribuite alla Regione Veneto in materia di grandi derivazioni d'acque pubblica a scopo idroelettrico nonché nella sfera territoriale della stessa, in quanto ha ribadito l'efficacia degli atti adottati in base alla deliberazione n. 2286 del 16 luglio 2001, con ciò riconfermando la propria competenza a determinare le modalità di riscossione e di ripartizione dei sovracanonici idroelettrici e ciò anche per quei proventi che devono essere riscossi nel territorio del Veneto.

Tale ingerenza si accompagna altresì alla distrazione dei proventi derivanti dai sovracanonici dalla loro destinazione ai comuni del territorio del Veneto e quindi alla popolazione della regione, della quale l'amministrazione ricorrente è soggetto esponenziale.

1. — Violazione degli artt. 117 e 118 della costituzione; violazione del decreto legislativo n. 463 del 1999; violazione del decreto legislativo n. 463 del 1999; violazione del decreto legislativo n. 112 del 1998; violazione del decreto legislativo n. 79 del 1999; violazione della legge n. 959 del 1953.

Con il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, di modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige di cui al d.P.R. n. 235 del 1977 in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica, il legislatore ha delegato alle Province Autonome l'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per il rispettivo territorio a decorrere dal 1° gennaio 2000 (art. 1-*bis*), circoscrivendo l'oggetto della delega di funzioni e, dettando limiti alla potestà legislativa provinciale nella materia delegata. Stabilisce infatti il legislatore statale che spettano alla Provincia, competente per territorio i proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, compresi i canoni demaniali di concessione, e che la materia delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, con relativi canoni demaniali, viene disciplinata con legge provinciale, nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.

Il legislatore sembra, quindi, aver configurato in capo alla Provincia Autonoma un'ipotesi di potestà legislativa concorrente soggetta, come tale, al limite derivante dal rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore e nella fattispecie del T.U. delle leggi sulle acque pubbliche di cui r.d. n. 1775 del 1933, come, modificato, in materia di sovracanon, dalla legge n. 959 del 1953.

Ma oggetto della suddetta delega, che, è anche, la materia oggetto della potestà legislativa provinciale di tipo concorrente, è la funzione concessoria relativamente alle grandi derivazioni di acque pubbliche e non già la determinazione delle modalità di riscossione e ripartizione dei proventi derivanti dai sovracanon spettanti ai comuni ed ai loro consorzi ricompresi nel bacino imbrifero montano.

Rientra infatti nell'ambito della competenza provinciale la potestà di disciplinare modalità di determinazione e riscossione dei canoni demaniali, in quanto corrispettivo della concessione, restando invece sottratta ad essa ogni determinazione in ordine ai sovracanon.

Ciò in quanto canoni demaniali e sovracanon B.I.M., come già ritenuto anche dal giudice delegato del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con ordinanza 20-23 luglio 2001 resa nella controversia *de qua*, non sono in alcun modo assimilabili, essendo proventi del tutto diversi per natura giuridica e funzione.

Mentre, infatti, i primi costituiscono il corrispettivo per l'utilizzo dell'acqua come bene pubblico, i sovracanon non hanno invece carattere di provento di natura demaniale perché è completamente differente il loro presupposto in quanto non sono il corrispettivo dell'uso di un bene pubblico bensì una misura indennitaria posta a carico del concessionario a fronte del mancato utilizzo dell'acqua, nonché delle conseguenze sopportate dall'ente locale in dipendenza della costruzione e dell'esercizio degli impianti elettrici.

In tema di sovracanon B.I.M. la giurisprudenza ha infatti chiarito che gli stessi rispondono alla funzione di reintegrazione delle risorse degli enti territoriali interessati, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'autonomia locale (in tal senso Tribunale Sup.re Acque n. 44 del 10 dicembre 1985 e n. 97 del 14 ottobre 1993) e che ciascun comune o consorzio «è titolare, per la quota di sovracanon ad esso attribuita ed indipendentemente dalla effettiva utilizzazione della concessione, di un diritto soggettivo di credito nei confronti del concessionario tenuto alla contribuzione» (Tribunale Sup.re 10 luglio 1985, n. 44).

Inoltre, che nella fattispecie lo Stato abbia inteso delegare alle province autonome l'esercizio della sola funzione concessoria, con conseguente introito dei soli canoni demaniali, risulta ancor più evidente se si considera che l'opposta conclusione finirebbe per confliggere con il principio generalissimo in virtù del quale «*nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*».

Pertanto, in base alla delega statale, la provincia autonoma può legittimamente introitare i soli canoni concessori e non già i sovracanon che già in precedenza non riscuoteva lo Stato, essendo essi proventi spettanti ai comuni ricompresi nei bacini imbriferi montani.

Nel quadro normativo così delineato, la Provincia Autonoma di Bolzano, ha disposto non solo in materia di canoni demaniali, ma anche di sovracanon, facendosene destinataria, e ciò in attuazione della sua legge provinciale n. 13 del 29 agosto 2000, ed in particolare dell'art. 3 avente ad oggetto «Modifiche alla legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 recante «Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica», nonché in attuazione dell'art. 44 della successiva legge provinciale n. 19 del 28 dicembre 2001.

Ciò ha fatto dapprima con la deliberazione n. 3470/2900, poi con la successiva deliberazione n. 2286 del 16 luglio 2001 di revoca della precedente e riproduttiva del suo contenuto, indi con il provvedimento del 10 dicembre 2001 n. 4524 inerente la determinazione dell'importo dei sovracani e, da ultimo, con la deliberazione 14 gennaio 2002, n. 46 che con il presente ricorso si impugna.

Tali provvedimenti sono stati adottati in aperta violazione dei principi contenuti nel T.U. delle leggi sulle acque pubbliche, principi che sono rinvenibili nel complesso sistema con finalità perequative, introdotto con la disciplina di modifica del testo unico operata con la legge n. 959 del 1953.

Infatti questa legge, in omaggio alla *ratio* secondo cui gli effetti negativi conseguenti alla portata d'acqua connessa alle opere di derivazione sono necessariamente sopportati da tutti i comuni siti all'interno del perimetro del bacino imbrifero montano, ha dato vita ad un'organizzazione consortile costituita dai comuni compresi nei bacini imbriferi montani con lo scopo di amministrare e gestire, attraverso accordi fra i soggetti consorziati, un fondo comune. Tale fondo è alimentato unicamente dai proventi derivanti dai sovracani ed è costituito come patrimonio di scopo, normativamente vincolato a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana non di competenza dello Stato.

Questi principi sono senza dubbio da ritenere principi fondamentali della legislazione statale e, come tali, vincolo e limite alla legislazione provinciale concorrente.

In tal senso si è, peraltro, chiaramente espresso anche il giudice delegato del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella citata ordinanza 20-23 luglio 2001, ritenendo che «il sistema organizzatorio consortile — con la connessa attribuzione del predetto sovracano ad un apposito fondo comune da ripartirsi in base ad accordo fra i consorzi medesimi, per essere impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana — investe l'autonomia comunale e costituisce espressione di un principio della legislazione statale».

Risulta quindi quantomai evidente l'illegittimità costituzionale per invasione delle competenze della Regione del Veneto tanto delle citate norme provinciali già oggetto di eccezione di incostituzionalità, quanto delle deliberazioni attuative n. 3470 del 2000, n. 2286 del 2001, n. 4524 del 10 dicembre 2001 già oggetto di autonome impugnazioni avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche e, relativamente a quest'ultima, oggetto altresì di precedente ricorso per conflitto di attribuzioni avanti questa ecc.ma Corte, ma anche della successiva deliberazione n. 46 del 14 gennaio 2002 che qui si impugna.

Quest'ultimo provvedimento, infatti, al pari dei precedenti, ha violato i criteri ed i limiti imposti dal legislatore all'esercizio della delega in materia di grandi derivazioni idroelettriche, nonché i limiti imposti dal d.lgs. n. 463 del 1999 alla, potestà legislativa provinciale, sovvertendo l'intero assetto normativo previsto dalla legge n.959 del 1953.

E nell'incorrere in tali violazioni, il provvedimento impugnato ha invaso la sfera di competenza in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche attribuita alla Regione Veneto dagli artt. 117 e 118 Cost. per il tramite della norma legislativa interposta di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acque pubbliche, nonché alla determinazione dei canoni di concessione ed all'introito dei relativi proventi, sono state trasferite alle regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, fatta eccezione per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, disciplinate dal successivo d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 di recepimento della direttiva CE 96/92.

Con questo decreto viene completato il trasferimento delle funzioni alle regioni ed alle province autonome in materia di concessioni di grandi derivazioni, con espressa esclusione di quelle che interessano più regioni o, province autonome, le quali devono essere rilasciate d'intesa dalle regioni, o province autonome interessate o, in mancanza, dallo Stato.

L'intera disciplina ha trovato attuazione nella Regione Veneto con la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Anche in materia di concessioni di grandi derivazioni, dunque, il legislatore, qualora la derivazione interessi il territorio di più regioni e/o province autonome, ha necessariamente escluso che la relativa funzione possa essere unilateralmente esercitata da una sola regione e/o provincia autonoma.

E sul punto recentemente anche questa ecc.ma Corte, con sentenza n. 353 del 2001, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 463 del 1999 per lesione dell'autonomia della Regione Veneto, ha ritenuto che il necessario coordinamento fra Stato, Regioni e Province autonome previsto dalla legge ai fini della definizione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, debba assicurare l'effettiva partecipazione paritaria di tutte le regioni e province autonome.

Orbene, se in materia di utilizzazione di acque pubbliche che interessino il territorio di più regioni e/o province autonome vale il principio testé richiamato relativamente alla parità di intervento delle stesse, sia ai fini dell'attività di pianificazione, sia ai fini dell'esercizio della funzione concessoria, ciò non può non valere, a maggior ragione, per l'attività di gestione dei sovracani; attività che, in assenza di accordo fra le regioni e/o province autonome interessate, non può certamente essere esercitata unilateralmente da una sola regione e/o provincia autonoma, e deve essere necessariamente riservata al coordinamento statale.

E ciò è ancor più vero se si ha riguardo alla recente modifica del titolo V della Costituzione ad opera della legge Costituzionale n. 3 del 2001 che, da un lato amplia la potestà normativa regionale, dall'altro riserva allo Stato le materie che richiedono una indispensabile uniformità di disciplina, all'interno del territorio nazionale.

Altro profilo di illegittimità derivata della deliberazione provinciale, impugnata è dato dalla violazione dell'art. 8 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige in materia di energia) che prevede la possibilità di attribuire i compiti dei consorzi dei comuni di cui alla legge n. 959/1953 alle comunità montane od ad altri enti di diritto pubblico «qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati». La medesima norma prosegue prevedendo che i consorzi B.I.M. o gli enti che li sostituiscono «possano cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracane di cui all'art. 1 della legge n. 959/1953».

Nel caso di specie, come già ampiamente rilevato, la provincia Autonoma di Bolzano ha unilateralmente deciso in ordine alla riscossione e ripartizione dei sovracani, privando, di fatto, i consorzi B.I.M. Adige veneti delle loro competenze in ordine alla gestione ed alle modalità di ripartizione del fondo comune. E ciò in aperta violazione di una legge con natura di legge rinforzata, quale il decreto legislativo contenente le norme attuative dello statuto speciale, approvato con d.P.R. n. 235/1977.

In definitiva, ciò che emerge con chiarezza dalla norma di cui al citato art. 8 è l'intento del legislatore statale di mantenere la titolarità del diritto derivante dai sovracani idroelettrici in capo ai comuni del B.I.M., principio, questo, che non potrebbe trovare smentita nel medesimo testo di legge, come vorrebbe la Provincia Autonoma di Bolzano, laddove si prevede la delega alle province dell'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni.

Invero, quest'ultimo provvedimento, che pure dispone la revoca della precedente deliberazione n. 2286 del 16 luglio 2001, tradisce una presa di coscienza da parte dell'amministrazione provinciale dell'illegittimità della suddetta delibera ed un intento di procedere al ritiro della medesima attraverso un provvedimento di annullamento d'ufficio, impropriamente definito come revoca.

Tuttavia la Provincia Autonoma voleva comunque assicurarsi la piena validità ed efficacia degli atti adottati sulla base della deliberazione «revocata», tant'è che lo ha espressamente previsto nel provvedimento impugnato nonostante l'istituto della revoca abbia già di per sé efficacia non retroattiva.

Ciò peraltro conferma come in realtà non di revoca si tratti, bensì di un annullamento d'ufficio disposto per vizi di legittimità originari dell'atto, provvedimento del quale si è inteso escludere la naturale efficacia retroattiva.

## 2. — Violazione degli artt. 5, 117, 118 e 120 della Costituzione.

Ma anche ad esito della riforma costituzionale del titolo V della Carta fondamentale si deve ritenere che il provvedimento impugnato integri una violazione dell'art. 17 Cost.

Va infatti rilevato che, sotto il profilo contenutistico, il provvedimento provinciale, attuativo della normativa provinciale di cui alle leggi n. 13 del 2000 e n. 19 del 2001, detta una disciplina che non tiene in adeguata considerazione l'esigenza di tutela dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento dettata dagli artt. 5 e 120 della Costituzione e si rivela gravemente contrastante con il principio di sussidiarietà costituzionalizzato nella norma di cui al novellato art. 118.

Non appare discutibile infatti che la provincia autonoma di Bolzano abbia obliterato nel modo più assoluto la funzione di coordinamento dello Stato in presenza di potestà che siano fra loro concorrenti, ponendosi in aperto contrasto con l'art. 120 della Costituzione che, nel richiamare l'esigenza di tutela dell'unità giuridica ed economica dello Stato, si riferisce precisamente a questa esigenza di coordinamento ed armonizzazione necessariamente spettante allo Stato.

Ma la provincia autonoma, nel definire le modalità di riscossione e ripartizione dei proventi derivanti dai sovracani, funzione che invece, in base ad una corretta applicazione del principio di legge, spetterebbe allo Stato, è incorsa altresì nella violazione del principio di sussidiarietà verticale.

Il significato del principio di sussidiarietà è infatti quello di avvicinare il più possibile, in un processo ascendente il livello decisionale alla comunità interessata.

Tuttavia è altrettanto vero che, in base al medesimo principio, le funzioni sussidiarie devono necessariamente far capo all'ente del livello superiore proprio perché l'ente inferiore o non dispone delle capacità per esercitarle oppure le stesse funzioni esigono un esercizio unitario da parte del livello di governo superiore.

Tale è infatti il caso di specie. Le funzioni di coordinamento fra i vari Consorzi che la legge n. 959 del 1953 assegnava al Ministero dei lavori pubblici non possono ritenersi trasferibili alla regione o ad una provincia autonoma perché esse, in base al principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate da quest'ultimo ente ma esigono, sul piano logico prima ancora che giuridico, che il loro esercizio, che presuppone una posizione di superiorità rispetto agli altri enti, debba necessariamente far capo allo Stato.

### 3. — Violazione del limite del territorio.

È inoltre altrettanto evidente la violazione del principio generale di territorialità ad opera del provvedimento impugnato.

Il limite del territorio quale ambito spaziale di validità del proprio ordinamento, com'è noto, vale per ogni regione — sia a statuto ordinario, che a statuto speciale — e/o provincia autonoma e costituisce il limite inderogabile all'espandersi di ogni potere regionale/provinciale.

Peraltro, l'esistenza stessa del limite territoriale è una logica conseguenza, dello stesso carattere di ente territoriale della regione/provincia autonoma è della struttura regionalista dello Stato Italiano.

Appare quindi chiaro che un provvedimento provinciale, seppure adottato in attuazione di una norma provinciale, non può in nessun caso pretendere di dettare una disciplina relativa a situazioni o a rapporti radicati al di fuori del proprio territorio, dovendo invece perseguire interessi propri della comunità provinciale, collegati al territorio della provincia, inteso come misura della loro dimensione» (vedi Corte cost., sent. n. 68 del 1990).

Nella fattispecie oggetto della presente controversia la provincia autonoma, introitando i sovracanonici B.I.M. dovuti dai concessionari siti nel proprio territorio, sottrae tali proventi dal fondo comune con il risultato di espropriare illegittimamente i consorzi B.I.M. siti in territorio veneto di gran parte delle loro entrate e quindi compromettendone seriamente la sopravvivenza.

Giova, da ultimo, ricordare che, in base alle argomentazioni sopra esposte, il giudice delegato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella controversia *de qua*, ha ritenuto di non rimettere gli atti alla Corte costituzionale per l'incidente di costituzionalità relativamente all'art. 3 della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 2000, legge di cui il provvedimento impugnato costituisce attuazione limitandosi ad indicare l'unica interpretazione conforme a costituzione della norma in oggetto.

La soluzione prescelta da parte del tribunale superiore delle acque pubbliche quindi, nel ritenere superfluo investire codesta ecc.ma Corte della questione, dimostra l'assoluta infondatezza e pretestuosità dell'interpretazione della normativa statale operata da parte della provincia e che questa ha cercato di trasfondere nella norma di legge provinciale.

Va tuttavia richiamata l'attenzione sulla pervicace ed ostinata volontà della provincia di Bolzano di affermare tale erronea interpretazione emanando la nuova norma di legge, l'art. 44 della legge provinciale n. 19 del 2001, anch'essa costituente presupposto normativo del provvedimento censurato.

### 4. — Violazione degli artt. 5 e 119 della costituzione.

Il chiaro intento della provincia autonoma di Bolzano con il provvedimento impugnato di gestire i sovracanonici B.I.M., determinandone modalità di riscossione e di riparto, con conseguente introito dei relativi proventi, si traduce in una violazione dell'art. 5 della Costituzione anche sotto il profilo della lesione del principio dell'autonomia e del decentramento delle funzioni a favore degli enti locali siti in territorio veneto rispetto ai quali l'amministrazione ricorrente è soggetto esponenziale.

La legge statale, come già evidenziato, attribuisce infatti ai comuni ed ai loro consorzi compresi nel bacino imbrifero montano, in accordo fra loro, le funzioni di gestione del fondo comune all'interno del quale devono confluire i proventi derivanti dai sovracanonici.

Ma il contrasto si estende altresì all'art. 119 Cost. nel testo novellato dalla riforma introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Questa norma prevede che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni abbiano autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa e che per questo dispongano di risorse autonome. Nel modellare un sistema di «federalismo solidaristico», il terzo comma della norma prevede espressamente che la legge dello Stato debba istituire un «fondo perequativo», per quei territori che dispongano di una minore capacità fiscale per abitante.

In questo rinnovato scenario, il provvedimento che con il presente ricorso è censurato, appare gravemente contrastante con i nuovi principi della materia.

Non è in dubbio infatti che esso sia in grado di cagionare una gravissima compressione all'autonomia finanziaria dei comuni interessati, le cui finanze, già rigidamente vincolate dall'esigenza del rispetto del patto di stabilità e crescita, si trovano a perdere un rilevante cespite da impiegare, come prescritto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il progresso economico e sociale delle popolazioni e per opere di sistemazione montana.

L'iniziativa assunta dalla provincia autonoma di Bolzano si rivela infatti quanto mai sprezzante e noncurante dei principi normativi in tema di «federalismo fiscale».

Il corretto funzionamento del sistema finanziario in un sistema federalista, sia in senso pieno che, come nel nostro ordinamento, in senso tendenziale e con connotazioni di carattere solidaristico, non può che poggiare sulla previsione di meccanismi perequativi, ma, ancor più, presuppone l'esistenza di un rapporto di leale e corretta collaborazione con le varie entità che compongono l'ordinamento, che devono in ogni caso rispettare le prerogative degli altri protagonisti della vita istituzionale.

Non è chi non veda come la provincia di Bolzano, nella presente vicenda, abbia dimostrato di voler scientemente e deliberatamente conculcare azzerare le legittime spettanze finanziarie delle altre amministrazioni; comunali rientranti nel territorio della Regione del Veneto arrogandosene indebitamente il diritto, realizzando una azione di tale gravità, sul piano dei rapporti fra enti da non evocare precedenti.

Va da ultimo ulteriormente precisato che l'interesse della regione a denunciare tale violazione discende *de plano* dalla sua natura di ente esponenziale degli interessi della popolazione insediata nel suo territorio, ivi compreso quello di godere delle positive ricadute derivanti dalla introitazione degli importi dovuti a titolo di sovracanon.

5. — Violazione degli artt. 97 e 3 della Costituzione in relazione alla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Infine il provvedimento provinciale censurato contrasta con il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione in relazione alla legge n. 959 del 1953.

La provincia autonoma, infatti, disponendo unilateralmente l'introito dei proventi derivanti dai sovracanon da ripartire con il Consorzio B.I.M. di Bolzano, ha, da un lato illegittimamente espropriato i comuni veneti di un'entrata patrimoniale loro attribuita dalla legge con vincolo di destinazione al perseguimento di un pubblico interesse, dall'alto ha operato un indebito trattamento di favore a vantaggio del solo Consorzio B.I.M. della provincia di Bolzano.

Inoltre la provincia autonoma, nell'arrogarsi la potestà di stabilire le modalità di riscossione e di riparto dei sovracanon B.I.M., è incorsa nella violazione della legge n. 959 del 1953 per la parte in cui essa prevede un principio di parità fra i consorzi B.I.M. ai fini del riparto del sovracanon, cosicché tale ripartizione deve avvenire mediante accordo fra gli stessi o, in mancanza, per l'effetto di un provvedimento del Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso di specie, invece, la provincia autonoma di Bolzano, con la norma censurata, vorrebbe unilateralmente modificare le modalità di riscossione e di riparto dei sovracanon, stravolgendo gli assetti economici all'interno del B.I.M. Adige.

Sotto questo profilo il contrasto si estende anche all'art. 3 (Cost. in relazione ai principi di cui alla legge n. 959 del 1953, in quanto la norma provinciale ha determinato un'indebita disparità di trattamento fra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano dell'Adige ed in particolare fra comuni appartenenti alla provincia di Bolzano e comuni non situati all'interno di questo territorio, fra cui i comuni siti in territorio veneto, che dalla disciplina provinciale subiscono un grave pregiudizio.

Sull'istanza di sospensione: la fondatezza del ricorso risulta da quanto precede; ricorrono inoltre quelle «gravi ragioni» che consentono di ottenere anche la sospensione, in pendenza di giudizio, dell'efficacia dell'atto che ha determinato il conflitto di attribuzioni.

L'illegittima determinazione delle modalità di riscossione e di riparto dei sovracanon determinata dal provvedimento che qui si censura risulta infatti idonea a determinare un gravissimo pregiudizio tanto ai Consorzi dei Bacini imbriferi, la cui stessa sopravvivenza è messa in discussione dalla distrazione delle risorse da parte del provvedimento della provincia autonoma, quanto anche dei comuni che si trovano ad essere privati di un cespite di sicuro rilievo negli scarni bilanci comunali.

Non va dimenticato infine l'interesse a riaffermare la certezza dell'interpretazione della normativa in materia a fronte del gravissimo comportamento della provincia autonoma di Bolzano.

Da ultimo, sulla base di quanto sopra argomentato ed in considerazione dell'atteggiamento della provincia autonoma di Bolzano volto ad insistere, con il provvedimento che qui si impugna, in modo arrogante e temerario

su un'interpretazione erronea e capziosa della normativa statale, anche in spregio di quanto già statuito dal tribunale superiore delle acque pubbliche, questo patrocinio chiede che codesta ecc.ma Corte voglia disporre la condanna alla rifusione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

*Si chiede che codesta ecc.ma Corte voglia accertare e dichiarare, previa sospensione incidentale dell'impugnato provvedimento, che non spetta alla provincia autonoma di Bolzano la determinazione delle modalità di riscossione e di ripartizione dei sovracanonni annui per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato con ogni consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese.*

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 parte ricorrente dichiara che il presente provvedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e segg. c.p.c., è di valore indeterminabile.*

*Si producono i seguenti documenti:*

- 1) *Deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio n. 561 del 15 marzo 2002.*
- 2) *Deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 46 del 14 gennaio 2002.*
- 3) *Deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 2286/2001.*
- 4) *Deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 3470/2000.*
- 5) *Deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 4524/2001.*

Venezia - Roma, addì 21 marzo 2002

AVV. Romano MORRA - AVV. Guido VIOLA

02C0305

N. 13

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 aprile 2002  
(della Regione autonoma della Sardegna)*

**Elezioni - Regione Sardegna - Decadenza di consigliere regionale deliberata in data 31 maggio 2001 dal Consiglio regionale per sopravvenuta incompatibilità (elezione alla Camera dei deputati) - Annullamento della predetta delibera regionale con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 15 novembre 2001 - Dichiarazione di decadenza, a seguito di azione popolare, dello stesso consigliere con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 257 del 25 marzo 2002 - Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Sardegna - Lamentata illegittima disapplicazione, da parte del Tribunale di Cagliari, della normativa regionale disciplinante la fattispecie (*in primis* la legge regionale n. 71/1979) ed applicazione della legge statale n. 154/1981 - Dedotta lesione della sfera di competenza del Consiglio regionale in tema di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali.**

- Sentenza Tribunale di Cagliari in data 25 marzo 2002, n. 257.
- Costituzione, art. 116; Statuto Regione Sardegna, art. 27.

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente *pro-tempore* on. Mauro Pili, giusta deliberazione della Giunta regionale del 27 marzo 2002, rappresentata e difesa — in virtù di procura a margine del presente atto — dal prof. avv. Roberto Nania, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Carlo Poma n. 2;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto della sentenza n. 257/02 del 25 marzo 2002 (ricorso numero R.G. 8421/01) con cui il Tribunale di Cagliari ha dichiarato che «Nuvoli Giovanni Paolo è decaduto dalla carica di consigliere del Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna».

## F A T T O

Con delibera in data 31 maggio 2001, il Consiglio regionale della Sardegna su proposta della Giunta per le elezioni — in ragione della sopravvenuta incompatibilità di un proprio componente risultato eletto alla Camera dei deputati e della partecipazione di questi nella detta qualità alle attività deliberative della Camera di appartenenza — ne stabiliva la decadenza da Consigliere regionale.

Tale delibera consiliare, impugnata dal consigliere decaduto, veniva annullata dal Tribunale civile di Cagliari che, con la sentenza n. 2598/01, ripristinava il ricorrente nella carica di consigliere.

Avverso la decisione del tribunale, la Regione autonoma della Sardegna sollevava conflitto innanzi a codesta Corte deducendo la illegittima invasione, interferenza e/o menomazione delle attribuzioni costituzionalmente riservate al Consiglio regionale (il relativo ricorso veniva iscritto nel registro conflitti con il numero 4/02).

Nelle more interveniva la sentenza n. 257/02 impugnata con il presente ricorso, con la quale sempre il medesimo Tribunale di Cagliari — a seguito, questa volta, di azione popolare esercitata da un elettore del Consiglio regionale — dichiarava decaduto lo stesso Consigliere precedentemente reintegrato.

Anche tale ulteriore sentenza assume portata lesiva rispetto alle attribuzioni costituzionali del Consiglio regionale, così come dedotto nel precedente conflitto; sicché a suo carico devono essere reiterate le medesime censure in quella sede denunziate.

## D I R I T T O

1. — In primo luogo, si eccepisce la insussistenza del potere giurisdizionale (quale che ne possa essere l'organo giudicante che se ne arroghi l'esercizio) di conoscere ricorsi aventi ad oggetto la materia delle incompatibilità e delle relative decadenze dei consiglieri regionali sardi, e segnatamente quelli che, come nella specie, si attengano alla specifica fattispecie di incompatibilità concernente la contemporanea posizione di parlamentare ai sensi dell'art. 17 comma 2 dello Statuto della Regione Sardegna e dell'art. 122 comma 2 della Costituzione.

Che si tratti di materia sottratta alla cognizione del potere giurisdizionale dello Stato, siccome attribuita in via esclusiva al Consiglio nel quadro dell'ordinamento costituzionale della Regione Sardegna, è comprovato — ad avviso della ricorrente — sia dall'assenza in tale ordinamento di una qualunque disposizione di legge che riconosca, appunto, agli organi della giurisdizione la cognizione di gravami in tale materia, sia dalla pluralità delle disposizioni regionali che al riguardo deferiscono ogni potere cognitivo al Consiglio regionale sardo.

Sotto il primo profilo, è da rammentare che codesta Corte costituzionale, con la sentenza n. 85/1988, ha escluso in termini univoci che la normativa in tema di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge n. 154/1981, riguardante i consiglieri delle regioni ad autonomia ordinaria, fosse mai applicabile all'ordinamento sardo (essendo all'uopo indispensabile, in forza dello Statuto, l'intervento di apposita legge statale, ed oggi regionale a seguito della legge costituzionale n. 2/2001). Ne deriva la conferma di quanto sopra dedotto, posto che egualmente inapplicabile all'ordinamento sardo deve ritenersi l'art. 7, della menzionata legge n. 154 (là dove fosse ancora in vigore, nonostante la intervenuta abrogazione di tale legge da parte dell'articolo 274 della legge n. 267/2000), con il quale è disciplinato il procedimento in sede giurisdizionale per l'impugnativa delle deliberazioni degli organi consiliari in punto di ineleggibilità e di incompatibilità.

A fronte di ciò — passando ora al secondo degli elementi probatori preannunciati — l'art. 82 della legge regionale n. 7/1979 statuisce puntualmente che «al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami»; per di più, l'art. 17 del regolamento del Consiglio regionale sardo sancisce che «alla Giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, comprese quelle sopraggiunte nel corso della legislatura».

Attesa la stretta correlazione sussistente tra le disposizioni appena menzionate e gli articoli 116, Cost., 17, comma 2, e 19, Statuto, nonché attesa la prassi consuetudinaria del tutto uniforme nel senso della intangibilità delle decisioni consiliari in ordine alla incompatibilità tra la posizione di parlamentare e di consigliere (*cf.* a conferma, da ultimo, il caso del consigliere Serra), ne viene comprovato che nell'ambito dell'ordinamento sardo si è affermata, ed è operativa, una garanzia di grado autenticamente costituzionale deducibile dalle citate disposizioni, a mente della quale garanzia il carattere definitivo delle decisioni consiliari preclude ogni ulteriore intervento giurisdizionale in merito. Peraltro, già da tempo era stato messo efficacemente in luce in sede dottrinale tale

dato di caratterizzazione dell'ordinamento sardo, un dato che rimane tuttora salvo ed impregiudicato, almeno con riferimento alle decisioni assembleari in tema di incompatibilità tra l'assolvimento del mandato parlamentare e di quello consiliare (*cf.* T. Martines, *Il Consiglio regionale*, Milano, 1981, pagg. 24 e 26-27).

Né sarebbe opponibile a quanto svolto che nel caso della Regione Sardegna (così come delle Regioni nel loro insieme, sia ad autonomia ordinaria che ad autonomia speciale) farebbe difetto una disposizione costituzionale altrettanto esplicita quanto quella contenuta nell'art. 66, Cost., il cui tenore rende pacifica ed incontrovertibile la regola fondamentale della insindacabilità in sede giudiziaria delle decisioni assunte dalle Camere del Parlamento relativamente, oltre che ai titoli di ammissione dei suoi componenti, alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ed invero, occorre considerare che comunque ciò non può impedire il riconoscimento in capo al Consiglio regionale di una siffatta guarentigia costituzionale, quando essa scaturisca — com'è nella specie — in modo lineare ed automatico dal sistema, in virtù di una piena convergenza di fattori normativi e di tradizione applicativa che ne testimoniano, appunto, la esistenza e la operatività.

D'altro canto, ne rappresenta riprova il fatto che non sarebbe neppure sufficiente, allo scopo di affermare una pretesa sussistenza di potere giurisdizionale in materia, richiamarsi al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti. È risaputo, infatti, che quando si tratti di fondare il potere giurisdizionale di emettere sentenze costitutive, ossia sentenze che abbiano la forza di modificare la preesistente situazione giuridica — come fa, nella sostanza, la sentenza impugnata in violazione dell'art. 101, Cost., in relazione all'art. 2908, c.c., che ridonda in lesione delle attribuzioni statutariamente riservate al Consiglio — occorre che vi sia una specifica disposizione di legge attributiva al giudice di tale potere conformativo: ma di una simile attribuzione, come si è detto, non vi è traccia nell'ordinamento sardo.

Sotto un diverso ma convergente profilo, si può altresì eccepire che il tribunale abbia leso le competenze costituzionali del Consiglio ricorrente — garantite dagli artt. 116, Cost., e 27, St. — per aver proceduto, in definitiva, alla disapplicazione delle disposizioni normative regionali regolanti la fattispecie (in primo luogo, la legge regionale n. 71/1979), sostituendovi l'art. 7 della legge n. 154/1981. Ed invero — come ha avuto modo di precisare la Corte nella sentenza n. 285/1990 proprio in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — non è consentito alle pronunzie giurisdizionali di disapplicare leggi regionali neppure in caso di dubbio in ordine alla loro legittimità costituzionale, occorrendo all'uopo adire la Corte cui soltanto, e senza eccezione alcuna, è rimesso tale sindacato.

2. — A questa difesa è noto, secondo quanto è stato sopra ricordato, lo schema, che talvolta sembra adottato nelle pronunzie della Corte, del carattere pretesamente chiuso ed enumerato che avrebbero le garanzie di cui dispongono in via costituzionale le assemblee regionali.

A riguardo — ferme restando le argomentazioni di cui al punto precedente, relative alla specifica ricostruzione dell'ordinamento costituzionale sardo — occorre nondimeno avanzare un duplice ordine di considerazioni.

La prima considerazione è che non sembra che tale schema, a parte ogni altra notazione critica, possa comunque escludere la operatività in favore delle assemblee regionali di una guarentigia che — come quella di cui si parla, prescindendo dunque da altre ipotesi di autodichia, e segnatamente da quella concernente i rapporti con i dipendenti — costituisce un requisito minimo ed indispensabile ai fini della tutela degli organi rappresentativi da interferenze e condizionamenti esterni: è indubitabile difatti che il sindacato giurisdizionale in materia di incompatibilità sarebbe suscettibile di incidere in via diretta sulla composizione e sugli stessi *interna corporis* dell'organo assembleare.

Detto in altre parole, nella tradizione costituzionale italiana quello che si trae dall'art. 66 della Costituzione è un principio di natura istituzionale che, indipendentemente da apposite codificazioni, è destinato ad assistere gli organi che, come i Consigli regionali, siano qualificati dalla loro natura politico rappresentativa e dalla titolarità di funzione legislativa e di indirizzo (dovendo restare ovviamente ininfluenza, da questa angolazione, il dato puramente quantitativo, ma non qualitativo, della circoscritta efficacia territoriale dei relativi atti).

D'altro canto, la Corte ha già mostrato di voler dare l'adeguato risalto al valore della tutela della autonomia e della indipendenza degli organi rappresentativi regionali, muovendo proprio da un criterio di parallelismo con la posizione del Parlamento e con i principi costituzionali, scritti o non scritti, che sono preordinati a presidiare detta posizione (*cf.*, tra le altre, sentenza n. 143 del 1968 in tema di sottrazione a riscontri esterni delle spese operate per il funzionamento del Consiglio regionale; sentenza n. 382 del 1998, in tema di insindacabilità dei consiglieri regionali anche al di là degli atti tipici posti in essere; sentenza n. 392 del 1999, in tema di autonomia contabile del Consiglio rispetto alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo il principio consuetudinario operante in materia per le assemblee parlamentari).

Per di più, è da rimarcare che nel caso specifico della incompatibilità tra la carica di consigliere e di parlamentare, si tratta di ipotesi che investe ad un tempo sia le Camere che le Assemblee regionali: sicché — sempre per quanto riguarda tale fattispecie — sembra plausibile postulare che la materia richieda dal punto di vista costituzionale un trattamento giuridico omogeneo (ossia quello della insindacabilità delle relative decisioni assembleari) e che tale omogeneità sia voluta dal sistema, anche in considerazione delle possibili interferenze che nell'autonomia decisionale delle stesse Camere potrebbero derivare dal sindacato giurisdizionale sulle determinazioni regionali.

A ciò si aggiunge l'incidenza che non può non avere sul tema in esame la riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge della Costituzione n. 3 del 2001 (applicabile nei sensi di cui all'art. 10 della legge medesima alle Regioni a Statuto speciale), assunta sia nella sua *ratio* complessiva, ufficializzata mediante le nuove formulazioni dell'art. 114 Cost., volta a rendere incontrovertibile la consistenza autenticamente politica dell'autonomia regionale e della funzione legislativa in cui essa si esprime in via prioritaria, sia negli specifici aspetti in cui la stessa si manifesta (l'inversione del criterio del riparto delle materie tra Stato e Regioni, la caduta del controllo preventivo sulle leggi regionali, nonché l'esclusione di una potenzialità di condizionamento innominato da parte dell'interesse nazionale, ecc.).

Si è dunque in presenza di uno scenario costituzionale davanti al quale non suonerebbero più persuasivi i fattori a suo tempo addotti allo scopo di disconoscere talune prerogative a favore delle assemblee regionali (*cf.*, l'antica sentenza n. 66/1964): ciò almeno con riguardo a quella fatta valere nel presente ricorso che — per quanto spiaccia ripetersi — tocca proprio l'essenza del ruolo assolto dagli organi rappresentativi regionali, naturalmente nella differenza dei compiti rispettivamente giocati nel complessivo sistema delle assemblee elettive in cui si articola il nostro attuale assetto istituzionale.

Ne discende, pertanto, anche sotto tale aspetto la conferma della attribuzione costituzionale in via esclusiva ai Consigli della guarentigia in tema di incompatibilità racchiusa nell'art. 122 Cost., secondo l'interpretazione che è resa ineludibile alla luce del nuovo assetto costituzionale.

3. — Vi è inoltre da eccepire — sia pure in via subordinata rispetto ai motivi di ricorso sopra dedotti — una ulteriore lesione delle attribuzioni regionali, con specifico riferimento all'autonomia regolamentare del Consiglio regionale della Sardegna quale risulta codificata dall'art. 19 dello Statuto.

Invero, è da notare che il Tribunale di Cagliari, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 2598/01 — ossia che il Consiglio regionale avrebbe dovuto osservare la procedura di decadenza di cui alla legge n. 154 del 1981 — e sostituendosi all'organo assembleare nell'applicazione della predetta legge statale, ha leso le attribuzioni proprie del medesimo Consiglio in campo organizzativo (in forza, appunto, del menzionato art. 19 dello Statuto, nonché dei principi fondamentali che reggono il funzionamento degli organi rappresentativi): attribuzioni che si sono tradotte nella disciplina dettata sia dall'art. 17 del regolamento consiliare sia dall'art. 15 del regolamento della Giunta delle elezioni (anch'esso approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti). Disposizioni queste ultime che sotto il profilo procedimentale prevedono — in casi, come quello *sub judice*, di riconoscimento unanime da parte della Giunta della causa di incompatibilità — si possa prescindere dal procedimento di contestazione (seguito invece dal Tribunale).

Ulteriormente lesivo appare l'atto giudiziario impugnato per aver negato che al Consiglio regionale potesse competere un qualunque potere deliberativo in ordine alla ricorrenza di ipotesi di incompatibilità con la carica di parlamentare: e specificatamente che detta ponderazione fosse suscettibile di apprezzare l'effettivo esercizio da parte dell'interessato delle funzioni connesse alla carica di parlamentare nonché la inequivoca opzione effettuata in tal guisa a favore dell'anzidetta carica (*cf.* sentenza, pag. 14).

La Regione odierna ricorrente ritiene, difatti, che dalla regola costituzionale e statutaria che fissa la incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di parlamentare — unitamente agli elementari principi che elevano a valore costituzionale l'esigenza di funzionalità dell'organo — derivi in capo al Consiglio il potere di esprimersi sulla decadenza del consigliere; ossia valutando, ove se ne presenti il caso, il significato obiettivo — sempre e soltanto ai fini della integrazione della ipotesi di decadenza di cui si parla — dei suoi esteriori comportamenti istituzionali. A conferma di ciò, è appena il caso di precisare che sarebbe riduttivo risolvere la *ratio* del criterio costituzionale della incompatibilità nell'ampliamento, sul piano soggettivo, del diritto di elettorato passivo (rispetto al diverso criterio della ineleggibilità); nella specie infatti opera anche un'istanza — la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento dell'Assemblea regionale — di protezione della funzionalità dell'organo legislativo, posto il pregiudizio che a tale interesse costituzionale arrecherebbe la permanenza in carica di un consigliere che, a prescindere dalla ampiezza temporale della anomalia, si trovi simultaneamente ad adempiere anche all'esercizio delle funzioni parlamentari.

P. Q. M.

*La Regione Sardegna, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Tribunale di Cagliari, dichiarare la decadenza dalla carica del Consigliere regionale indicato in epigrafe, e per l'effetto voglia annullare la sentenza del menzionato Tribunale n. 257/02.*

Roma, addì 27 marzo 2002

PROF. AVV. NANIA

02C0306

N. 14

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 aprile 2002  
(del Tribunale di Caltanissetta)*

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Guido Lo Porto, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno del dott. Domenico Gozzo, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio della funzione parlamentare.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Il giudice, dott.ssa Gabriella Tomai, nel procedimento nei confronti di Lo Porto Guido + 1; nel sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale in relazione alla delibera pronunciata dalla Camera dei deputati in data 6 marzo 2001; letti gli atti e sentite le parti;

O S S E R V A

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia querela sporta dal dr. Domenico Gozzo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in data 15 settembre 2000, nella quale il magistrato esponeva di essere stato offeso nel suo decoro e nella sua dignità professionale dal contenuto della nota diffusa dall'agenzia ANSA in data 15 giugno 2000 che riportava una dichiarazione rilasciata dall'on. Guido Lo Porto, deputato di AN. Il testo del predetto comunicato stampa costituisce il corpo del capo d'imputazione contestato al Lo Porto ed al giornalista articolista dell'ANSA, Antonio Ravidà, nella richiesta di rinvio a giudizio dei due imputati per il reato di concorso in diffamazione aggravata a mezzo stampa.

Il predetto comunicato recita testualmente «Mafia: Lo Porto (AN) da p.m. pagina di cretinismo giudiziario (ANSA) - Palermo, 15 Giu «Una pagina di cretinismo giudiziario». Così il deputato Guido Lo Porto, coordinatore di Alleanza nazionale in Sicilia, definisce alcuni riferimenti fatti su di lui dal pubblico ministero Domenico Gozzo che ieri, concludendo la requisitoria, ha chiesto 10 anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa per l'ex senatore di An Filiberto Scalone, avvocato penalista. Citato dal p.m. per un presunto appoggio che sette anni fa avrebbe ottenuto da mafiosi e per una sua smentita vicinanza al movimento "Sicilia Libera" un cui ispiratore occulto anni fa sarebbe stato il boss corleonese Leoluca Bagarella, oggi l'on. Lo Porto ha diffuso un dichiarazione assai dura sul p.m.

«Un singolo irrilevante episodio del tutto avulso dal contesto del processo Scalone» — afferma il parlamentare palermitano — viene utilizzato dal dottor Gozzo per scrivere una pagina di cretinismo giudiziario a stento sorretta dall'aiuto di un "suo collaboratore di giustizia", già da me querelato e già stritolato da un'ampia archiviazione in mio vantaggio. Con due effetti: uno di buttar fango su un onorato partito di fronte al quale il dottor Gozzo deve soltanto inchinarsi, l'altro di dimostrare come non contino le carte processuali, le sentenze, le archiviazioni, le storie personali, ma contino soltanto gli odii ideologici e le strumentalizzazioni politiche.»

In data 12 gennaio 2001 il p.m. titolare del procedimento informava *ex art.* 129 c.p.p. disp. att. il Presidente della Camera dei Deputati della richiesta di rinvio a giudizio; successivamente, con nota dell'8 marzo 2001, il Presidente della Camera dei deputati comunicava che l'Assemblea, nella seduta del 6 marzo 2001, aveva deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e allegava copia della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere nonché del resoconto stenografico della citata seduta dell'Assemblea.

In via preliminare va sottolineato che questo giudice ritiene di essere legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del Potere cui appartiene. È indubbio, infatti, che la delibera di insindacabilità sopra indicata — se non rimossa — inibisce l'esercizio della giurisdizione, imponendo al giudice di pronunciare formula di proscioglimento nei confronti dell'imputato essendo l'azione improcedibile in quanto il fatto è stato commesso nell'esercizio del mandato parlamentare.

Ad avviso di questo giudice la predetta deliberazione della Camera dei deputati, assunta in conformità con la decisione della giunta per le autorizzazioni a procedere, pronunciando un verdetto di insindacabilità delle dichiarazioni dell'on. Lo Porto ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, ha violato la sfera di attribuzione del potere giurisdizionale, legittimando questo Ufficio a ricorrere alla Corte costituzionale al fine di ottenere la verifica del corretto uso del potere attribuito alla Camera del Parlamento.

La Camera, infatti, ha arbitrariamente ritenuto insindacabili le dichiarazioni del parlamentare tralasciando di considerare che esse furono generate da ragioni strettamente personali attinenti alla necessità avvertita dal deputato di chiarire, con tono peraltro di accesa polemica, alcune vicende processuali che lo avevano precedentemente riguardato. La Camera ha osservato che tali dichiarazioni sarebbero da ricondurre all'attività politico-parlamentare del deputato, eletto in un collegio della Sicilia e coordinatore del partito di Alleanza Nazionale, in quanto rilasciate a margine di una vicenda processuale — quella relativa a Filiberto Scalone, già senatore — che aveva avuto risonanza nel panorama politico palermitano.

Tale contesto politico — parlamentare e la finalità di difendere la propria immagine ed i risultati della propria attività nell'esercizio del mandato elettivo costituirebbero, secondo la motivazione resa dalla Camera, il necessario «nesso funzionale» con le attività svolte «nella qualità» di membro delle camere, nesso che solo può far ritenere le predette dichiarazioni coperte dall'insindacabilità posta dalla Costituzione a garanzia dell'autonomia ed indipendenza del potere legislativo.

Orbene la motivazione adottata dalla Camera non appare in linea con i principi espressi dalla Corte costituzionale in materia di operatività della prerogativa parlamentare.

Ed invero, in numerose e recenti pronunce la stessa Corte ha ribadito che la predetta prerogativa non copre tutti comportamenti dei membri delle camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, cioè funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività parlamentare, affinché l'immunità non si trasformi da esenzione di responsabilità legata alla funzione, in privilegio personale. La stessa Corte nella sentenza n. 11 del 17 gennaio 2000 ha chiarito che a questo fine l'interpretazione del primo comma dell'art. 68 della Costituzione porta ad escludere che sia compresa nella insindacabilità tutta la complessa attività politica del membro del parlamento, potendovi rientrare soltanto quella inerente all'esercizio delle funzioni parlamentari. In sostanza perché possa configurarsi il predetto «nesso funzionale non è sufficiente il mero contesto politico, né il semplice collegamento di argomento fra attività parlamentare e dichiarazione ma occorre l'identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione dell'attività parlamentare» (*cf.* Corte cost. 17 gennaio 2000, n. 10).

Alla luce di siffatti principi rileva questo giudice che, nel caso in esame, la Camera non ha adeguatamente motivato sull'effettività di una connessione fra le dichiarazioni rese dell'on. Lo Porto nel suo attacco al pubblico ministero palermitano e l'attività parlamentare tipica, giacché non appare individuabile a quale specifico atto parlamentare si riferissero le predette dichiarazioni: le stesse, invece, meglio possono ricollegarsi all'attività politica intesa in senso ampio, che, però, non può costituire valido oggetto di immunità parlamentare.

Le dichiarazioni per le quali si procede penalmente, dunque, non appaiono rese nell'ambito di un'attività parlamentare tipica né in occasione di un'attività connessa all'attività parlamentare tipica per cui si ritiene che la Camera dei deputati abbia fatto un uso non corretto del proprio potere di dichiararne l'insindacabilità.

Alla luce delle precedenti considerazioni, ritiene questo giudice che il deliberato della Camera abbia causato la menomazione della sfera di attribuzioni proprie dell'Autorità giudiziaria e costituisca, quindi, materia di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.

Il presente procedimento, pertanto, deve essere sospeso nei confronti di entrambi gli imputati attesa la stretta connessione fra le loro posizioni processuali nonché la refluenza anche sulla posizione del Ravidà della decisione della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 3, 68, 104 e 134 della Costituzione, 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera in data 6 marzo 2001 con la quale è stato ritenuto che le dichiarazioni dell'on. Guido Lo Porto, oggetto del presente procedimento penale, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e chiede che la Corte costituzionale:*

*a) dichiari che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare che i fatti oggetto del presente procedimento penale sono coperti da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, comma 1 della Costituzione, come deliberato dalla camera in data 6 marzo 2001;*

*b) annulli conseguentemente la predetta deliberazione adottata dalla Camera dei deputati.*

*Ordina alla cancelleria di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale.*

*Sospende il procedimento penale nei confronti degli odierni imputati.*

Caltanissetta, addì 2 maggio 2001

*Il giudice: TOMAI*

02C0307

N. 229

*Ordinanza del 25 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania  
nel procedimento civile vertente tra Comerit S.r.l. e B.F.T. S.r.l.*

**Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Forma del contratto - Prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto, a pena di nullità, dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi - Successiva norma di interpretazione autentica secondo cui tale previsione non comporta l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, ma rileva solo se per stipularlo le parti abbiano scelto tale forma - Efficacia retroattiva - Violazione dei limiti all'adozione di leggi interpretative - Imposizione di una scelta ermeneutica non ragionevolmente ascrivibile alla norma interpretata - Lesione dei principî di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché dell'affidamento sulla certezza dell'ordinamento giuridico - Incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale.**

- Legge 20 agosto 2001, n. 334, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102 e 104.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 691/2000 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente:

tra Comerit S.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Spadetta e dall'avv. Giovanni Ambrosio, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 153, come da mandato a margine dell'atto di citazione, opponente;

e B.F.T. S.r.l. — Bianco Federico Trasporti —, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Pio Reitano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via P. Baratta n. 194, presso lo studio dell'avv. Domenico Forlano, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, opposto.

Letti gli atti relativi al procedimento indicato in epigrafe;

Esaminate le osservazioni svolte dalle parti negli scritti difensivi;

*Premette in fatto*

Con atto di citazione notificato il 10 maggio 2000, la Comerit S.r.l. in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, conveniva innanzi a questo tribunale la B.F.T. S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 90/2000, emesso in suo favore dal Tribunale di Vallo della Lucania il 27 marzo 2000 e notificato il giorno 1° aprile 2000.

Nel sostenere la fondatezza dell'opposizione proposta, deduceva che i servizi di trasporto effettuati dalla società convenuta erano avvenuti in violazione della legge n. 162/1993, la quale prescriveva, a pena di nullità, la forma scritta del contratto di trasporto, con l'obbligo di specificare a cura del vettore, nello stesso contratto, il numero e la data sia dell'iscrizione nell'albo dei trasportatori, sia delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi.

Osservava l'opponente che nel caso di specie tale contratto non era mai stato sottoscritto dalle parti in causa e la scrittura privata del 28 maggio 1996 non poteva essere considerata idonea allo scopo, atteso che risultava essere stata sottoscritta da Giovanni Siano, legale rappresentante *pro-tempore* della COMMER S.p.a., soggetto giuridico distinto dalla società odierna opponente, nei confronti della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo nella presente sede opposto.

Inoltre nella scrittura *de qua* non erano stati indicati né i dati di iscrizione all'albo dei trasportatori né quelli relativi alle autorizzazioni ministeriali di cui sopra e mancava qualsivoglia riferimento al prezzo per l'esecuzione dei servizi di trasporto.

Sulla base di tali elementi la società opponente contestava che il credito vantato nei suoi confronti fosse certo, liquido ed esigibile, atteso che per i trasporti anteriori al 28 maggio 1996 non vi era alcuna prova dell'avvenuta stipulazione del contratto *de quo* per iscritto e, tra l'altro, la scrittura medesima era stata sottoscritta da un soggetto giuridico diverso rispetto alla Comerit S.r.l. Evidenziava, inoltre, che la BFT aveva allegato il certificato di iscrizione all'albo, richiesto dalla legge per la validità del contratto di trasporto per conto terzi, solo all'atto della presentazione del ricorso monitorio, senza peraltro l'indicazione della data di iscrizione, mentre continuavano a mancare le autorizzazioni in conto terzi.

Sottolineava, tra l'altro, che il riferimento ai listini già in uso era dizione generica che impediva l'esatta determinazione e determinabilità del prezzo del corrispettivo. Precisava, infine, che il visto dato dal Comitato Provinciale dell'albo di Salerno non conferiva alcuna certezza ai conteggi effettuati dalla B.F.T. S.r.l., in quanto esso non era espresso in ragione di valutazioni nel merito, così come stabilito dalle circolari ministeriali in materia.

Sulla base di tali contestazioni parte opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione spiegata con conseguente declaratoria di nullità del contratto di trasporto, invocato dalla società opposta a fondamento della pretesa creditoria, e con condanna della stessa al pagamento in favore della Comerit S.r.l. della somma pari a L. 749.000.000, da essa pagata per trasporti effettuati in violazione della normativa vigente in materia, vinte le spese e gli onorari di giudizio.

Si costituiva la B.F.T., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, la quale contestava la fondatezza delle difese avverse ed evidenziava che le tariffe per i trasporti erano state allegate al contratto *de quo*, come era evincibile dai documenti prodotti in altro giudizio pendente sempre tra le stesse parti innanzi ad altro giudice istruttore del Tribunale di Vallo della Lucania. L'iscrizione all'albo dei trasportatori era regolarmente avvenuta ed era evincibile dalla semplice lettura dell'albo *de quo*, liberamente accessibile a tutti, sicché la mancata indicazione di essa non era in grado di esplicare alcun effetto. Evidenziava che in sostituzione delle clausole nulle operava il meccanismo della sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 c.c., sicché andavano applicate al rapporto intercorso tra le parti le tariffe minime normativamente fissate dalla legge in sostituzione di quelle allegate al contratto.

Sulla base di tali difese parte opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione proposta e della spiegata riconvenzionale, con condanna della Comerit S.r.l. al pagamento del maggior danno *ex art.* 1224 c.c., e di quello previsto dall'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese di giudizio.

La causa riceveva la trattazione e, all'esito di detta fase, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, al fine di risolvere la questione pregiudiziale in ordine alla validità dell'accordo stipulato dalle parti in causa; all'udienza del 5 ottobre 2001 erano precisate le conclusioni, indi, il g.i. assegnava alle parti costituite i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, riservando la decisione dopo la loro scadenza ed ora,

*Osserva in diritto*

La decisione in merito all'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 90/2000 investe necessariamente la questione relativa alla validità del contratto di trasporto per conto terzi stipulato dalle parti costituite nell'odierno giudizio.

Invero le difese spiegate dall'opponente in atto di citazione sono mirate essenzialmente e principalmente ad evidenziare come tra la Comerit S.r.l. e la B.F.T. Bianco Federico Trasporti S.r.l. non sia mai intervenuta alcuna pattuizione scritta in ordine ai trasporti di cose per conto terzi da effettuarsi su incarico della società opponente, ragion per cui nulla l'opposta potrebbe pretendere a tale titolo.

È evidente che l'eventuale fondatezza dell'eccezione di nullità del contratto *de quo* sarebbe in grado da una parte di paralizzare la pretesa creditoria della società opposta (almeno nei termini da essa prospettati), dall'altra, determinerebbe la necessità di accertare quali sarebbero le tariffe applicabili in mancanza di tale contratto, attesa la domanda di ripetizione dell'indebito spiegata dalla società opponente in relazione alle somme già pagate per i trasporti effettuati dalla B.F.T S.r.l. per conto della Comerit S.r.l. ed il disposto normativo di cui all'art. 56 legge n. 298/1974, che ricollega l'applicazione del regime tariffario legislativamente fissato alla obbligatoria compilazione dei documenti.

La norma applicabile al caso di specie è l'art. 26 legge n. 298/1974, così come modificato dalla legge n. 162/1993, il testo del quale, prima dell'ultima modifica intervenuta con la legge n. 334/2001 (successiva all'instaurazione del presente giudizio), disponeva: «Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cui all presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge».

Tale norma, fino alla modificazione legislativa sopra indicata, era stata pressoché uniformemente interpretata dalla giurisprudenza di merito nel senso che erano da considerarsi insanabilmente nulli i contratti stipulati solo oralmente, atteso che se la nullità era prevista per i contratti scritti non recanti in una delle copie gli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori, a maggior ragione doveva essere considerato nullo un contratto totalmente orale, per il quale la detta annotazione era addirittura impossibile.

La *ratio* della disposizione in esame, invero, era ravvisabile nella volontà legislativa di potenziare la repressione dell'abusivismo nei trasporti per conto terzi, sicché la sanzione era stata rivolta nei confronti non solo del trasportatore abusivo ma anche del committente, attraverso la previsione di una pena pecuniaria amministrativa e la possibile confisca del carico. Per tutelare il mittente da possibili errori e per porlo in condizione di provare documentalmente la propria buona fede, il legislatore aveva inoltre imposto che il vettore gli comunicasse per iscritto (con inserzione nel contratto) gli estremi della propria iscrizione all'albo, prevedendo altresì, anche all'ulteriore fine di evitare comportamenti ostruzionistici o elusivi del vettore, che la mancanza di tale inserzione determinasse la nullità del contratto. (*cf.*, in termini, Trib. Torino nn. 4317/2001 e 5302/2001; Corte d'Appello Torino nn. 770/2001 e 565/2001; Trib. Ravenna n. 544/2001; Trib. Vigevano n. 176/2001; Corte d'Appello Venezia n. 256/2001; Trib. Monza 22 gennaio 1999; Trib. Milano 3 luglio 1997 e Trib. Alba 30 novembre 1995).

Con la legge n. 334/2001 del 20 agosto 2001 il legislatore è intervenuto sulla disciplina normativa appena illustrata stabilendo che «l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 29 marzo 1993 n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto priva di tali annotazioni non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».

Rispetto a tale norma si pone la questione di legittimità costituzionale, rilevante nell'ambito del presente giudizio secondo quanto sopra evidenziato, per l'efficacia retroattiva riconosciuta dal legislatore, in relazione alla dichiarata natura interpretativa della norma stessa.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (*cf.*, in termini, Corte cost. n. 311/1995 e n. 525/2000). Il problema reale, peraltro, non è quello relativo alla natura delle leggi interpretative, ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva.

La Corte costituzionale ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (*cf.*, in termini, Corte cost. n. 397/1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*).

Premesso che la questione posta non investe l'efficacia futura della normativa in esame, il dubbio di legittimità costituzionale nasce in relazione alla efficacia retroattiva di essa.

A prescindere dalla denominazione formale, infatti, la natura effettivamente interpretativa di una legge, che si definisca di interpretazione autentica di norme precedenti, deve essere accertata alla stregua del suo contenuto, ovvero della struttura della sua fattispecie normativa piuttosto che della sua denominazione formale.

La peculiare struttura delle norme interpretative comporta che le previsioni di interpretazione autentica non determinano l'abrogazione della disposizione interpretata ma vanno a saldarsi con quest'ultima, dando origine ad un precetto normativo unitario (Corte cost. n. 39/1993). Perché ciò avvenga è necessario che l'interpretazione indicata dal legislatore sia ricompresa tra quelle che potevano effettivamente ricavarsi dall'interpretazione del precetto previgente. In caso contrario la norma interpretativa verrebbe a mascherare l'adozione di norme innovative, così da tradire la funzione cui è chiamata ad assolvere, risultando incostituzionale nella parte in cui produce effetti retroattivi. Pertanto, anche la possibilità riconosciuta al legislatore di rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea politica del diritto voluta dallo stesso legislatore incontra quale limite invalicabile la ragionevole ascrizione alla legge anteriore della scelta ermeneutica imposta con la legge interpretativa.

Vero è, pertanto, che il legislatore può fare legittimamente ricorso allo strumento normativa della legge di interpretazione autentica anche al solo fine di rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita (*cf.*, in termini, Corte cost. n. 586/1990), a prescindere, dunque, da incertezze interpretative in merito, ma è pur vero che l'irretroattività della legge costituisce fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento cui il legislatore deve in linea di principio attenersi, astenendosi dall'emanare disposizioni retroattive che non trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza o che per altro verso si pongano in contrasto con valori ed interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. n. 229/1999).

Nel caso di specie l'intervento legislativo sull'art. 26 legge n. 298/1974 dell'agosto 2001 ha chiarito, con efficacia retroattiva, che la forma scritta prevista dalla norma non è richiesta *ad substantiam* per la validità del contratto ed i requisiti, prescritti dalla norma a pena di nullità del contratto medesimo, devono intendersi come tali solo nel caso in cui le parti abbiano stabilito di concludere il contratto per iscritto, essendo invece assolutamente irrilevanti nella diversa ipotesi in cui le parti abbiano scelto una forma diversa.

L'interpretazione che la giurisprudenza di merito aveva dato all'art. 26 legge n. 298/1974 era pressoché unanime e trovava la propria ragione di fondo nell'interpretazione logico-sistematica della normativa dettata in materia, vale a dire nella volontà legislativa di combattere l'abusivismo e di evitare comportamenti ostruzionistici o elusivi del vettore, che avrebbero potuto vanificare la tutela del mittente dalla sanzione prevista a suo carico.

Nel caso di specie, pertanto, non sembra vi fosse uno stato di obiettiva e non altrimenti superabile incertezza interpretativa dell'art. 26 legge n. 298/1974 nella formulazione introdotta dalla legge n. 162/1993, tale da necessitare l'intervento del legislatore, atteso che la giurisprudenza di merito sopra riportata aveva pacificamente riconosciuto che la ratio della disposizione in esame, nonché la formulazione letterale della stessa, imponevano la forma scritta *ad substantiam* del contratto di trasporto di cose per conto terzi, il quale, se fosse stato stipulato oralmente, non poteva proprio contenere l'annotazione degli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori, requisiti diretti anche a comprovare la buona fede del mittente sulla legittimazione amministrativa del vettore.

Inoltre è difficile negare efficacia innovativa ad una normativa che distingue la necessità, a pena di nullità del contratto, di alcuni requisiti a secondo che le parti abbiano o meno stipulato il contratto per iscritto. La sanzione dell'invalidità del contratto (complessivamente considerato e non soltanto per una parte di esso) è legata non più alla mancanza di alcuni requisiti in astratto considerati bensì alla loro omessa inclusione nel contratto stipulato per iscritto, restando del tutto priva di conseguenze giuridiche la medesima omissione nel caso in cui le parti abbiano concluso l'accordo solo oralmente.

In tal modo si giunge alla paradossale conclusione che la normativa diretta alla repressione dell'abusivismo nell'ambito del trasporto di cose per conto terzi prevede la necessità della indicazione dei requisiti idonei a scoraggiare l'abusivismo solo quando le parti abbiano adottato la forma scritta, di per sé già maggiormente idonea a tutelare gli interessi delle parti, mentre, nella diversa ipotesi in cui il contratto sia stato concluso solo oralmente, nessun requisito e nessuna forma devono considerarsi previsti a pena di nullità del contratto.

È difficile, pertanto, ritenere che la normativa introdotta con l'art. 3 legge n. 334/2000 abbia optato (imponendola) per una scelta ermeneutica ragionevolmente ascrivibile all'art. 26 legge n. 298/1974.

Ciò consente di supporre che il legislatore, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ha dato una lettura della norma previgente che non era mai stata accolta in sede giudiziale, in pregiudizio dell'affidamento sulla certezza delle situazioni giuridiche, adottando una soluzione interpretativa che non era desumibile dall'interpretazione del precetto previgente.

Inoltre, agendo in tal modo, il legislatore ha inciso su numerose fattispecie *sub iudice*, circostanza questa ben nota al legislatore come evidenziano i lavori preparatori e l'esplicito riferimento fatto nel corso di essi a giudizi attualmente pendenti in materia innanzi a diversi tribunali.

La funzione legislativa corre così il rischio di perdere la propria natura e di assumere contenuto meramente provvedimentale, in quanto il legislatore usa la sua prerogativa di interprete d'autorità del diritto, precludendo al giudice la decisione di merito in ordine alla necessità della forma scritta *ad substantiam* ed alla validità dei contratti di trasporto per conto terzi nell'ipotesi in cui manchino i requisiti previsti dall'art. 26 legge n. 298/1974 come modificato dalla legge n. 162/1993.

Va quindi ritenuta, oltre che rilevante, non manifestatamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 104 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 334/2001, nella parte in cui prevede che «l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298, come modificato dall'art. 1, del decreto-legge 29 marzo 1993 n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 3, 24, 102 e 104 Cost. e 26 legge n. 298/1974, come modificato dalla legge n. 162/1993;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla legittimità dell'art. 3 legge n. 334/2001 in relazione agli artt. 3, 24, 102 e 104 della Costituzione, nei sensi di cui in parte motiva;*

*Sospende il presente procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Vallo della Lucania, il 22 gennaio 2002

*Il giudice: ZIZANOVICH*

N. 230

*Ordinanza del 20 marzo 2002 emessa dal Tribunale di Orvieto  
nel procedimento civile vertente tra Neri Maria e Mencarelli Marcello.*

**Matrimonio - Coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile - Diritto a quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge - Esclusione, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, in caso di percezione dell'indennità di fine rapporto prima della sentenza di divorzio - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio di adempimento di doveri familiari.**

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-*bis*.
- Costituzione, artt. 3 e 31.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che questo tribunale con sentenza in pari data, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Mencarelli Marcello e Neri Maria il 27 dicembre 1970 in Città della Pieve, fissando a carico del Mencarelli un assegno di mantenimento di € 284,05 mensili rivalutabile secondo gli indici ISTAT;

Ritenuto che la causa deve continuare in ordine alla domanda della Neri di partecipare ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dal Mencarelli nel 1999 *ex art. 12-*bis* legge 1° dicembre 1970 n. 898*, rimette la causa sul ruolo;

Premesso ancora che la norma suddetta riconosce al coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non sia passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/1970, il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza;

Ritenuto che la S.C. ha interpretato la norma nel senso letterale, e cioè che il diritto sussiste solo quando la corresponsione dell'indennità di fine rapporto avvenga dopo la sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non — come nel caso di specie — prima, giustificando la diversità di disciplina con il fatto che per il periodo precedente alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio opera il principio della piena disponibilità delle attribuzioni patrimoniali da parte dell'altro coniuge, nel cui patrimonio è così entrato il trattamento di fine rapporto (Cass. Sez. I 12 gennaio 1999, n. 5533; Cass. Sez. I 17 aprile 1997, n. 3294; Cass. Sez. I 27 giugno 1995, n. 7249);

Ritenuto che la norma in questione appare violare l'art. 3 della Costituzione perché fa dipendere il diritto del coniuge ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto da un evento — l'antecedenza della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio rispetto alla corresponsione dell'indennità — che è indipendente dalla sua volontà e sulla quale non può in alcun modo influire, così violando il principio di uguaglianza dei cittadini;

Ritenuto infine che la norma sopra esposta viola anche l'art. 31 della Costituzione, in quanto non agevola l'adempimento dei compiti relativi alla famiglia qualora venga negato al coniuge, secondo la norma, la partecipazione ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge per il solo fatto che questa sia stata percepita prima della sentenza di divorzio;

Ritenuto che il giudizio sul diritto della Neri ad una percentuale del trattamento di fine rapporto del Mencarelli non può essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale così sollevata ed essa non è manifestamente infondata;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

*P. Q. M.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Orvieto, addì 11 marzo 2002

*Il Presidente estensore: PALMIERI*

02C0438

## N. 231

Ordinanza del 22 febbraio 2002 emessa dal t.a.r. del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste e altre contro Ministero dell'economia e delle finanze

**Credito (Istituti di) - Fondazioni bancarie - Previsione di atti di indirizzo, da parte del Ministro del tesoro (attualmente del Ministero dell'economia e delle finanze), in materia di incompatibilità e di requisiti di onorabilità dei titolari degli organi delle fondazioni - Violazione di diritto inviolabile dell'uomo nelle formazioni sociali - Incidenza sul principio di eguaglianza, per l'ingiustificata deroga al regime civilistico delle fondazioni, sul diritto di associazione e sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, artt. 4, comma 1, lett. G, e 10, comma 3, lett. E.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 41 e 76.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:

1) n. 9404 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Vitucci, Giovanni Gabrielli e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliare in Roma, nello studio di quest'ultimo, via Panama n. 12;

2) n. 9405 del 2001 Reg. Gen., proposto dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), dalla fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Apruntino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, dall'istituto Banco di Napoli Fondazione, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, dalla Fondazione Cassamarca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, dalla Fondazione Monte di Parma, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, dalla Fondazione Banco di Sardegna, dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dalla Fondazione «A. De Mari» Cassa di Risparmio di Savona, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro-tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Vitucci, Giovanni Gabrielli e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliare in Roma, nello studio di quest'ultimo, via Panama n. 12;

3) n. 9807 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Gentili, nel cui studio, sito in Roma, via Po n. 24, elettivamente domiciliata;

4) n. 9808 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Gentili e Adolfo Ciardiello, nel cui studio, sito in Roma, via Po n. 24, elettivamente domiciliata;

5) n. 9811 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Gentili e Adolfo Ciardiello, nel cui studio, sito in Roma, via Po n. 24, elettivamente domiciliata;

6) n. 9208 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco e Fabrizio Carbonetti, nel cui studio, sito in Roma, via G. Antonelli n. 47, elettivamente domiciliata;

7) n. 9151 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Morbidelli, nel cui studio, sito in Roma, via Carducci n. 4, elettivamente domicilia;

8) n. 9365 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Morbidelli, nel cui studio, sito in Roma, via Carducci n. 4, elettivamente domicilia;

9) n. 9367 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Morbidelli, nel cui studio, sito in Roma, via Carducci n. 4, elettivamente domicilia;

10) n. 9369 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Morbidelli, nel cui studio, sito in Roma, via Carducci n. 4, elettivamente domicilia;

11) n. 8964 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Emilio Ferreri e Paolo Vaiano ed elettivamente domiciliata in Roma, nello studio di quest'ultimo, Lungotevere Marzio n. 3;

12) n. 9357 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Anello e Silvio Rizzini Bisinelli ed elettivamente domiciliata in Roma, nello studio degli stessi, via Isonzo n. 34;

13) n. 9360 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Anello, Silvio Rizzini Bisinelli e Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata in Roma, nello studio Anello, via Isonzo n. 34;

14) n. 9487 del 2001 Reg. Gen., proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Carullo e Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata in Roma, nello studio di quest'ultimo, via Principessa Clotilde n. 2;

Contro il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento:

a) dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica datato 22 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2001, n. 118;

b) della successiva nota 24 maggio 2001, con la quale il medesimo ministro ha fornito indicazioni per la corretta applicazione dell'atto di indirizzo indicato sub-a);

c) di ogni altro atto comunque connesso al precedente atto di indirizzo e, in particolare, della nota datata 7 giugno 2001, prot. 610441, a firma del Direttore generale del dipartimento del Tesoro - Dir. IV del ministero intestato;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2001, gli avvocati Vitucci, Medugno, Gabrielli, Carbonetti, Anello, Clarizia, Di Paolo, per delega dell'avv. Vaiano, Morbidelli, Gentili, Ciardiello e l'avv. dello Stato Fiorilli;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

## F A T T O

Con i ricorsi in epigrafe indicati, tutti depositati nell'anno 2001, numerose fondazioni impugnano l'atto di indirizzo 22 maggio 2001, adottato dal Ministro del tesoro, e le determinazioni ad esso conseguenti. In particolare:

A) Con le impugnative n. 9404 e n. 9405 vengono dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Eccesso di potere, in quanto il Ministro emanante non avrebbe esercitato il proprio potere di indirizzo in conformità e nei limiti di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) del decreto legislativo epigrafato, che ne prevederebbe l'utilizzazione solo nella fase di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni contenute nella normativa primaria.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto legislativo n. 153/1999 per contrasto con gli artt. 3, 18, 41 e 76 della Costituzione. Invalidità derivata degli atti emanati in applicazione, dello stesso in quanto l'attribuzione di un potere del tipo esercitato nella specie si porrebbe in contrasto: a) con il principio della piena autonomia statutaria delle fondazioni, sancito dall'art. 2, primo comma, lettera l) del decreto legislativo n. 153/1999; b) con il principio di eguaglianza, riferito alle altre persone giuridiche di diritto privato, che non subirebbero tale forma di ingerenza; c) con il principio che vieta di introdurre limitazioni alla capacità delle persone (art. 1 cod. civ.) con un provvedimento amministrativo, anziché con un atto di normazione primaria.

3) Violazione, e falsa applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 153/1999. Eccesso di potere per errore nei presupposti di diritto, difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà vizi riferiti espressamente alla previsione di incompatibilità disciplinata al punto 2.2 del provvedimento impugnato.

B) Con i ricorsi n. 9807, 9808 e n. 9811 vengono denunciate le seguenti illegittimità:

1) Incompetenza ed eccesso di potere non sussistendo il potere di indirizzo esercitato dal Ministro, che sarebbe utilizzabile solo nella fase di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni contenute nella normativa primaria. Inoltre, a voler considerare l'atto impugnato per quello che realmente esso è — un regolamento — non risulterebbero rispettate le regole di produzione normativa contenute nell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2) Eccesso, di potere, e violazione di legge, vizi riferiti espressamente alle singole statuizioni del provvedimento impugnato.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto legislativo n. 153/1999 per contrasto con gli artt. 3, 18, 41 e 76 della Costituzione. Invalidità derivata degli atti emanati in applicazione dello stesso in quanto l'attribuzione di un potere del tipo esercitato nella specie si porrebbe in contrasto: a) con il principio della piena autonomia statutaria delle fondazioni sancito dall'art. 2, primo comma, lettera l) del decreto legislativo n. 153/1999; b) con il principio di eguaglianza, riferito alle altre persone giuridiche di diritto privato, che non subirebbero tale forma di ingerenza; c) con il principio che vieta di introdurre limitazioni alla capacità delle persone (art. 1 cod. civ.) con un provvedimento amministrativo, anziché con un atto di normazione primaria.

C) Con il ricorso n. 9208 si deducono:

1) Violazione falsa applicazione degli artt. 2 primo comma e 4 primo comma, lettera l) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, non riscontrandosi un fondamento normativo al potere esercitato nella specie dal Ministro del tesoro.

2) Eccesso di potere risultando carente la motivazione addotta dall'autorità a sostegno delle proprie determinazioni.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto legislativo n. 153/1999 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione in quanto l'attribuzione di un potere all'autorità amministrativa del tipo esercitato nella specie si porrebbe in contrasto con le disposizioni contenute nella legge di delega.

D) Con l'impugnativa n. 9151 vengono dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione, e falsa applicazione dell'art. 2, primo comma della legge 23 dicembre 1998, n. 461, dell'art. 2, primo comma, lettera f) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dell'art. 2 del codice civile. Eccesso di potere risultando del tutto inammissibile un ordine di adeguamento dello statuto rivolto a soggetti che la normativa primaria configurerebbe come persone giuridiche di diritto privato, con il riconoscimento della loro piena autonomia statutaria. In ogni caso, tale potere di indirizzo avrebbe potuto essere utilizzato solo nella fase di primo adeguamento degli statuti.

2) Violazione dell'art. 97 della Costituzione, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dei principi in materia di trasparenza. Eccesso di poter per contraddittorietà, vizi riferiti alla sequenza temporale fra approvazione dei singoli statuti ed emanazione di un atto di indirizzo che immediatamente impone il rimaneggiamento degli stessi.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Costituzione e dei principi in tema capacità delle persone in quanto si sarebbe provveduto con atto amministrativo in una materia riservata alla legge.

E) Con i ricorsi n. 9365, n. 9367 e n. 9369 vengono proposti i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione dell'art. 17 terzo e quarto comma della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei principi generali in tema di fonti del diritto, in quanto, nelle forme dell'atto di indirizzo, il Ministro del tesoro avrebbe emanato un regolamento senza seguire il procedimento prescritto dalla normativa epigrafata.

2) Violazione dei principi generali in tema di atti di governo (artt. 94 e 95, della Costituzione in quanto il Governo, pur essendo ancora in carica, avrebbe dovuto tenere conto dell'esito della tornata elettorale del 13 maggio 2001, che aveva ribaltato la maggioranza parlamentare, determinando un deficit di rappresentatività nell'esecutivo.

3) Violazione del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Eccesso di potere per travisamento, illogicità e carenza di motivazione difettando nell'autorità emanante il potere di dettare prescrizioni vincolanti per persone giuridiche private, quali le fondazioni, per giunta su materie espressamente demandate ai rispettivi statuti.

4) Violazione di legge e del principio di irretroattività delle fonti secondarie degli atti amministrativi, vizi riferiti alle singole statuizioni di cui l'atto di indirizzo si compone.

5) Violazione dell'art 10, secondo comma del citato decreto legislativo n. 153/1999. Eccesso di potere non essendo dato di conoscere l'avviso dell'associazione fra le casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni, che pure sarebbe stata sentita.

6) Violazione di legge ed eccesso di potere riferiti agli atti applicativi, viziati per illegittimità derivata.

F) Con il ricorso n. 8964 si censura, in primo luogo, lo scorretto — e perciò illegittimo — esercizio del potere di indirizzo, contenendo l'atto *de quo* statuizioni specifiche e concrete.

In secondo luogo, si denuncia il contrasto tra legge di delega e decreto delegato, sicché, nella specie, vi sarebbe una palese violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Si nega la sussistenza, inoltre, di un potere di indirizzo nella materia *de qua*. In via subordinata, si solleva la questione di costituzionalità di norme che andrebbero ad incidere sulla libertà statutaria di cui godono le persone giuridiche di diritto privato, quali quelle in questione.

Vengono, infine, contestate una delle ipotesi di incompatibilità fissate dall'atto impugnato e l'efficacia retroattiva attribuita a quest'ultimo.

G) Con i ricorsi n. 9357 e n. 9360 vengono proposti i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto non sussisterebbe nella specie il potere del Ministro del tesoro di emanare un provvedimento vincolante per le fondazioni; inoltre, quello assunto nella specie non conterrebbe i caratteri tipici dell'atto di indirizzo.

2) Violazione di principi generali in tema di atti di Governo (art. 17, terzo e quarto comma della legge 23 agosto 1988, n. 400) ascrivendosi l'atto *de quo* nella categoria dei regolamenti e risultando illegittimo per non aver seguito l'autorità emanante il procedimento all'uopo prescritto dalla normativa epigrafata.

3) Illegittimità del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto il decreto legislativo epigrafato non avrebbe rispettato i principi direttivi dettati dalla legge n. 461/1998.

H) Con il ricorso n. 9487 vengono proposti i seguenti motivi di doglianza:

1) Eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità e dell'irragionevolezza in quanto il provvedimento *de quo* sarebbe ineseguibile, non essendo stati neppure formati gli organi di governo delle fondazioni.

2) Violazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, ascrivendosi l'atto *de quo* nella categoria dei regolamenti e risultando illegittimo per non aver seguito l'autorità emanante il procedimento all'uopo prescritto dalla normativa epigrafata.

3) Illegittimità per violazione degli artt. 4 e 10, terzo comma, lettera e) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, in quanto l'atto assunto nella specie risulterebbe un provvedimento specifico e concreto ed, in quanto tale, non ascrivibile alla categoria degli atti di indirizzo, quale delineata dalla giurisprudenza amministrativa.

Inoltre, esso giammai avrebbe potuto intervenire in una materia, quale quella delle incompatibilità, riservata all'autonomia statutaria.

4) Eccesso di potere per sviamento, e per carenza di motivazione vizio riferito alla prevista retroattività degli effetti dell'atto impugnato e all'assenza di un'esplicita indicazione delle ragioni delle incompatibilità in esso previste.

5) Illegittimità per violazione dell'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in quanto il Ministro del tesoro non possiederebbe il potere di indirizzo esercitato nella specie, utilizzabile solo nella fase di adeguamento degli statuti delle fondazioni alla normativa primaria.

6) Illegittimità per violazione del T.U. sulla legge bancaria riferita alla definizione dei concetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'atto di indirizzo.

7) Eccesso di potere per contraddittorietà. Illegittimità per violazione dell'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 per essere intervenuto l'atto *de quo* immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Autorità ministeriale dello statuto (a seguito dell'adeguamento di quest'ultimo alla normativa primaria).

8) Illegittimità costituzionale degli artt. 4 primo comma e 10 primo, secondo e terzo comma, lettera *e*) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 per violazione degli artt. 2, 3, 18, 47 della Costituzione, prospettata in via subordinata, atteso che gli artt. 4 e 10 epigrafati violerebbero i principi contenuti nella legge delega, il principio di parità di trattamento, nonché quello di tutela dell'autonomia privata e di libertà di associazione.

Si è costituito in tutti i giudizi il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale controdeduce specificamente alle censure mosse ai provvedimenti impugnati e conclude per il rigetto dei ricorsi.

## D I R I T T O

1) In via preliminare, va disposta la riunione di tutte le impugnative proposte, che hanno ad oggetto i medesimi atti amministrativi e presentano doglianze in larga parte coincidenti.

2) Torna all'esame del tribunale la questione riguardante i limiti e la legittimità stessa del potere di indirizzo che il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 riserva al Ministro del tesoro nei confronti delle fondazioni bancarie.

In precedenza la sezione si è occupata dell'«Atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153», adottato dal Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1999, n. 186; la decisione assunta in quella sede è stata che l'atto impugnato non arrecasse un immediato nocuo alle numerose fondazioni ricorrenti, in quanto esso non costituiva una determinazione immediatamente vincolante per le fondazioni in sede di redazione dei rispettivi statuti».

Tale conclusione si è fondata sulla natura degli atti di indirizzo previsti dall'art. 10, comma 3, lettera *e*) del citato decreto legislativo n. 153/1999, che consentono «all'autorità emanante la facoltà di modulare il proprio intervento, con riguardo tanto al contenuto, quanto ai destinatari, nella maniera ritenuta più consona agli interessi da realizzare»: poiché il provvedimento assunto nella specie si sostanziava «non in singole e precise statuizioni, caratteristiche dell'esercizio della funzione normativa, ma, piuttosto, nell'illustrazione delle problematiche connesse all'interpretazione della legge, con puntualizzazioni degli aspetti più rilevanti nonché con esemplificazioni», esso aveva l'unico scopo di «orientare la successiva attività applicativa» dell'amministrazione del tesoro in sede di approvazione degli statuti ad essa sottoposti.

Con i propri precedenti (*cf.*, per tutte, la sentenza 1° giugno 2000, n. 4537), la sezione ha altresì precisato «che i poteri di indirizzo vanno esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni primarie, espressione che potrebbe risultare pleonastica, in presenza del principio di legalità dell'azione amministrativa, se non sottintendesse la volontà del legislatore di espressamente escludere qualsivoglia ampliamento, sia pur sub specie di integrazione, del tessuto ordinamentale da parte degli organi amministrativi. Ne discende che la normativa primaria costituisce l'unico parametro di riferimento per l'attività di verifica prevista dalla lettera *c*) del medesimo articolo, con la conseguenza che giammai l'autorità amministrativa, preposta a tale forma di controllo, potrebbe riferirsi ad un suo provvedimento per supportare la mancata approvazione di uno statuto, che risulti rispettoso della fonte legislativa».

La precedente esposizione serve, in primo luogo, a puntualizzare la natura ed i limiti normativi che incontra il potere contemplato dal più volte citato art. 10, comma 3, lettera *e*). Consente, inoltre, di marcare le differenze con il provvedimento ministeriale attualmente in esame, che, sin dalle espressioni letterali utilizzate, non lascia margini di dubbio circa la sua immediata vincolatività (circostanza della quale, peraltro, non dubita neppure parte resistente).

L'Atto di indirizzo 22 maggio 2001 contiene, infatti, precise prescrizioni e non semplici suggerimenti o indicazioni. Inoltre, come si legge nell'ultimo «Considerato», esso è diretto ad assicurare «la sana e prudente gestione delle fondazioni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti» e ad «evitare conflitti di interessi ed assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle decisioni delle fondazioni»; in tal modo si collega strettamente con il potere di vigilanza che l'art. 10, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 153/1999 riconosce al Ministro del tesoro, diretto proprio a verificare, frà l'altro, «la sana e prudente gestione delle fondazioni ... e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», potere che può comportare anche l'adozione delle misure sanzionatorie contemplate dal successivo art. 11.

Del resto, la migliore riprova di quanto testé affermato proviene dalla stessa autorità amministrativa, la quale, con gli atti applicativi, anch'essi impugnati, ha imposto alle fondazioni di attenersi immediatamente alle prescrizioni dettate dall'atto di indirizzo in questione, a prescindere dal recepimento delle stesse nei singoli statuti delle fondazioni.

Per completezza di trattazione, deve aggiungersi che, seppure fossero riconosciuti illegittimi i soli atti applicativi, negandosi, quindi, l'immediata precettività delle disposizioni contenute nell'atto di indirizzo, non verrebbe comunque meno la lesività di quest'ultimo, atteso che le fondazioni non potrebbero por mano ad una modificazione del proprio statuto se non uniformandosi puntualmente a quanto prescritto nell'atto in questione.

Fatta tale premessa, occorre passare all'esame dei singoli motivi di doglianza.

Il primo, comune a tutte le ricorrenti, concerne la violazione delle disposizioni contenute nella legge n. 461/1998 e nel decreto legislativo n. 153/1999, che sarebbero di ostacolo all'emanazione di un atto della portata di quello adottato nella specie dal Ministro del tesoro.

In via gradata, buona parte delle fondazioni solleva espressamente la questione di costituzionalità, sotto una pluralità di aspetti, della fonte normativa attributiva del potere.

In via ulteriormente subordinata, vengono mosse censure attinenti al procedimento seguito o, specificamente, alle singole prescrizioni dettate con l'atto in questione.

La suddetta modulazione riflette l'interesse che muove le ricorrenti nella specie: il principale risultato che esse intendono perseguire è, infatti, l'accertamento giurisdizionale dell'insussistenza del potere di indirizzo di cui all'art. 10, comma 3, lettera *e*), più volte citato, da intendersi come insussistenza in senso assoluto o, quanto meno, nella particolare materia delle incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi di governo. La ragione è intuitiva: una siffatta conclusione garantirebbe le fondazioni dal possibile riesercizio del potere, con la conseguente affermazione di un (correlato) potere statutario delle stesse senza limiti derivanti da atti dell'amministrazione vigilante. Per converso, l'eventuale annullamento delle singole statuizioni dell'atto di indirizzo 22 maggio 2001, tanto più se per ragioni di carattere formale o procedurale, non impedirebbe al Ministro del tesoro di rideterminarsi, adottando le medesime prescrizioni (sia pur depurate dai vizi riscontrati dal t.a.r. ) o, comunque, di portata equivalente costringendo così le fondazioni ad una defatigante attività difensiva nei confronti dello specifico potere autoritativo.

Pertanto, il collegio, conformandosi alle legittime aspettative di giustizia fatte valere dalle attuali ricorrenti, intende seguire il seguente percorso decisionale:

- 1) verifica della sussistenza in capo all'autorità ministeriale del potere di indirizzo citato nella specie;
- 2) riscontro di conformità costituzionale della normativa primaria applicata dal Ministro del tesoro;
- 3) esame delle censure che denunciano l'illegittimità dello specifico atto adottato nella specie, per vizi attinenti al procedimento seguito o alle singole statuizioni, nel solo caso in cui fossero superate favorevolmente (per la p.a.) le indagini di cui ai punti 1) e 2).

Solo per completezza di trattazione, deve ricordarsi che le questioni di costituzionalità possono essere sollevate d'ufficio dal giudice chiamato ad applicare una determinata norma; pertanto, nella specie, non costituisce ostacolo la circostanza che alcune fondazioni non prospettino al collegio, in maniera espressa, i possibili vizi della legge primaria, che, pure, si desumono dalla formulazione della doglianza principale di tutte le impugnative, atteso che essa contesta in radice la sussistenza del potere esercitato nella specie.

Andando per ordine, deve affermarsi, in primo luogo, che il Ministro del tesoro si è mosso nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento. Tale conclusione emerge, senza margini di opinabilità, dalla lettura dell'art. 10 comma 3 lett. *e*) del decreto legislativo n. 153/1999, che assegna all'autorità di vigilanza la competenza ad emanare «atti di indirizzo di carattere generale» aventi ad oggetto, tra l'altro, «i requisiti di onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi».

Tale potere è univocamente attribuito «a regime» e non nella sola fase di adeguamento degli statuti alle norme dello stesso decreto legislativo n. 153/1999. La tesi opposta è smentita dall'art. 28 di quest'ultimo (rubricato: «Disposizioni transitorie»), che, disciplinando proprio l'attività di adeguamento, attribuisce al Ministro del tesoro il potere di emanare gli atti necessari «ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)».

Risulta decisiva, infine, la previsione dell'art. 4 primo comma del medesimo decreto legislativo, che riserva agli statuti l'individuazione dei requisiti di professionalità, delle ipotesi di incompatibilità, ecc., ma impone che la relativa regolamentazione, avvenga «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)».

3) La conclusione testé raggiunta impone al collegio l'immediata valutazione della legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione, degli articoli 4 primo comma lett. *g*) e 10 comma 3 lett. *e*) del decreto legislativo n. 153/1999, alla stregua tanto dell'assetto complessivo dato alle fondazioni dallo stesso legislatore delegato, quanto dei principi dettati dal Parlamento nella legge n. 461/1998, denunciando le ricorrenti un'intrinseca contraddittorietà del decreto legislativo n. 153/1999, prima ancora che il contrasto di quest'ultimo con le disposizioni ad esso sovraordinate.

In punto di rilevanza, va richiamato quanto esposto circa lo scopo prioritariamente perseguito dalle ricorrenti, rispetto al quale gli ulteriori motivi di doglianza — attinenti ad aspetti del tutto contingenti alla particolare fattispecie — riflettono solo uno scrupolo difensivo, che ha portato ad esporre, in via dichiaratamente subordinata, tutte le possibili censure suscettibili comunque di determinare l'annullamento, dell'atto di indirizzo in questione.

Rispondono a questa logica di «difesa avanzata»:

1) la censura riguardante il contenuto dell'atto impugnato, che esulerebbe dalla semplice funzione di indirizzo, appunto, per sfociare in una determinazione specifica e concreta.

Solo per completezza e del tutto incidentalmente, non può farsi a meno di osservare che gli atti di indirizzo sono tra quelli che, per dottrina e giurisprudenza prevalenti, non possono essere sussunti in uno schema predeterminato, potendo essere modellati a seconda e in funzione dello specifico obiettivo che l'amministrazione è chiamata a perseguire. Valga, in proposito, quanto affermato nelle precedenti sentenze della sezione, nelle quali non a caso si è indicata la normativa primaria quale punto di riferimento e, insieme, limite a siffatta forma di esercizio del potere autoritativo;

2) la prospettata necessità di seguire il procedimento dettato dalla legge 23 agosto 1988 n. 400, sul presupposto che il contenuto dell'atto impugnato facesse ascendere quest'ultimo al rango di norma regolamentare.

Tale censura, oltre a non essere risoltrice, non è neppure fondata, solo che si osservi che, nella specie, il Ministro del tesoro ha esercitato un potere vincolante — e di natura non normativa — che gli proveniva dalla legge, senza, pertanto, dover attivare il particolare procedimento predisposto per introdurre innovazioni all'ordinamento giuridico;

3) la denuncia che l'atto di indirizzo, essendo stato emanato in data successiva all'esito delle elezioni politiche del 13 maggio 2001, avrebbe dovuto tenere conto del ribaltamento della maggioranza parlamentare, che avrebbe inibito l'ulteriore azione governativa;

4) le doglianze strettamente attinenti alla legittimità delle singole prescrizioni dettate in tema di incompatibilità e di requisiti di onorabilità dei membri di governo delle fondazioni.

Tutt'e quattro le tipologie di vizi denunciati presentano il comune carattere di non essere dirimenti, nel senso che la loro eventuale condivisione lascerebbe comunque sopravvivere il potere ministeriale di indirizzo nella materia.

In conclusione, ragioni di giustizia sostanziale portano ad affrontare direttamente le questioni di costituzionalità proposte dalle ricorrenti, seguendo, peraltro, un'impostazione metodologica che trova numerosi precedenti

nella giurisprudenza amministrativa, anche di questa sezione (*cf.*, per tutte, l'ordinanza 10 novembre 1997 n. 2655, sul problema della legittimità del numero chiuso universitario, che ha portato alla sentenza della Corte costituzionale 27 novembre 1998 n. 383).

Nel merito, i dubbi mossi dalle ricorrenti non appaiono manifestamente infondati e meritano, pertanto, di essere sottoposti alla valutazione della Corte costituzionale.

Punto di partenza è la configurazione e la natura che sia la legge n. 461/1993 che il conseguente decreto legislativo n. 153/1999 attribuiscono alle fondazioni, nell'ambito del complessivo riordino degli enti conferenti di cui all'art. 11 primo comma del decreto-legislativo 20 novembre 1990 n. 356.

Viene in evidenza l'art. 2 lett. *l*) della legge n. 461/1998, che, sotto la rubrica «Regime civilistico», ne fornisce una definizione chiara ed inequivocabile: «persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale».

Tale configurazione è il punto di arrivo di un procedimento di conformazione dello statuto alla disciplina primaria («... provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi»), procedimento che si conclude con l'approvazione ministeriale dello statuto, che ha l'effetto di far mutare natura giuridica ai soggetti stessi. (Incidentalmente, è incontrovertito, in fatto, che detto procedimento si sia concluso nei riguardi di tutte le attuali ricorrenti).

All'uopo, il medesimo art. 2, prima di formulare la conclusione di cui alla lett. *l*), detta i principi direttivi ai quali il Governo deve attenersi in sede di legislazione delegata. Fra essi, assumono rilievo decisivo nella specie:

1) il «principio di economicità della gestione» — di cui alla lett. *c*) —, che riguarda specificamente l'impiego del patrimonio «in modo da ottenerne un'adeguata redditività», sicché anche i documenti contabili (libri, scritture e bilanci) vanno tenuti secondo le disposizioni del codice civile (lett. *d*);

2) quello — di cui alla lett. *g*) —, in forza del quale i singoli enti prevedono nei loro statuti «distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ... fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi, incarichi» e quello, strettamente connesso — enunciato alla lett. *h*) —, riguardante l'incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente e quella corrispondente della società conferitaria;

3) infine, quello di cui alla lett. *i*), che regola l'attività di verifica del rispetto della legge e dello statuto e della regolarità ed economicità della gestione, prevedendo, all'uopo, in capo all'autorità di vigilanza, una serie di poteri autorizzatori e sanzionatori.

In conclusione, il modello dettato dalla legge n. 461/1998 sancisce la autonomia statutaria delle fondazioni, in linea con la disciplina che il Codice civile detta al Capo II del Titolo II per tale tipologia di persone giuridiche. In perfetta analogia con gli articoli 25 e seguenti del Codice civile, il legislatore del 1998 ha previsto poi un potere di controllo dell'autorità governativa sull'attività delle stesse con l'ovvia conseguenza — scaturente anche dal principio di legalità dell'azione amministrativa — che le forme di ingerenza consentite sono solo quelle tassativamente indicate (e disciplinate) dalla normativa — primaria.

Restrungendo il campo di azione alla particolare materia su cui è intervenuto l'atto di indirizzo impugnato, per evidenti ragioni di rilevanza della questione, può affermarsi, in conclusione, che il più volte citato art. 2 assegna la stessa (sub specie della composizione degli organi e delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità) all'esclusiva disciplina statutaria, con un'unica eccezione contemplata, specificamente, alla lett. *h*).

Passando al decreto legislativo n. 153/1999, deve osservarsi, in primo luogo, che esso, all'art. 2, riafferma solennemente la piena autonomia statutaria delle fondazioni.

Quando, però, al successivo art. 3, passa ad elencare i principi ai quali gli statuti, «nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni», devono conformarsi, in relazione ai requisiti di onorabilità e alle ipotesi di incompatibilità che gli stessi sono chiamati a fissare (lett. *g*) pur riproducendo, sostanzialmente, la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10 terzo comma lettera *e*)», che, a sua volta, attribuisce all'autorità di vigilanza il compito di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», tra l'altro nella materia di cui ci si occupa.

Da quanto testé esposto, emerge che il decreto legislativo n. 153/1999 si pone in contrasto con i principi contenuti nella legge di delega e che, inoltre, risulta intimamente contraddittorio.

Anzitutto, il potere di indirizzo introdotto dall'art. 10 comma 3, lett. *e*) e l'effetto vincolante sancito dal precedente art. 3 primo comma lett. *g*) non trovano un espresso addentellato nella legge n. 461/1998.

Inoltre, la funzione ministeriale di indirizzo non può ricavarsi, per implicito, da compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa. In primo luogo, perché questi ultimi sono espressamente (e tassativamente) elencati dall'art. 2 lett. *i*) e si risolvono in provvedimenti di autorizzazione (riferiti a operazioni di trasformazione e concentrazione), di approvazione (delle modifiche statutarie), di determinazione (di limiti di reddito in relazione al patrimonio) e, infine, di applicazione di sanzioni agli organi e di liquidazione dell'ente. In secondo luogo, perché tali poteri sono preordinati al compito assegnato all'autorità di vigilanza, «la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti».

La formula appena riportata porta ad affermare che gli unici parametri normativi, cui l'autorità è tenuta a conformare il riscontro commissionato dall'ordinamento, sono rappresentati dalla legge e dallo statuto, quali, rispettivamente, fonte eteronoma ed autonoma di disciplina dell'attività delle ordinarie persone giuridiche di diritto privato, come quelle di cui ci si occupa. Ne discende che il silenzio del legislatore sul punto non può che essere interpretato come negazione di ogni possibilità per l'autorità amministrativa di introdurre, con proprio atto (non rileva se di natura normativa), prescrizioni comunque vincolanti per soggetti operanti su un piano dichiaratamente privatistico.

La riprova di quanto testé affermato viene, sia pur *ex post*, dall'art. 11 quattordicesimo comma della recentissima legge finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, il quale, coerentemente con i principi generali dell'ordinamento, attribuisce un espresso potere normativo all'autorità di vigilanza per l'emanazione delle disposizioni attuative delle norme da esso stesso introdotte, ma, anche qui non senza, un preciso significato, imponendo alle fondazioni di adeguare i propri statuti «alle» — sole — «disposizioni del presente articolo».

Ma, pur a voler prescindere dal dato testuale, la conclusione non cambia: l'attribuzione di un potere di controllo, infatti, non comporta, quale implicito corollario, l'affidamento di quello di indirizzo, che è nozione ontologicamente diversa, in quanto finalizzata non a consentire la verifica della legittimità dell'azione o, comunque, dei risultati da perseguire, ma, piuttosto, ad orientare l'attività del soggetto che ne è destinatario, fissando a quest'ultimo tanto regole di comportamento quanto, soprattutto, obiettivi da raggiungere, determinandone una correlata compressione della sfera di autonomia operativa, che, nella specie, finisce con l'incidere sulla libera formazione della volontà statutaria della persona giuridica.

Da quanto esposto, può enuclearsi una prima questione di costituzionalità, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, riferita agli articoli 3, primo comma, lett. *g*), e 10, comma 3, lett. *e*), del decreto legislativo n. 153/1999, nella parte in cui prevedono atti di indirizzo nella materia delle incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle fondazioni, ponendosi in contrasto con la legge di delega n. 461/1998, la quale:

1) alla lett. *i*) non contempla espressamente il potere di indirizzo dell'autorità di vigilanza (e, transitoriamente, del Ministro del tesoro) sulle fondazioni bancarie;

2) alla lett. *g*) attribuisce alla competenza esclusiva degli statuti la determinazione dei requisiti di onorabilità e delle incompatibilità degli organi delle fondazioni stesse;

3) alla lett. *l*) garantisce a queste ultime «piena» autonomia statutaria e gestionale.

L'affermazione, in linea con la legge di delega della «piena autonomia statutaria delle fondazioni», da parte dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153/1999, comporta l'emersione di una seconda questione di costituzionalità tutta interna a quest'ultimo: non può non evidenziarsi il contrasto logico tra la formula appena riportata e la configurazione del potere di indirizzo di cui agli articoli 3, primo comma, lett. *g*), e 10, comma 3, lett. *e*), del medesimo decreto legislativo, che ha l'effetto di comprimere proprio quella «pienezza» precedentemente sancita; quello che appare, all'evidenza, una discrasia del legislatore delegato rifluisce in termini di irragionevolezza sulla fonte normativa, sospettata, pertanto, di violare l'art. 3 della Costituzione.

Un ulteriore profilo di incostituzionalità, questa volta per violazione degli articoli 2, 18 e 41 della Carta, risulta rinvenibile nella specie.

Il legislatore — tanto il delegante che il delegato — ha configurato un modello di persona giuridica sostanzialmente sovrapponibile a quello privatistico: in tal senso depone non solo l'inequivocabile definizione, più volte ricordata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 153/1999, ma anche l'intera disciplina dettata da quest'ultimo, che esalta la piena autodeterminazione, volontaristica e gestionale, delle fondazioni stesse. A titolo meramente esemplificativo, possono citarsi:

a) lo stesso art. 2, che (insieme con il successivo art. 8), attribuisce proprio allo statuto il compito di individuare gli scopi da perseguire, con l'unico vincolo che si operi in almeno uno dei settori rilevanti indicati dal precedente art. 1;

b) l'art. 3, primo comma, il quale stabilisce che le fondazioni, per il raggiungimento dei propri scopi, operino con tutte le modalità consentite dalla natura giuridica (privatistica), come definita, appunto, dal precedente art. 2;

c) lo stesso art. 3, comma 4, che demanda allo statuto la determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività istituzionale;

d) l'art. 5, che vincola il patrimonio della fondazione al perseguimento degli scopi statuari.

Su tale premessa, appare evidente che una coartazione (o, quanto meno, un condizionamento) *ab externo* e di natura autoritativa, oltre a male inserirsi nel contesto delineato dallo stesso decreto legislativo n. 153/1999 (corroborando, così, ulteriormente il sospetto di irrazionalità già in precedenza evidenziato), si pone in palese contrasto con l'art. 41 della Costituzione, che tutela l'autonomia privata, sottoponendola a forme di controllo e di coordinamento solo a fini sociali, che, se, da un lato, non sono quelli perseguiti con la nomina degli amministratori delle fondazioni, dall'altro portano allo snaturamento del modello privatistico, pure affermato dal legislatore nella specie, impedendo la libera — e soprattutto autonoma — formazione della volontà della persona giuridica (sui limiti che incontra la tutela dell'autonomia privata assicurata dall'art. 41 Cost., *cfr.* Corte costituzionale 30 giugno 1994, n. 268, e 6 marzo 2000, n. 70).

Il vizio assume una maggiore consistenza in relazione anche agli articoli 18 e 2 della Costituzione, che tutelano, rispettivamente, il diritto di associazione dei cittadini e i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento (*cfr.*, Corte costituzionale 18 luglio 1997, n. 248, e 29 dicembre 1993, n. 500, quest'ultima riferita proprio ai conferimenti degli enti creditizi di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ed al decreto delegato 20 novembre 1990, n. 356, soffermandosi specificamente sui rapporti fra le originarie fondazioni bancarie e la relativa libertà statutaria).

Al riguardo è importante ricordare che l'art. 3, primo comma, lett. d), consente alle fondazioni (in relazione alla loro origine associativa) di conservare l'assemblea dei soci, alla quale, i pu restando sottratti i compiti gestionali, viene comunque riservato il diritto di concorrere a formare l'organo di indirizzo.

Da ultimo, è possibile ipotizzare un'ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione, derivante dal fatto che gli articoli 4, primo comma, lett. g), e 10, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 153/1999, configurando ipotesi di incompatibilità rispetto ad un ufficio di diritto privato, finiscono con il limitare la capacità giuridica delle persone, che, *ex art.* 1 del codice civile, assurge a principio cardine dell'ordinamento. Non lo fanno, però, direttamente, a ciò legittimate come norme di rango legislativo, ma delegando tale compito ad un atto amministrativo, che, per sua natura, è inabilitato ad innovare a livello primario.

Occorre darsi carico di un ulteriore problema, che potrebbe avere effetti in punto di rilevanza della questione di costituzionalità.

Successivamente alla celebrazione dell'udienza di discussione, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2001, n. 301, la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», che, all'art. 11, ha proceduto alla modifica, integrazione o soppressione di numerose disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153/1999.

In particolare, va posta l'attenzione su quelle introdotte dai primi quattro commi del citato art. 11, che hanno l'effetto:

a) di limitare la libertà di azione delle sole fondazioni in rapporto prevalente con il territorio ad operare nei soli «settori ammessi»;

b) di modificare la composizione dell'organo di indirizzo, nel quale l'originaria necessità della presenza di «un'adeguata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali» si trasforma in quella «di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione».

Trattasi di innovazioni che sono insuscettibili di incidere sulla rilevanza della questione che si va a rimettere alla Corte costituzionale.

Esse, infatti, pur incidendo, sulla libertà di scelta delle fondazioni, non fanno venire meno la autonomia statutaria delle singole persone giuridiche a determinare le incompatibilità e i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni stesse; tantomeno, la normativa del 2001 legittima, per converso, il potere di indirizzo esercitato nella specie.

4) Per le considerazioni che precedono va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, primo comma, lett. g), e dell'art. 10, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per contrasto con gli articoli 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Deve disporsi, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

*P. Q. M.*

*Previa riunione delle impugnative in epigrafe indicate;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, primo comma, lett. g), e 10, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per contrasto con gli articoli 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 19 dicembre 2001 e del 9 gennaio 2002.

*Il Presidente: COSSU*

*Il consigliere estensore: SAVO AMODIO*

02C0439

N. 232

*Ordinanza del 6 febbraio 2002 emessa dal T.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Università degli studi «La Sapienza» di Roma contro Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra*

**Università - Tecnici laureati con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.**

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2953/01, proposto da Università degli studi «La Sapienza» di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni C. Sciacca, con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, via della Vite n. 7;

Contro Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento del provvedimento governativo di annullamento straordinario di cui al d.P.R. 18 gennaio 2001 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;  
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;  
Visti gli atti tutti della causa;  
Nominato relatore, per la pubblica udienza del 12 dicembre 2001, il consigliere Bruno Mollica;  
Uditi, altresì, gli avv.ti Sciacca e Aiello;  
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

#### FATTO

L'Università degli studi «La Sapienza» di Roma impugna il d.P.R. 18 gennaio 2001, con cui è stato annullato, in via straordinaria *ex lege* n. 400/1988, il decreto rettorale in data 21 gennaio 2000, di inquadramento nella posizione di ricercatore dei tecnici laureati medici (e posizioni equiparate) in servizio con funzioni assistenziali presso l'università.

A sostegno dell'impugnativa la ricorrente Università deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3 lett. *p*), della legge n. 400/1988; violazione dell'art. 33 Cost.;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3 lett. *p*) della legge n. 400/1988; eccesso di potere per carenza di presupposti, illogicità, difetto di motivazione;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 10, della legge n. 370/1999; dell'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 e degli artt. 15 e 16, comma 1, legge n. 341/1990; degli artt. 30, 31 e 32 d.P.R. n. 382/1980; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento.

Con memoria, difensiva depositata in vista dell'udienza di discussione della causa la ricorrente chiede il rinvio degli atti alla Corte costituzionale, giusta pregresso orientamento della Sezione (ordinanza n. 4050 del 10 maggio 2001).

Le amministrazioni resistenti chiedono il rigetto dell'impugnativa.

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

#### DIRITTO

1. — Come enunciato in narrativa, l'impugnativa proposta dall'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, è intesa all'annullamento del d.P.R. 18 gennaio 2001, che ha annullato in via straordinaria *ex lege* n. 400/1988 il decreto rettorale 21 gennaio 2000, di inquadramento nella posizione di ricercatore dei tecnici laureati medici (e posizioni equiparate) in servizio con funzioni assistenziali presso l'università.

2. — Si sostiene nel ricorso, in estrema sintesi, che sulla base dell'evoluzione normativa, il detto personale sarebbe stato collocato sul medesimo piano giuridico del personale medico docente, sì che la disposizione dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999 n. 370 secondo cui il personale di cui all'art. 8, comma 5, d.l.gs. n. 502/1992 e successive modificazioni «è ricompreso nelle dizioni previste dall'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341, e successive modificazioni» andrebbe intesa come previsione di inquadramento *ex lege* del detto personale nel ruolo dei ricercatori.

La corretta interpretazione dell'art. 8, comma 10, cit. presuppone un rapido *excursus* della portata delle norme che rilevano nella specie.

La figura del tecnico laureato è stata configurata dall'art. 35 d.P.R. n. 382/1980, dedicato al personale tecnico delle università, con la specifica funzione di coadiuvare i docenti per il funzionamento dei laboratori; agli stessi veniva assegnata anche la funzione di diretta responsabilità delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e la direzione dell'attività del personale tecnico non laureato assegnato al laboratorio.

L'art. 16, primo comma, legge 19 novembre 1990 n. 341 ha poi stabilito che «nella presente legge, nelle dizioni «ricercatori» o «ricercatori confermati» si intendono comprese anche quelle di «assistenti di ruolo ad esaurimento» e di «tecnici laureati» in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto»; e la «presente legge» specificava, all'art. 12, che i «ricercatori», ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e, 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 «adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo» (*id est*: affidamenti e supplenze, anche di corsi e moduli, partecipazione alle Commissioni d'esame, copertura di insegnamenti sdoppiati).

Per effetto di tale norma, quindi, ai tecnici laureati in possesso dei requisiti *ex art.* 50 d.P.R. n. 382/1980 all'entrata in vigore del decreto sono stati attribuiti i precitati compiti di docenza e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei ricercatori *ex artt.* 30, 31 e 32 d.P.R. cit., contenuto nell'art. 12, che anche siffatti compiti (compiti didattici integrativi, esercitazioni, cicli di lezioni interne e attività di seminario) siano ricompresi nel rinvio, costituendo essi funzioni di più limitato spessore rispetto a quelle individuate dall'art. 12 cit., e quindi un *prius* logico, prima che giuridico, della disposizione stessa.

Ciò, nelle facoltà di medicina, in aggiunta ai compiti assistenziali di fatto esercitati da tale personale in relazione alla carenza, quantomeno all'epoca, di personale medico.

Col successivo art. 6, comma 5, d.l.gs. 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dall'art. 7 decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, si è stabilito che nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico e odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, delle aree tecnico scientifica e socio sanitaria, «svolge anche le funzioni assistenziali».

Per effetto dell'art. 6 cit., al personale per cui è causa, in servizio al 31 ottobre 1992, sono pertanto attribuite formalmente anche le funzioni assistenziali.

Nel quadro di questa evoluzione normativa di assimilazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori, sembra utile segnalare, ancora, le disposizioni dell'art. 72, comma 3, decreto legislativo n. 29/1993 — che consente al detto personale l'iscrizione all'ordine professionale — e dell'art. 1 comma 6 legge n. 662/1996, che estende al personale medesimo la normativa sulla disciplina dell'attività libero professionale *intra ed extra moenia*.

In tale contesto normativo si inserisce la precitata disposizione dell'art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 che, nella prima parte, stabilisce che «al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre 1990 n. 341».

Ad un primo esame, la disposizione sembrerebbe, inspiegabilmente, meramente reiterativa della attribuzione di compiti didattici ai tecnici laureati, già prevista dal ricordato art. 16, comma 1, legge n. 341/1990 cit. per effetto del rinvio alle disposizioni della «presente legge» (e, quindi, all'art. 12 della legge medesima, che disciplina l'attività di docenza).

Senonchè, una differenza — e non di poco conto — appare ravvisabile fra le due disposizioni, riferendosi la norma degli artt. 16 e 12 legge n. 341/1990 ai «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto», e, l'art. 8, comma 10, prima parte, legge n. 370/1999 cit., «al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni», e cioè ai tecnici laureati «in servizio alla data del 31 ottobre 1992».

L'art. 8, comma 10, prima parte, legge n. 370/1999 opera quindi una estensione della attribuzione dei compiti didattici al personale tecnico laureato non direttamente contemplato dall'art. 16 legge n. 341/1990 in quanto non in possesso dei requisiti dei tecnici laureati *ex art.* 50 d.P.R. n. 382/1980.

Ed invero, questi ultimi, giusta punto 3 dell'art. 50 cit., sono i tecnici laureati in servizio all'atto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime; mentre i tecnici laureati contemplati dall'art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 sono, giusta l'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 502/1992, tutti quelli in servizio nelle strutture della facoltà di medicina alla data del 31 ottobre 1992.

Ed allora, la disposizione dell'art. 8, comma 10, seconda parte, laddove stabilisce che «il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifica-

zioni», non è reiterativa della disposizione dell'art. 16 comma 1 legge n. 341/1990, in quanto, se è vero che entrambe si limitano ad includere «nelle dizioni» «ricercatori» e «ricercatori confermati» i tecnici laureati, è pur vero che diversi sono i destinatari delle due previsioni normative.

La disposizione dell'art. 8, comma 10, ha quindi una sua autonoma valenza estensiva alla speciale categoria dei tecnici laureati contemplata dal decreto legislativo n. 502/1992; sì che, mediante il rinvio alle «dizioni» di cui all'art. 16 legge n. 341/1990 — che, a sua volta, rinvia, anche, all'art. 12 — il riferimento esclusivo ai compiti didattici sembra al Collegio, pur nella ambigua formulazione della norma, sufficientemente individuato.

Deve escludersi di conseguenza che l'art. 8, comma 10, seconda parte cit. costituisca l'ultimo tassello di una evoluzione normativa di assimilazione di *status* fra le due figure di personale universitario per cui è causa: esso è, semmai, un ulteriore, presumibilmente conclusivo, momento di equiparazione funzionale fra le due categorie, e non altro.

Non sembra allora lecita al Collegio una configurazione della norma in termini di previsione di inquadramento *ex lege*.

Sul piano letterale, ciò deve escludersi per quanto in precedenza esposto, anche alla stregua del fondamentale canone ermeneutico dell'art. 12 delle preleggi.

Ciò non senza concordare con l'acuta analisi della seconda sezione del Consiglio di Stato, laddove, nel parere in data 22 novembre 2000, reso in sede di annullamento straordinario *ex lege* n. 400/1988 odiernamente impugnato, definisce «ermetica» la disposizione dell'art. 8, comma 10, quale norma che «con i suoi complicati rinvii statici e la sua portata ambigua e lacunosa, ha voluto, dire e non dire, dare e non dare, riconoscere e non riconoscere, demandando e rimandando a successivi interventi interpretativi, affidati necessariamente ad altri soggetti istituzionali, amministrativi e giurisdizionali, la scelta di opzioni applicative che, in ogni caso, era ben intuibile e prevedibile che avrebbero determinato la reazione di una o dell'altra delle categorie professionali interessate, come in effetti è puntualmente avvenuto con l'instaurazione di numerosi giudizi innanzi ai giudici amministrativi».

Peraltro, pur nella rilevata (dal Consiglio di Stato) opinabilità delle contrapposte soluzioni interpretative, il Collegio, al di là del dato letterale, non può esimersi dalla constatazione che l'ordinamento degli apparati pubblici, la cui organizzazione riceve tutela anche a livello costituzionale, non può essere svincolato, anche in ragione dell'interesse pubblico sotteso al buon funzionamento degli stessi, da puntuali prescrizioni che sanciscano, nelle singole fattispecie, le modalità di inserimento negli apparati medesimi: il che avrebbe richiesto una chiara previsione — nella specie insussistente — di incardinamento nella struttura universitaria con la qualifica pretesa, restando escluso che ciò potesse avvenire sulla base di una norma non solo «ermetica» e di portata «ambigua», ma anche di natura specializzante, ove si ponga mente all'attribuzione di funzioni docenti a personale che non è stato inserito nel pubblico ufficio per l'espletamento di tali funzioni, giusta art. 35 d.P.R. n. 382/80.

D'altro canto, a contrastare la tesi abilmente sostenuta dalla difesa della ricorrente università concorrono, sul piano della interpretazione teleologica della norma, ulteriori elementi.

Non si comprenderebbe, invero, ove in ipotesi dovesse aderirsi alle tesi dell'odierna ricorrente, per quale motivo il legislatore, con la legge n. 370/1999, avrebbe introdotto un inquadramento automatico dei tecnici laureati, pur in presenza di altra legge, la n. 4 del 14 gennaio 1999 con cui, appena pochi mesi prima, e quindi, in un contesto normativo sostanzialmente unitario di disciplina dello specifico settore universitario, era stato previsto l'inquadramento del personale tecnico laureato mediante apposita procedura concorsuale riservata; e, per di più, senza alcun riferimento — quantomeno in senso modificativo, sostitutivo o derogatorio — a tale sistema di accesso alla qualifica *ex lege* n. 4/1999; e ciò, a tacere delle ricadute sperequative tra appartenenti alla stessa categoria dei tecnici laureati, e in identica posizione, che — si determinerebbero in ragione di una interpretazione siffatta — che immotivatamente ed illogicamente beneficerebbe alcuni, destinatari dell'inquadramento automatico, e penalizzerebbe altri, col ricorso alla procedura concorsuale, sia pure riservata — con non lievi dubbi in ordine alla razionalità delle scelte sotto profili di rango costituzionale.

Ed ancora, non sembra secondario elemento quello ricavabile dal testo stesso della disposizione, laddove si prevede che «dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Come già rilevato da altro Collegio giudicante (*cf.* t.a.r. Bari, I Sez., 5 luglio 2000 n. 2759), non è ravvisabile omogeneità tra la retribuzione dei tecnici laureati e quella dei ricercatori, atteso che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 legge 22 aprile 1987 n. 158, per questi ultimi il trattamento economico è pari al 70% della retribuzione prevista

per i professori universitari di ruolo della seconda fascia di pari anzianità; e non può non concordarsi con la considerazione in proposito espressa dal precitato giudice, secondo cui sarebbe «del tutto capzioso distinguere tra bilancio dell'Università e bilancio dello Stato, per sostenere che l'inquadramento invocato graverebbe solamente sul primo, in quanto, come noto, anche nell'attuale prospettiva autonomistica permane una sostanziale derivazione (specie con riferimento alle spese per il personale) del finanziamento delle università dal bilancio dello Stato».

Diversamente opinando, il riferimento al «bilancio dello Stato», nella detta norma, apparirebbe meramente tautologico e di ben ermetico significato.

Per le suesposte considerazioni, pur a fronte della opinabilità, in astratto, delle contrapposte interpretazioni del dato normativo, il Collegio ritiene meditatamente che debba essere preferita quella che ravvisa nella portata della norma un ulteriore, conclusivo momento di equiordinazione funzionale di due categorie che restano peraltro distinte sul piano dello stato giuridico, in difetto di una norma che ne prescriva l'incardinamento in un'unica posizione formale.

3. — Le conclusioni cui è pervenuto il Collegio condurrebbero quindi a disattendere la tesi della ricorrente, siccome infondata.

Senonchè, a tali conclusioni il Collegio è pervenuto sulla base della corretta (tale è ritenuta da questo giudice) interpretazione di una norma della cui costituzionalità sembra lecito dubitare.

Ed invero, dalle argomentazioni che precedono emerge la configurabilità della piena equiparazione funzionale tra ricercatori e tecnici laureati per effetto della stratificazione di una serie di norme di cui l'art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 rappresenta il momento ultimo.

Sembra allora al Collegio che a tale equiordinazione funzionale, nell'ambito della medesima struttura organizzativa, debba necessariamente corrispondere una identità di posizione formale e non già una differenziazione di stato giuridico.

Se è vero che l'art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 costituisce il momento terminale della ricordata evoluzione normativa di assimilazione (*cfr.*, in tal senso, anche, Cons. Stato, II Sez., n. 921/2000 cit. e VI Sez., 2 novembre 1998 n. 1480), sembra al Collegio che esso, nella parte in cui non ha contestualmente previsto la correlata collocazione dei tecnici laureati nell'apparato organizzativo universitario in posizione formale corrispondente alle funzioni normativamente esercitate, si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — *sub specie* di manifesta irragionevolezza della disposizione nel quadro del sistema normativo in cui la stessa si colloca, anche con riferimento all'art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999, e sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza a parità di presupposti, e quindi per disparità di trattamento, nonché col principio di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione *ex art. 97 Cost.*, apparendo nel contempo «irrazionale e sperequato un intervento legislativo che scarichi su una categoria compiti ed obblighi funzionali già spettanti ad altra categoria operante all'interno della medesima struttura, senza riconoscere la complessiva disciplina di *status* a quest'ultima riservata» (*cfr.*, in tal senso, Cons. Stato, II Sez., n. 921/2000 cit.); e ciò non senza considerare la primaria rispondenza alle esigenze funzionali dell'amministrazione della equiparazione funzionale di cui trattasi (a tale finalità risponde del resto anche la pregressa concessione ai tecnici laureati delle prerogative professionali e l'estensione del regime della libera professione *ex art. 72 decreto legislativo n. 29 del 1993 e art. 1 comma 6 legge n. 662/1996*).

4. — In punto di rilevanza della questione, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente correlata all'azione intrapresa discende, nella specie, da una pronuncia additiva del giudice delle leggi che consenta il formale riconoscimento della posizione pretesa: sì che viene a configurarsi un'assoluta priorità — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — di trattazione della detta questione.

È invero evidente che la pronuncia additiva in precedenza indicata consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, consentendo l'inquadramento *ex lege* dei dipendenti interessati nella qualifica di ricercatore, mentre le residue censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un minor grado di soddisfacimento dell'interesse dell'università e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

5. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, legge 19 ottobre 1999 n. 370 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto i profili enunciati in motivazione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alle Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999 n. 370 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto i profili enunciati in motivazione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2001.

*Il Presidente: COSSU*

*Il consigliere estensore: MOLLIKA*

02C0440

N. 233

*Ordinanza del 6 febbraio 2002 emessa dal T.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Fiore Enrico ed altri contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri*

**Università - Tecnici laureati con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principî di imparzialità e buon andamento della P.A.**

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2952/2001, proposto da Fiori Enrico, Massimo Realacci, Alessandra Zicari, Stefania Brozzetti, Francesco D'Angelo, Antonella Giorgi, Francesco Vaccaro, Aloisa Librando, Maria Teresa Contestabile, Stefano Valabrega, Rossella Apolloni, Raffaele Migliorini, Luciano Taurini, Roberta Di Rosa, Paolo Aurello, Fabrizio Ceci, Paolo Bruzzone, Giuseppe D'Ermo, Giorgio Alpi, Euclide Tonelli, Paolo Barillari, Paolo Palange, Renzo D'Amelio, Marco Monti, Pasquale Mancino, Carlo Caruso, Massimo Scarpini, Andrea Berni, Lucia Pacifico, Franca Viola, Caterina Anania, Rosalia Pustorino, Alfredo Pennica, Umberto Costi, Virgilio Nicolanti, Raimondo Gabriele, Giuliana Cozza, Elena Moreno, Maria Luisa Borgia, Paola Bianchi, Pier Luigi Palazzetti, Pierpaolo Aragona, Francesco Pecorini, Pietro Soldo, Adriano De Santis, Daniela Messineo, Stefano Ginanni Corradini, Giuseppe Magliulo, Massimo Fusconi, Maria Antonietta Coccanari, Sandro Bosco, Antonio Cammarata, Alessandro Pulsoni, Enrico Montefusco, Agostino Tafuri, Marco Vignetti, Teresa Grieco, Marta Carlesimo, Bruno Carlesimo, Vincenzo Leuzzi, Maurizio Martelli, Francesca Romana Mauro, Roberto Gattuso, Francesco Intrieri, Alessandro Maturo, Rocco Plateroti, Filippo Cruciani, Maria Letizia Meggiorini, Paola Manciatì, Antonio Greco, Anna Carlotta Rusconi, Mauro Tarallo, Diego Ribuffo, Rosa Ostuni, Nicola Salvatore, Arturo Polli, Fortunata Lucille Labi, Antonella Giancotti, Paolo Voci, Maria Pia Paroli, Marino Paroli, Marco Assenza, Gianluca Casciulli, Milva Casato, Francesco Martino, Metello Iacobili, Concetta Potenza, Daniela Innocenzi, Daniela Bosco, Giuseppe Soda, Francesca Caramia, Alberto Pierallini, Patrizia Pantano, Severino Persechino, Francesco Di Sabato, Massimo Marangi, Isabella Quinti, Bruno Laganà, Francesco Buzzoni Pantaleoni, Laura Ballesio, Mania Falchetto Osti, Carlo Bastianelli, Carlo De Felice, Francesco Paolo Iapichino, Rosalba Paesano, Ankica Lukic, Mario Santarelli, Nicola Raffetto, Anna Maria Zicari, Giancarlo Tancredi, Giovanna De Castro, Fabio Midulla, Luciana Indinnimeo, Cristina Nazzari, Aurelia

Gaeta, Francesca Torcia, Cosima Maria Moschella, Flavia Giannotti, Maria Grazia Piccioni, Fabio Ferrante, Susanna Sciomer, Silvio Romano, Angio Di Roma, Giulia Benedetti, Carmine Dario Vizza, Rosalia Marziani, Giuseppina Perone, Raffaele Capoano, Paolo De Fabritiis, Antonio Chistolini, Alessandra Micozzi, Giuseppe Cimino, Guglielmo Tellan, Marco Bonomi, Enzo Naticchioni, Tommaso Bocchetti, Paolo Sammartino, Mario Bezzi, Fiorina Giona, Concetta Torromeo, Francesco Cardona, Vittorio Donato, Mauro Schimberni, Carlo Carraro, Guido Laudani, Francesca Romana Grippando, Ugo Bottoni, Irena Pecorella, Antonio Ciardi, Maria Bavastrelli, Massimo Granata, Vincenzo Paravati, Giuseppe Donato, Sergio Morelli, Paolo De Marzio, Gimmarco Raponi, Massimo Iappelli, Fatima Della Pietra, Claudio Iannarone, Gian Piero Ricciuti, Alessandra Fegiz, Gabriele Oreste Renato Valente, Rossana Cecchi, Antonio Carbone, Alberto Trucchi, Giancarlo Fiermonte, Antonietta Lamazza, Sandra Cinzia Carlesimo, Ivano Mezzaroma, Roberta Gastaldi, Elsa Iannicelli, Oriana Capri, Paola Galoppi, Giacomo Perugia, Genoveffa Balducci, Flavia Capozzi, Franca Aceti, Marialuisa Framarino dei Malatesta, Sabina Luciani, Marcello Caratozzolo, Cesare Guglielmi, Gennaro Sardella, Francesco Barilla, Michele Salvatore Maria Schiariti, Carlo Casali, Emilio Di Giulio, Michele Acqui, Giampiero Soldati, Massimo Codacci Pisanelli, Maurizio Marchesi, Stefania Vaglio, Lucia de Anna, Ettore De Bernardinis, Vincenzo Aleandri, Paolo Sagnelli, Gian Piero Cuvelli, Luigi Tarani, Francesco Iori, Eugenio Maggi, Antonio Ciccaglioni, Amedeo Ruberto, Carla Lubrano, Samuele Barbaro Paparo, Guido Benfari, Giancarlo Altissimi, Andrea Ciofalo, Giampietro Zambetti, Alessandro Del Rio, Marco Toscani, Maria Giuseppina Onesti, Manuela Di Franco, Raffaele Quaglione, Andrea Mingoli, Gaetano Tanzilli, Massimo Pacelli, Renato La Torre, Antonio Frega, Paola Ciolli, Alberto D'Amato, Rosaria Turchetta, Maria Patrizia Orlando, Mauro Ciccariello, Eleonora Camillo, Antonietta Cereviglini, Maria Luisa Attilia, Michele Rossi, Giuseppe Mannino, Giuseppe D'Eramo, Antonio Gatto, Franca Cantoresi, Guglielmo Pranteda, Antonella Tammara, Gabriella de Marco, Giorgio Bandiera, Luciana Transatti, Salvatore Lauro, Antonio Riadicioni, Paola Maria Michetti, Salvatore Venosi, Maria Luisa Basile, Patrizia Pellegrini, Maria Di Seri, Riccardo Leonetti Luparini, Daniela Pietrangeli, Rosalba Benvenuto, Amalia Schiavetti, Francesco Fattapposta, Paolo Ricci, Francesco M. Drupi, Fabrizio Fattorini, Gianfranco Piccirillo, Luigi Giannini, Carla Buttinelli, Maria Teresa Gianlonardo, Cristina Cavalletti, Franco Giubilei, Enrico Properzi, Marco Frontoni, Mario Sergio Pergolini, Giuseppe Bruno, Giovanni Fabbrini, Antonella Teggi, Enrico Millefiorini, Camilla Ajassa, Mario Falciano, Magnus Von Heland, Rosalba Ponzio, Claudio Maria Mastroianni, Marco Massobrio, Maria Rita Moneta, Giorgio Galassi, Vincenzo Petrozza, Francesco Anania, Manuela Graziani, Antonio Sili Scavalli, Antonio Spadaro, Rita Mele, Luciana Tromba, Giuseppe Genovesi, Piergaspare Palumbo, Marco Girolami, Stefano Strano, Francesco Romanelli, Paolo Martelletti, Renzo Pretagostini, Danilo Tarroni, Francesco Conti, Lucio Gnessi, Stefano Conti, Claudio Prestigiacomo, Andrea Spota, Giovanni Martino, Massimo Vergine, Angelo Pulcini, Massimo Valeo, Angela Napoli, Susanna Morano, Patrizia Seminara, Marco Mastantuono, Rita Angelini, Laura De Marchis, Flaminia De Cristofaro, Valeria Riccieri, Pier Federico Salvi, Massimo Coletti, Leonilde Cigognetti, Francesco Macrina, Marco Biffoni, Giorgio Franco, Roberto Arcioni, Paolo Preziosa, Andrea Vania, Oliviero Bruni, Oreste Moreschini, Maria Laura Sorgi, Giuseppe Marenga, Roberta Penge, Loredana Arrico, Luigi Zompatori, Claudio Stefanutti, Rita Conti, Francesco Tartaglia, Paola Pagni, Carlo Moroni, Giuseppino Massimo Ciavarella, Saul Collini, Paolo Acconcia, Romualdo Malagola, Pierangelo Di Marco, Andrea Fabbri, Maria Segni, Carlo Dominici, Paolo Urciuoli, Elena Cravotto, Domenico Mascagni, Maria Del Ben, Claudio Amanti, Maria Antonietta Bianchi, Gianluigi Monniello, Andrea Ferrucci, Maria Matricardi, Carlo Bellotti, Silvia Nocchi, Mario Fontana, Maria Alessandra Piermattei, Livia M. Di Renzo, Enrico Marinelli, Mauro Liberatore, Anna Maria Romani, Michele Camarda, Caterina Furlan, Antongiulio Scarno, Giovanna Ferrucci, Stefano Frattaroli, Maria Sanfilippo, Gian Antonio Bertoli, Massimo Chiaretti, Annamaria Iagnocco, Daniela Alliani, Antonio Bertoli, Massimo Chiaretti, Annamaria Iagnocco, Daniela Alligni, Maurizio La Cava e Frida Leonetti, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, Via G. Paisiello n. 55;

Contro Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e nei confronti di Presidenza del Consiglio dei ministri ed Università degli studi «La Sapienza» di Roma, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento del provvedimento governativo di annullamento straordinario di cui al d.P.R. 18 gennaio 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la pubblica udienza del 12 dicembre 2001, il Consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, l'avv. Police in sostituzione dell'avv. Scoca e l'avv. dello Stato Figliolia;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;

#### F A T T O

I ricorrenti espongono di essere tecnici laureati medici in servizio con funzioni assistenziali presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Espongono altresì di essere stati inquadrati nella posizione di ricercatore universitario con decreto rettorale in data 21 gennaio 2000 e che tale decreto è stato annullato con d.P.R. 18 gennaio 2001, di annullamento straordinario *ex lege* n. 400/1988, che viene impugnato in questa sede giudiziale.

A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti deducono:

1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della Costituzione, della legge n. 168/1989 e della legge n. 127/1997. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità e sviamento.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dell'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 e degli artt. 15 e 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, degli artt. 30, 31 e 32 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Con memoria difensiva depositata in vista dell'udienza discussione della causa i ricorrenti chiedono il rinvio degli atti della Corte costituzionale, giusta pregresso orientamento della Sezione (ord.za n. 4050 del 10 maggio 2001).

Le amministrazioni resistenti chiedono il rigetto dell'impugnativa.

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

#### D I R I T T O

1. — Come enunciato in narrativa l'impugnativa proposta dagli odierni ricorrenti, tecnici laureati medici in servizio presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, già inquadrati nella posizione di ricercatore universitario con decreto rettorale in data 21 gennaio 2000, è intesa all'annullamento del d.P.R. 18 gennaio 2001, che tale decreto rettorale ha annullato in via straordinaria *ex lege* n. 400/1988.

2. — Si sostiene nel ricorso, in estrema sintesi, che sulla base dell'evoluzione normativa, il detto personale sarebbe stato collocato sul medesimo piano giuridico del personale medico docente, sì che la disposizione dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 secondo cui il personale di cui all'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni «è ricompreso nelle dizioni previste dall'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni» andrebbe intesa come previsione di inquadramento *ex lege* dei ricorrenti nel detto ruolo.

La corretta interpretazione dell'art. 8, comma 10, cit. presuppone un rapido *excursus* della portata delle norme che rilevano nella specie.

La figura del tecnico laureato è stata configurata dall'art. 35 d.P.R. n. 382/1980, dedicato al personale tecnico delle università, con la specifica funzione di coadiuvare i docenti per il funzionamento dei laboratori; agli stessi veniva assegnata anche la funzione di diretta responsabilità delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e la direzione dell'attività del personale tecnico non laureato assegnato al laboratorio.

L'art. 16, primo comma, legge 19 novembre 1990, n. 341 ha poi stabilito che «nella presente legge, nelle dizioni “ricercatori” o “ricercatori confermati” si intendono comprese anche quelle di “assistenti di ruolo ad esau-

rimento” e di “tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto»; e la «presente legge» specificava, all’art. 12, che i «ricercatori», ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo» (*id est*: affidamenti e supplenze, anche di corsi e moduli, partecipazione alle Commissioni d’esame, copertura di insegnamenti sdoppiati).

Per effetto di tale norma, quindi, ai tecnici laureati in possesso dei requisiti *ex art.* 50 d.P.R. n. 382/1980 all’entrata in vigore del decreto sono stati attribuiti i precitati compiti di docenza e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei ricercatori *ex artt.* 30, 31 e 32 d.P.R. cit., contenuto nell’art. 12, che anche siffatti compiti (compiti didattici integrativi, esercitazioni, cicli di lezioni interne e attività di seminario) siano ricompresi nel rinvio, costituendo essi funzioni di più limitato spessore rispetto a quelle individuate dall’art. 12 cit., e quindi un *prius* logico, prima che giuridico, della disposizione stessa.

Ciò, nelle facoltà di medicina, in aggiunta ai compiti assistenziali di fatto esercitati da tale personale in relazione alla carenza, quantomeno all’epoca, di personale medico.

Col successivo art. 6, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’art. 7 d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, si è stabilito che nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico e odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, delle aree tecnico scientifica e socio sanitaria, «svolge anche le funzioni assistenziali».

Per effetto dell’art. 6 cit., al personale per cui è causa, in servizio al 31 ottobre 1992, sono pertanto attribuite formalmente anche le funzioni assistenziali.

Nel quadro di questa evoluzione normativa di assimilazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori, sembra utile segnalare, ancora, le disposizioni dell’art. 72, comma 3, d.lgs. n. 29/1993 — che consente al detto personale l’iscrizione all’ordine professionale — e dell’art. 1 comma 6 legge n. 662/1996, che estende al personale medesimo la normativa sulla disciplina dell’attività libero professionale *intra ed extra moenia*.

In tale contesto normativo si inserisce la precitata disposizione dell’art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 che, nella prima parte, stabilisce che «al personale di cui all’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre 1990, n. 341».

Ad un primo esame, la disposizione sembrerebbe, inspiegabilmente, meramente reiterativa della attribuzione di compiti didattici ai tecnici laureati, già prevista dal ricordato art. 16, comma 1, legge n. 341/1990 cit. per effetto del rinvio alle disposizioni della «presente legge» (e, quindi, all’art. 12 della legge medesima, che disciplina l’attività di docenza).

Senonché, una differenza — e non di poco conto — appare ravvisabile fra le due disposizioni, riferendosi la norma degli artt. 16 e 12 legge n. 341/1990 ai «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto», e, l’art. 8, comma 10, prima parte, legge n. 370/1999 cit., «al personale di cui all’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni», e cioè ai tecnici laureati «in servizio alla data del 31 ottobre 1992».

L’art. 8, comma 10, prima parte, legge n. 370/1999 opera quindi una estensione della attribuzione dei compiti didattici al personale tecnico laureato non direttamente contemplato dall’art. 16 legge n. 341/1990 in quanto non in possesso dei requisiti dei tecnici laureati *ex art.* 50 d.P.R. n. 382/1980.

Ed invero, questi ultimi, giusta punto 3 dell’art. 50 cit., sono i tecnici laureati in servizio all’atto dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980, che entro l’anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest’ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime; mentre i tecnici laureati contemplati dall’art. 8, comma 10 legge n. 370/1999 sono, giusta l’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, tutti quelli in servizio nelle strutture della facoltà di medicina alla data del 31 ottobre 1992.

Ed allora, la disposizione dell’art. 8, comma 10, seconda parte, laddove stabilisce che «il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall’art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni», non è reiterativa della disposizione dell’art. 16, comma 1, legge n. 341/1990, in quanto, se è vero che entrambe si limitano ad includere «nelle dizioni» «ricercatori» e «ricercatori confermati» i tecnici laureati, è pur vero che diversi sono i destinatari delle due previsioni normative.

La disposizione dell'art. 8 comma 10 ha quindi una sua autonoma valenza estensiva alla speciale categoria dei tecnici laureati contemplata dal d.lgs. n. 502/1992; sì che, mediante il rinvio alle «dizioni» di cui all'art. 16, legge n. 341/1990 — che, a sua volta, rinvia, anche, all'art. 12 — il riferimento esclusivo ai compiti didattici sembra al collegio, pur nella ambigua formulazione della norma, sufficientemente individuato.

Deve escludersi di conseguenza che l'art. 8, comma 10, seconda parte cit. costituisca l'ultimo tassello di una evoluzione normativa di assimilazione di *status* fra le due figure di personale universitario per cui è causa: esso è, semmai, un ulteriore, presumibilmente conclusivo, momento di equiparazione funzionale fra le due categorie, e non altro.

Non sembra allora lecita al collegio una configurazione della norma in termini di previsione di inquadramento *ex lege*.

Sul piano letterale, ciò deve escludersi per quanto in precedenza esposto, anche alla stregua del fondamentale canone ermeneutico dell'art. 12 delle preleggi.

Ciò non senza concordare con l'acuta analisi della seconda sezione del Consiglio di Stato, laddove, nel parere in data 22 novembre 2000 — reso in sede di annullamento straordinario *ex lege* n. 400/1988 odiernamente impugnato — definisce «ermetica» la disposizione dell'art. 8, comma 10, quale norma che «con i suoi complicati rinvii statici e la sua portata ambigua e lacunosa, ha voluto dire e non dire, dare e non dare, riconoscere e non riconoscere, demandando e rimandando a successivi interventi interpretativi, affidati necessariamente ad altri soggetti istituzionali, amministrativi e giurisdizionali, la scelta di opzioni applicative che, in ogni caso, era ben intuibile e prevedibile che avrebbero determinato la reazione di una o dell'altra delle categorie professionali interessate, come in effetti è puntualmente avvenuto con l'instaurazione di numerosi giudizi innanzi ai giudici amministrativi».

Peraltro, pur nella rilevata (dal Consiglio di Stato) opinabilità delle contrapposte soluzioni interpretative, il collegio, al di là del dato letterale, non può esimersi dalla constatazione che l'ordinamento degli apparati pubblici, la cui organizzazione riceve tutela anche a livello costituzionale, non può essere svincolato, anche in ragione dell'interesse pubblico sotteso al buon funzionamento degli stessi, da puntuali prescrizioni che sanciscano, nelle singole fattispecie, le modalità di inserimento negli apparati medesimi: il che avrebbe richiesto una chiara previsione — nella specie insussistente — di incardinamento nella struttura universitaria con la qualifica pretesa, restando escluso che ciò potesse avvenire sulla base di una norma non solo «ermetica» e di portata «ambigua» ma anche di natura specializzante, ove si ponga mente all'attribuzione di funzioni docenti a personale che non è stato inserito nel pubblico ufficio per l'espletamento di tali funzioni, giusta art. 35 d.P.R. n. 382/1980.

D'altro canto, a contrastare la tesi abilmente sostenuta dalla difesa dei ricorrenti concorrono, sul piano della interpretazione teleologica della norma, ulteriori elementi.

Non si comprenderebbe, invero, ove in ipotesi dovesse aderirsi alle tesi degli odierni ricorrenti, per quale motivo il legislatore, con la legge n. 370/1999, avrebbe introdotto un inquadramento automatico dei tecnici laureati, pur in presenza di altra legge, la n. 4 del 14 gennaio 1999 con cui, appena pochi mesi prima, e quindi in un contesto normativo sostanzialmente unitario di disciplina dello specifico settore universitario, era stato previsto l'inquadramento del personale tecnico laureato mediante apposita procedura concorsuale riservata; e, per di più, senza alcun riferimento — quantomeno in senso modificativo, sostitutivo o derogatorio — a tale sistema di accesso alla qualifica *ex lege* n. 4/1999; e ciò, a tacere delle ricadute sperequative tra appartenenti alla stessa categoria dei tecnici laureati, e in identica posizione, che si determinerebbero in ragione di una interpretazione siffatta — che immotivatamente ed illogicamente beneficerebbe alcuni, destinatari dell'inquadramento automatico, e penalizzerebbe altri, col ricorso alla procedura concorsuale, sia pure riservata — con non lievi dubbi in ordine alla razionalità delle scelte sotto profili di rango costituzionale.

Ed ancora, non sembra secondario elemento quello ricavabile dal testo stesso della disposizione, laddove si prevede che «dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Come già rilevato da altro Collegio giudicante (*cf.* t.a.r. Bari, I sez., 5 luglio 2000, n. 2759), non è ravvisabile omogeneità tra la retribuzione dei tecnici laureati e quella dei ricercatori, atteso che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 legge 22 aprile 1987, n. 158, per questi ultimi il trattamento economico è pari al 70% della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia di pari anzianità; e non può non concordarsi con la considerazione in proposito espressa dal precitato giudice, secondo cui sarebbe «del tutto capzioso distinguere tra bilancio dell'Università e bilancio dello Stato, per sostenere che l'inquadramento invocato graverebbe solamente

sul primo, in quanto, come noto, anche nell'attuale prospettiva autonomistica permane una sostanziale derivazione (specie con riferimento alle spese per il personale) del finanziamento delle università dal bilancio dello Stato».

Diversamente opinando, il riferimento al «bilancio dello Stato», nella detta norma, apparirebbe meramente tautologico e di ben ermetico significato.

Per le suesposte considerazioni, pur a fronte della opinabilità, in astratto, delle contrapposte interpretazioni del dato normativo, il Collegio ritiene meditatamente che debba essere preferita quella che ravvisa nella portata della norma un ulteriore, conclusivo momento di equiordinazione funzionale di due categorie che restano peraltro distinte sul piano dello stato giuridico, in difetto di una norma che ne preserva l'incardinamento in un'unica posizione formale.

3. — Le conclusioni cui è pervenuto il collegio condurrebbero quindi a disattendere la tesi dei ricorrenti, siccome infondata.

Senonché, a tali conclusioni il collegio è pervenuto sulla base della corretta (tale è ritenuta da questo giudice) interpretazione di una norma della cui costituzionalità sembra lecito dubitare.

Ed invero, dalle argomentazioni che precedono emerge la configurabilità della piena equiparazione funzionale tra ricercatori e tecnici laureati per effetto della stratificazione di una serie di norme di cui l'art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 rappresenta il momento ultimo.

Sembra allora al collegio che a tale equiordinazione funzionale, nell'ambito della medesima struttura organizzativa, debba necessariamente corrispondere una identità di posizione formale e non già una differenziazione di stato giuridico.

Se è vero che l'art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 costituisce il momento terminale della ricordata evoluzione normativa di assimilazione (*cf.*, in tal senso, anche, Cons. Stato, II Sez., n. 921/2000 cit. e VI Sez., 2 novembre 1998, n. 1480), sembra al Collegio che esso, nella parte in cui non ha contestualmente previsto la correlati collocazione dei tecnici laureati nell'apparato organizzativo universitario in posizione formale corrispondente alle funzioni normativamente esercitate, si ponga in contrasto con l'art. 3 la Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — *sub* specie di manifesta irragionevolezza della disposizione nel quadro del sistema normativo in cui la stessa si colloca, anche con riferimento all'art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999, e sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza a parità di presupposti, e quindi per disparità di trattamento, nonché col principio di buon andamento e d'imparzialità dell'Amministrazione *ex* art. 97 Cost., apparendo nel contempo irrazionale e sperequato un intervento legislativo che scarichi su una categoria compiti ed obblighi funzionali già spettanti ad altra categoria operante all'interno della medesima struttura, senza riconoscere la complessiva disciplina di *status* a quest'ultima riservata» (*cf.*, in tal senso, Cons. Stato, II Sez., n. 921/2000 cit.); e ciò non senza considerare la primaria rispondenza alle esigenze funzionali dell'Amministrazione della equiparazione funzionale di cui trattasi (a tale finalità risponde del resto anche la pregressa concessione ai tecnici laureati delle prerogative professionali e l'estensione del regime della libera professione *ex* art. 72, d.lgs. n. 29 del 1993 e art. 1 comma 6 legge n. 662/1996).

4. — In punto di rilevanza della questione, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente correlata all'azione intrapresa discende, nella specie, da una pronuncia additiva del giudice delle leggi che consenta il formale riconoscimento della posizione pretesa: sì che viene a configurarsi un'assoluta priorità — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — di trattazione della detta questione.

È invero evidente che la pronuncia additiva in precedenza indicata consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'inquadramento *ex lege* nelle qualifica di ricercatore, mentre le residue censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un minor grado di soddisfacimento dell'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

5. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, legge 19 ottobre 1999, n. 370 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili enunciati in motivazione.

Va disposta pertanto, la trasmissione degli atti alle Corti costituzionali, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili enunciati in motivazione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2001.

*Il Presidente: COSSU*

*Il consigliere estensore: MOLLIKA*

02C0441

N. 234

*Ordinanza del 6 febbraio 2002 emessa dal T.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Iappelli Massimo ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri*

**Università - Tecnici laureati con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principî di imparzialità e buon andamento della P.A.**

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2997/2001, proposto da Iappelli Massimo, Iannicelli Elsa, Pretagostini Renzo, Rossi Massimo, Lukic Ankica, Toscani Marco, Acconcia Paolo, Morano Susanna, De Lena Carlo, Iuliano Luigi, Ferro Domenico, Misasi Roberta, Chiaretti Massimo, Basso Luigi, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco, con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, viale Mazzini n. 114/B,

Contro Presidenza Consiglio dei ministri, Presidenza della Repubblica, Ministero università e ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Università degli studi «La Sapienza» di Roma, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata c.s.; Azienda Policlinico Umberto I, n. c.;

Per l'annullamento del provvedimento governativo di annullamento straordinario di cui al d.P.R. 18 gennaio 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la pubblica udienza del 12 dicembre 2001, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, l'avv. Racco e l'avv. dello Stato Corsini;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

## F A T T O

I ricorrenti espongono di essere tecnici laureati medici in servizio con funzioni assistenziali presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Espongono altresì di essere stati inquadrati nella posizione di ricercatore universitario con decreto rettorale in data 21 gennaio 2000 e che tale decreto è stato annullato con d.P.R. 18 gennaio 2001, di annullamento straordinario *ex* legge n. 400/1988, che viene impugnato in questa sede giudiziale.

A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti deducono: 1) Carezza di potere; 2) Violazione del combinato disposto dall'art. 2, comma 3, legge n. 400 del 1988 e degli artt. 25 e 33 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; 3) Eccesso di potere. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione delle norme in materia di interpretazione della legge; 4) Illogicità manifesta. Violazione dei principi di uguaglianza, adeguatezza, proporzionalità. Incongruità della motivazione; 5) Inesistenza del presupposto relativo alla tutela dell'ordinamento. Difetto di motivazione; 6) Errata interpretazione dell'art. 8, comma 10, della legge n. 370/1999. Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta. Sviamiento. Disparità di trattamento. Insussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento.

Le amministrazioni resistenti chiedono il rigetto dell'impugnativa.

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

## D I R I T T O

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 233/2002).*

02C0442

N. 235

*Ordinanza del 6 febbraio 2002 emessa dal T.a.r. del Lazio  
sul ricorso proposto da Benvenuto Rosalba ed altro contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri*

**Università - Tecnici laureati con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.**

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3052/01, proposto da Benvenuto Rosalba e Leonetti Luparini Riccardo, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco, con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, viale Mazzini n. 114/B, contro Presidenza Consiglio dei ministri, Ministero università e Ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei portoghesi n. 12, Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio e nei confronti di Università degli studi «La Sapienza» di Roma e Azienda Policlinico Umberto I, rappresentati e difesi ed elettivamente domiciliati c.s.;

Per l'annullamento del provvedimento governativo di annullamento straordinario di cui al d.P.R. 18 gennaio 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;  
Visti gli atti tutti della causa;  
Nominato relatore, per la pubblica udienza del 12 dicembre 2001, il consigliere Bruno Mollica;  
Uditi, altresì, l'avv. Racco e l'avv. dello Stato Corsini;  
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

#### F A T T O

I ricorrenti espongono di essere tecnici laureati medici in servizio con funzioni assistenziali presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Espongono altresì di essere stati inquadrati nella posizione di ricercatore universitario con decreto rettorale in data 21 gennaio 2000 e che tale decreto è stato annullato con d.P.R. 18 gennaio 2001, di annullamento straordinario *ex* legge n. 400/1988, che viene impugnato in questa sede giudiziale.

A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti deducono: 1) Carezza di potere; 2) Violazione del combinato disposto dall'art. 2, comma 3, legge n. 400 del 1988 e degli. artt. 25 e 33 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054; 3) Eccesso di potere. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione delle norme in materia di interpretazione della legge; 4) Illogicità manifesta. Violazione dei principi di uguaglianza, adeguatezza, proporzionalità. Incongruità della motivazione; 5) Inesistenza del presupposto relativo alla tutela dell'ordinamento. Difetto di motivazione; 6) Errata interpretazione dell'art. 8, comma 10, della legge n. 370/1999. Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta. Sviamiento. Disparità di trattamento. Insussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento.

Le Amministrazioni resistenti chiedono il rigetto dell'impugnativa.

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

#### D I R I T T O

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 233/2002).*

**02C0443**

#### N. 236

*Ordinanza del 6 febbraio 2002 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Conti Stefano ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri.*

**Università - Tecnici laureati con funzioni assistenziali - Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di categorie professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza sui principî di imparzialità e buon andamento della P.A.**

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2943/2001, proposto da Conti Stefano, Coccanari Maria Antonietta, Rusconi Anna Carlotta, Cardi Maurizio, Carbotta Sabino, Greco Antonio, Carlesimo Sandra, Sili Scavalli Antonio, Carlesimo Marta, Carlesimo Bruno, Grieco Teresa, Ciccariello Mauro, Ruberto Amedeo, Benfari Guido, Fusconi Massimo, Altissimi Giancarlo, Ciofalo Andrea, Zambetti Giampietro, Ciolli Paola, D'Amato

Alberto Orlando Maria Patrizia, Turchetta Rosaria, Venosi Salvatore, Porowsha Barbara, Bottoni Ugo, De Bernardinis Ettore, Maggi Stefano, Orsi Enrico, Ciccaglioni Antonio, Genovesi Giuseppe, Grippaudo Francesca Romana, Tarroni Danilo, Romani Anna Maria, Magliulo Giuseppe, Ribuffo Diego, Tarallo Mauro, Monti Marco, Mancino Pasquale, Framarino Maria Luisa, Lucani Sabina, Palazzetti Pier Luigi, Martino Giovanni, Iori Francesco, Torcia Francesco, De Cristofaro Flaminia, Alpi Giorgio, Angelini Rita, Frontoni Marco, Preziosa Paolo, Franco Giorgio, Vania Andrea, Michetti Paolo Maria, Bosco Sandro, Arcioni Roberto, Pecorini Francesco, Sorgi Maria Laura, Lubrano Carla, Giacotti Antonella, Vergine Massimo, Arrico Loredana, Zompatori Luigi, D'Eramo Giuseppe, Bianchi Paola, Cozza Giuliana, Soldo Pietro, Zicari Anna Maria, Indinnimeo Luciano, Tancredi Giancarlo, Pergolini Mario Sergio, Moroni Carlo, Perugia Giacomo, Appolloni Rosella, Mele Rita, Segni Maria, Dominici Carlo, Paesano Rosalba, Paroli Maria Pia, Paroli Marino, Prestigiaco Claudio, Pacelli Massimo, Di Marco Pierangelo, Camarda Michele, Ricciuti Gian Piero, Vonheland Magnus, Del Rio Alessandro, De Castro Giovanna, Carbone Antonio, Bellotti Carlo, Tromba Luciana, Aleandri Vincenzo, Labi F. Lucille, Ostuni Rosalba, Marinelli Enrico, Borgia Maria Luisa, La Torre Renato, Frega Antonio, Galoppi Paola, Perrone Giuseppina, Capri Oriana, D'Amelio Renzo, Maggi Eugenio, Carraro Carlo, Giubilei Franco, Drudi Francesco M., Buttinelli Carla, Aragona Pierpaolo, Liberatore Mauro, Furlan Caterina, Piccioni Maria Grazia, Ferrante Fabio, Midulla Fabio, Giannini Luigi, Berni Andrea, Trucchi Alberto, Anania Caterina, Moreno Elena, Cruciani Filippo, Bertoli Gian Antonio, Bruzzone Paolo, De Felice Carlo, Meggiorini Maria Letizia, Santarelli Mario Sergio, Capoano Raffaele, Iagnocco Annamaria, Onesti Maria Giuseppina, Morelli Sergio, De Marzio Paolo, Piccirillo Gianfranco, Ponzio Rosalba, Schimberni Mauro, Osti Mattia Falchetto, Iapichino Francesco Paolo, Ballesio Laura, Properzi Enrico, Rocco Monica, Martino Francesco, Manciatì Paola, Romano Silvio, De Blasi Roberto Alberto, Fattorini Fabrizio, Conti Rita, Bianchi Maria Antonietta, Stefanuti Claudio, Longo Lucia, Maggi Sonia, Napoli Angela, Magliocca Fabio Massimo, Fegiz Alessandra, Della Pietra Fatima, Masoni Luigi, Renzini Vincenzo, Covelli Gian Piero, Salducci Mauro, Di Gianfilippo Giovanni, Iannarone Claudio, Raffetto Nicola, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco, con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, Viale Mazzini 114/B.

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidenza della Repubblica, Ministero università e ricerca scientifica Tecnologica, rappresentati difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Università degli studi «La Sapienza» di Roma, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata c.s.; Azienda Policlinico Umberto I, n. c.;

Per l'annullamento, del provvedimento governativo di annullamento straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* di Paone Gregorino;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la pubblica udienza del 12 dicembre 2001, il Consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, l'avv. Racco e l'avv. dello Stato Corsini;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

#### F A T T O

I ricorrenti espongono di essere tecnici laureati medici in servizio con funzioni assistenziali presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Espongono altresì di essere stati inquadrati nella posizione di ricercatore universitario con decreto rettorale in data 21 gennaio 2000 e che tale decreto è stato annullato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2001, di annullamento straordinario *ex lege* n. 400/1988, che viene impugnato in questa sede giudiziale.

A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti deducono: 1) Carezza di potere; 2) Violazione del combinato disposto dall'art. 2, comma 3, legge n. 400 del 1988 e degli artt. 25 e 33 regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054; 3) Eccesso di potere. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione delle norme in materia di interpretazione della legge; 4) Illogicità manifesta. Violazione dei principi di uguaglianza, adeguatezza, proporzionalità. Incongruità

della motivazione; 5) Inesistenza del presupposto relativo alla tutela dell'ordinamento. Difetto di motivazione; 6) Errata interpretazione dell'art. 8, comma 10, della legge n. 370/1999. Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta. Sviamento. Disparità di trattamento. Insussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento.

Le amministrazioni resistenti chiedono il rigetto dell'impugnativa.

Propone intervento *ad adiuvandum* Gregorino Paone.

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

## D I R I T T O

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 33/2002).*

**02C0444**

N. 237

*Ordinanza del 6 febbraio 2002 emessa dal T.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da De Placido Giuseppe contro Università degli studi di Napoli «Federico II» ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 13961/2001 proposto da De Placido Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B,

Contro Università degli studi di Napoli «Federico II», n.c.; Ministero della salute e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Azienda universitaria Policlinico dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», n.c.;

Per l'accertamento del diritto del ricorrente, in quanto docente universitario della facoltà di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività istituzionale di didattica e ricerca e regime di impegno a tempo pieno o definito;

Nonché per l'annullamento, previa sospensione, delle note a firma del rettore dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» del 19 ottobre 2001, prot. n. 58781 e del 6 novembre prot. 61628, recanti entrambe in oggetto: «Opzione *ex art. 5, commi 7 - 8 d.lgs. n. 517/1999*», e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 19 dicembre 2001, il consigliere Bruno Mollica;

Udito, altresì, l'avv. Racco per il ricorrente;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 7874/2001;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

#### FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente, docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II», impugna il provvedimento con cui si stabilisce l'incompatibilità tra il regime di impegno a tempo pieno e l'attività libero professionale *extra moenia*, a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, di cui deduce la illegittimità costituzionale.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario per farne discendere, in via derivata, l'incostituzionalità della norma precitata: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'automatica correlazione tra opzione per l'attività libero professionale intramuraria ed il regime di tempo pieno nonché fra attività libero professionale extramuraria ed il regime di tempo definito imposto dal detto art. 5, comma 12.

3. — Rileva preliminarmente il collegio che, con precedente ricorso giurisdizionale n. 3854/2000, il ricorrente ha già impugnato, unitamente ad altri sanitari, l'intimazione di opzione tra attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva»), e attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. n. 517/1999 cit.; e che, con ordinanza n. 10904/2000, la sezione ha sollevato, in relazione a tale ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 8 del d.lgs. n. 517 cit. per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 5 comma 7 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost., dell'art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e dell'art. 3 *in parte qua* per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

4. — In sede di delibazione dell'istanza cautelare odiernamente proposta dal ricorrente, la sezione ha mediatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base dell'impugnato provvedimento per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (*cf.* sentt. n. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (*cf.* sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.).

5. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la ritenuta incompatibilità scaturisce dall'art. 5 comma 12, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione della detta disposizione, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione della disposizione medesima, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione della stessa dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.

6. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, come già esposto e ritenuto nella precitata ordinanza cautelare, la sezione dubita della legittimità costituzionale della norma posta a base del detto provvedimento: ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dal

ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con i già ricordati artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

7. — Ragioni di economia processuale imporrebbero di non ripetere le considerazioni già esposte nella ricordata ordinanza di rimessione n. 10904/2000; peraltro, per comodità di giudizio nonché di esposizione dei profili specificatamente oggetto della odierna ordinanza, si ritiene opportuno riportare i contenuti della detta ordinanza n. 10904.

«5. Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali tipologie fanno espresso riferimento alle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, che costituisce il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico (*cfr.* Corte costituzionale 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della "inscindibilità" delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cfr.*, anche, Cons. Stato, VI Sez., ordinanza, 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale ... nell'ambito delle "strutture aziendali" (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. *a)*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art.* 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine "perentorio" per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5 comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex art.* 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto i profili indicati.

6. Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art. 33 Cost.* dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/99, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente a personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4.

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cf.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33 Cost.*

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'Azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur si integrano con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art. 3 comma 4*, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente alla autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo "anche" conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lett. *b*) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si intende "assicurare" lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca, con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit. per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/99 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

7. La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca (art. 6, lett. *b*), *c*), della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 6 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta "coerenza" tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali.

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi "coerenza" tra i detti profili se il sistema è "sbilanciato" verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nella ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6 lett. a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente "sacrificata", giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lett. c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra l'attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della plurienale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico (Corte cost. n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. *c)*, si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di idonee disposizioni in materia di personale nel quadro dell'esigenza di assicurare la "coerenza" fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente volti a ridefinire i rapporti tra servizio "sanitario nazionale e università"; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al "solo personale della dirigenza sanitaria" in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. *q)* della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*».

8. — Ciò premesso, considerazioni analoghe vanno esposte con riferimento alla norma dell'art. 5, comma 12, oggetto di odierno esame, secondo cui, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario «lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382».

Ed invero, la norma deve ritenersi viziata, in primo luogo, in via derivata in quanto l'eventuale caducazione delle norme in precedenza sottoposte alla verifica di costituzionalità comporterebbe, attesa la correlazione automatica con le norme stesse, l'eliminazione dalla realtà giuridica (anche) della disposizione del comma 12.

La norma appare altresì viziata *ex se*, ove si ponga mente alla disciplina del regime dell'impegno di servizio — a tempo pieno ovvero definito — per i professori universitari, giusta la previsione dell'art. 11 d.P.R. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

L'ordinamento universitario impone una scelta meditata tra tempo pieno e tempo definito, entro un termine perentorio riferito all'inizio dell'anno accademico e con impegno almeno biennale.

A seconda dell'impegno prescelto, i docenti universitari assumono una diversa collocazione nel quadro della struttura universitaria e, in definitiva, un diverso *status* professionale, anche in termini di completa (o minore) dedizione ai compiti istituzionali delle università, e cioè l'insegnamento e la ricerca.

Sì che la scelta del legislatore delegato nel senso della più volte ricordata (nell'ordinanza n. 10904 cit., “correlazione automatica” dà adito a dubbi di costituzionalità con riferimento al principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici *ex art. 3 Cost.* e, incidendo in definitiva sullo stato giuridico del sanitario universono, anche con riferimento all'art. 76 Cost., attesi i già evidenziati (sempre nell'ordinanza n. 10904) limiti *ex art. 6 lett. c)* della legge delega.

Né può non essere rilevata quella manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà, nel contesto normativo inerente al regime di servizio dei docenti universitari, tra la disposizione dell'art. 5 comma 12, d.lgs. n. 517 cit. e quella dell'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, che già nell'ordinanza n. 10904/2000 è stata rilevata tra altre norme per poi farne derivare una ipotesi di contrasto con l'art. 3 Cost., quale canone generale di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento, e con l'art. 97 Cost., sotto il profilo della mancanza di proporzionalità rispetto alle finalità da perseguire.

Sembra pertanto che la norma dell'art. 5 comma 12 non sia esente da dubbi di costituzionalità, oltre che in via derivata, anche per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost., ed in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980 cit. e successive modificazioni.

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/99 cit., in via derivata e per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999, in via derivata e per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2001.

*Il Presidente: COSSU*

*Il consigliere estensore: MOLLI CA*

## NN. da 238 a 244

*Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 22 novembre 2001 dal T.a.r. del Lazio sui ricorsi proposti rispettivamente da: Aguglia Eugenio contro Ministero della sanità ed altri (r.o. 238/2002); Busnardo Benedetto contro Ministero della sanità ed altri (r.o. 239/2002); Ravalico Giuseppe contro Ministero della sanità ed altri (r.o. 240/2002); Baraggino Ezio contro Ministero della sanità ed altri (r.o. 241/2002); Beltrame Antonio contro Ministero della sanità ed altri (r.o. 242/2002); Dini Sergio ed altri contro Ministero della sanità ed altri (r.o. 243/2002); De Vanna Maurizio contro Ministero della sanità ed altri (r.o. 244/2002);*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

## FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente, docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso l'Università degli studi di Trieste, impugna i provvedimenti con cui viene disposta la applicazione del regime di impegno a tempo definito, in quanto sanitario optante per l'attività libero professionale extramuraria, a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, di cui deduce la illegittimità costituzionale.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario per farne discendere, in via derivata, l'incostituzionalità della norma precitata: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'automatica correlazione tra opzione per l'attività libero professionale intramuraria ed il regime di tempo pieno nonché fra attività libero professionale extramuraria ed il regime di tempo definito imposto dal detto art. 5, comma 12.

3. — Rileva preliminarmente il collegio che, con precedente ricorso giurisdizionale n. 3748/2000, il ricorrente ha già impugnato, unitamente ad altri sanitari, l'intimazione di opzione tra attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») e attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. n. 517/1999 cit.; e che, con ordinanza n. 8988/2000, la sezione ha sollevato, in relazione a tale ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 8 del d.lgs. n. 517 cit. per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 5 comma 7 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost., dell'art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e dell'art. 3 *in parte qua* per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

4. — In sede di delibazione dell'istanza cautelare odiernamente proposta dal ricorrente, la sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base dell'impugnata applicazione del tempo definito per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/85 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (*cf.* sentt. nn. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (*cf.* sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.).

5. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata applicazione del tempo definito è imposta dall'art. 5 comma 12, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione della detta disposizione, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, i provvedimenti in questa sede impugnati costituiscono puntuale applicazione della disposizione medesima, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione della stessa dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.

6. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, come già esposto e ritenuto nella precitata ordinanza cautelare, la sezione dubita della legittimità costituzionale della norma posta a base dei detti provvedimenti: ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dal ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con i già ricordati artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

7. — Ragioni di economia processuale imporrebbero di non ripetere le considerazioni già esposte nella ricordata ordinanza di rimessione n. 8988/2000; peraltro, per comodità di giudizio nonché di esposizione dei profili specificatamente oggetto della odierna ordinanza, si ritiene opportuno riportare i contenuti della detta ordinanza n. 8988.

«5. Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso "articolo" ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali tipologie fanno espresso riferimento alle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di "ricovero e cura", che costituisce "il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico" (*cfr.* Corte cost. 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della "inscindibilità" delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Università-Regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/99 e dell'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/92 è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cfr.*, anche, Cons. Stato, VI sez., ord.za, 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale ... nell'ambito delle "strutture aziendali" (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. *a*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non appearing rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art.* 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine "perentorio" per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7 nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* *d)* comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5 comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex art.* 97 Cost.:

quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto i profili indicati.

8. Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art. 33 Cost.* dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che "l'opzione per l'attività" assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4.

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cf.* in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, *infra* o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irrevocabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33 Cost.*

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.) dell'adempimento della attività assistenziali — che pur "si integrano" con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione "marginale" assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id*

est, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione *recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art. 3* comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione, del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'Università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente alla autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo "anche" conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lett. *b*) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si intende assicurare lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca, con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7, del d.lgs. n. 517/999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

9. La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla "coerenza fra l'attività" assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca (art. 6, lett. *b*), *c*) della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 6 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta "coerenza" tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla "integrazione" delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali.

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi "coerenza" tra i detti profili se il sistema è "sbilanciato" verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nella ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6* lett. *a*) della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente "sacrificata", giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6* lett. *c*) cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce "il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico" (Corte cost. n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. *c*), si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di "idonee disposizioni in materia di personale" nel quadro dell'esigenza di assicurare la "coerenza" fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente volti a ridefinire i rapporti tra Servizio "sanitario nazionale e università"; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al “solo personale della dirigenza sanitaria” in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all’art. 2 lett. q) della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all’esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*».

8. — Ciò premesso, considerazioni analoghe vanno esposte con riferimento alla norma dell’art. 5, comma 12, oggetto di odierno esame, secondo cui, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario «lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l’opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell’attività extramuraria comporta l’opzione per il tempo definito ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382».

Ed invero, la norma deve ritenersi viziata, in primo luogo, in via derivata in quanto l’eventuale caducazione delle norme in precedenza sottoposte alla verifica di costituzionalità comporterebbe, attesa la correlazione automatica con le norme stesse, l’eliminazione dalla realtà giuridica (anche) della disposizione del comma 12.

La norma appare altresì viziata *ex se*, ove si ponga mente alla disciplina del regime dell’impegno di servizio — a tempo pieno ovvero definito — per i professori universitari, giusta previsione dell’art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall’art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

L’ordinamento universitario impone una scelta meditata tra tempo pieno e tempo definito, entro un termine perentorio riferito all’inizio dell’anno accademico e con impegno almeno biennale.

A seconda dell’impegno prescelto, i docenti universitari assumono una diversa collocazione nel quadro della struttura universitaria e, in definitiva, un diverso *status* professionale, anche in termini di completa (o minore) dedizione ai compiti istituzionali delle università, e cioè l’insegnamento e la ricerca.

Si che la scelta del legislatore delegato nel senso della più volte ricordata (nell’ordinanza n. 8988 cit.) «correlazione automatica» dà adito a dubbi di costituzionalità con riferimento al principio dell’autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici *ex art. 3* della Costituzione e, incidendo in definitiva sullo stato giuridico del sanitario universitario, anche con riferimento all’art. 76 Cost., attesi i già evidenziati (sempre nell’ordinanza n. 8988) limiti *ex art. 6* lett. c) della legge delega.

Né può non essere rilevata quella manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà, nel contesto normativo inerente al regime di servizio dei docenti universitari, tra la disposizione dell’art. 5 comma 12 d.lgs. n. 517 cit. e quella dell’art. 11 d.P.R. n. 382/1980, che già nell’ordinanza n. 8988/2000 è stata rilevata tra altre norme per poi farne derivare una ipotesi di contrasto con l’art. 3 Cost., quale canone generale di coerenza e ragionevolezza dell’ordinamento, e con l’art. 97 Cost., sotto il profilo della mancanza di proporzionalità rispetto alle finalità da perseguire.

Sembra pertanto che la norma dell’art. 5 comma 12 non sia esente da dubbi di costituzionalità, oltre che in via derivata, anche per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost., ed in riferimento all’art. 11 d.P.R. 382/1980 cit. e successive modificazioni.

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999 cit., in via derivata e per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999, in via derivata e per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost.*

*Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2001.

*Il Presidente: COSSU*

*Il consigliere estensore: MOLLI CA*

## N. 245

*Ordinanza del 22 novembre 2001 emessa dal T.a.r. del Lazio  
sul ricorso proposto da Bardelli Anna Maria contro Università degli studi di Siena ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7865/2001, proposto da Bardelli Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Oriani n. 85, presso lo studio dell'avv. Giovan Battista Santangelo;

Contro Università degli studi di Siena; Ministero della sanità; Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Presidenza del Consiglio dei ministri;

Per l'annullamento:

a) della nota rettoriale prot. n. 7517 datata 11 aprile 2001, con la quale la ricorrente veniva invitata ad optare ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999;

b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa e per quanto lesiva la circolare del Ministero della sanità del 13 marzo 2000, nonché l'eventuale provvedimento di accettazione del rapporto esclusivo formatosi per *silentium*, la relazione del Ministero della sanità unitamente all'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale, ove esistente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio dell'11 luglio 2001, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori come da verbale;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 4481 dell'11 luglio 2001;

Ritenuto e considerato in:

## FATTO E DIRITTO

1. — La ricorrente, docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso l'Università degli studi di Siena, impugna con ricorso rubricato al n. 7865/2001, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte dalla difesa dell'istante, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio della detta opzione da parte dei sanitari universitari e le conseguenze che ne derivano a loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

3. — In sede di delibazione dell'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, la sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del sistema normativo per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., avuto altresì riguardo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 254/2000.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (*cf.* sentt. n. 444 del 1990, nn. 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (*cf.* sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.).

4. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale della ricorrente.

5. — L'entrata in vigore del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 — che reca disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. n. 229/1999 — impone al collegio di soffermarsi sulla normativa introdotta dall'art. 3 (che costituisce il comma 10 dell'art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall'art. 13 d.lgs. n. 229/1999 ai fini della verifica della rilevanza o meno di tale disposizione sulla controversia all'esame della Sezione).

L'art. 3 cit. consente, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzo del «proprio studio professionale» da parte dei sanitari universitari optanti per l'attività intramuraria.

Tale norma non rileva, peraltro, allo stato, nel giudizio che ne occupa.

Ed invero, la questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base dell'impugnata opzione viene sollevata dal collegio sotto tre distinti profili (di cui, *infra*): per contrasto con l'art. 33 Cost. in relazione al principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici; per contrasto con l'art. 76 Cost.; per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., specificatamente, della norma dell'art. 5, comma 8, d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture.

Appare di tutta evidenza che i primi due aspetti (contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.) non sono minimamente scalfiti dalla portata del detto art. 3, in quanto la rilevata questione di costituzionalità viene sollevata, giusta la prospettazione che segue, indipendentemente dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture.

Un approfondimento meriterebbe il punto relativo al contrasto dell'art. 5, comma 8, cit. con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto riferito alla concreta disponibilità delle strutture.

Ma, in questa sede, non sembra possa ritualmente porsi tale questione.

Ed invero, la «novità» introdotta dal legislatore delegato attiene esclusivamente alle attività professionali «in regime ambulatoriale» e quindi investe solo la posizione dei sanitari universitari che espletano la propria attività in tale regime.

Orbene, se è vero che la ricorrente non si qualifica espressamente sotto tale profilo, è pur vero che nulla è eccettuato dall'amministrazione sul punto dell'attività specificatamente espletata dalla ricorrente: deve allo stato degli atti ragionevolmente ritenersi, pertanto, che la norma dell'art. 3 per nulla incida sulla posizione dell'odierna ricorrente in riferimento all'attività di pertinenza.

Né può orientare diversamente il richiamo, ad opera del precitato art. 3, alle previsioni dell'art. 72 legge 23 dicembre 1998, n. 448 per quanto espressamente concerne l'attività libero professionale «in regime di ricovero».

Tale disposizione, che demanda al direttore generale dell'Azienda sanitaria l'assunzione di «iniziative» per il reperimento di spazi sostitutivi al di fuori dell'azienda stessa, si muove sul piano dei meri intenti operativi, mentre la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui infra), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

6. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, come già esposto e ritenuto nella precitata ordinanza cautelare, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base dei detti provvedimenti e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con i già ricordati artt. 3, 97, 33 e 76 Cost.

7. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che, come già esposto, impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compensazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (*cfr.* Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dell'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cfr.*, anche Cons. Stato, VI Sez., ord.za 24 marzo 2000, n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale ... nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lettera a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art.* 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere a) b) c) d) comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo di cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e di ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex art.* 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto i profili indicati.

8. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art.* 33 Cost. dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cf.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, *infra* o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art.* 33 Cost.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; *cf.*, in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa), del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art.* 3 comma, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del

direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità a profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lettera *b*) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 9), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca» con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

9. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lettera *b, c*, della legge 30 novembre 1998, n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 8 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale *ex art. 6 lettera a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giuste le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lett. c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte cost. n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lettera *c)*, si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università», ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2, lettera *q)* della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese e connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art.* 76 Cost.

10. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2001.

*Il Presidente: COSSU*

*Il consigliere estensore: MOLLIKA*

02C0447

N. 246

*Ordinanza del 12 giugno 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 maggio 2002)  
emessa dal g.u.p. del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Modoni Maria Vincenza*

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che, all'esito di una precedente udienza preliminare riguardante lo stesso imputato e il medesimo fatto storico, abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, avendo ravvisato un fatto diverso da quello formalmente descritto nell'imputazione contestata - Incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di imparzialità del giudice.**

- Codice di procedura penale, art. 34, commi 2 e 2-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di sospensione del procedimento e di rimessione degli atti alla Corte costituzionale (art. 23 legge n. 87/1953).

Il giudice dell'udienza preliminare, vista la richiesta dell'11 aprile 2001 con la quale il p.m. in sede ha chiesto il rinvio a giudizio Modoni Maria Vincenza contestandole il reato di cui agli artt. 110 e 640 cpv. n. 1 c.p.;

Esaminati gli atti del procedimento allegati all'anzidetta richiesta;

Sentite le parti nell'odierna udienza preliminare fissata ai sensi degli artt. 419 e segg. c.p.p.,

*Osserva quanto segue*

Nei confronti di Modoni Maria Vincenza il p.m. esercitò una prima volta l'azione penale presentando, il 15 marzo 2000, richiesta di rinvio a giudizio con cui le venne contestato il reato di truffa aggravata per avere, quale bibliotecaria della scuola elementare di Cavallino — in concorso con Cappilli Francesco, bidello della stessa scuola — con artifici e raggiri consistiti nell'allontanarsi arbitrariamente dal posto di lavoro senza il permesso dei responsabili dell'istituto, indotto in errore la pubblica amministrazione sull'effettività del servizio e così procurato a sé l'ingiusto profitto dell'intera retribuzione, non decurtata per le ore di servizio non prestate.

Nell'udienza preliminare del 9 gennaio 2001 venne ordinata la separazione della posizione dell'imputato Cappilli, il cui procedimento fu definito con una sentenza di applicazione di pena su richiesta. All'esito della medesima udienza, proseguita nei riguardi della sola Modoni, rilevato che il pubblico ministero non aveva ritenuto di modificare l'imputazione sensi dell'art. 423 c.p.p., e riconosciuta l'esistenza a carico della prevenuta di un fatto diverso da quello alla stessa formalmente ascritto (risultando dagli atti che il solo Cappilli si era arbitrariamente allontanato dal posto di lavoro e che la Modoni, invece, aveva concorso nella condotta del primo beneficiando di una serie di «favori» del Cappilli, assicurabile durante quei periodi di allontanamento), questo giudice dispose la restituzione degli atti al rappresentante della pubblica accusa.

Il pubblico ministero ha, dunque, modificato il capo d'imputazione notificando alla Modoni un nuovo avviso ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. e formulando la seconda richiesta di rinvio a giudizio, depositata l'11 aprile 2001, cui sopra si è fatto cenno.

Ciò premesso, ritiene questo giudice di dovere sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 34 commi 2 e 2-bis c.p.p. nella parte in cui esse non prevedono l'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare per il magistrato che, all'esito di una precedente udienza preliminare, riguardante lo stesso imputato e il medesimo fatto storico, abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero avendo ravvisato un fatto diverso da quello formalmente descritto nell'imputazione contestata.

Al riguardo va preliminarmente considerato che nessun dubbio sussiste circa il potere del giudice dell'udienza preliminare di restituire gli atti al pubblico ministero laddove, come è accaduto nel caso di specie, abbia ritenuto che il fatto è diverso da quello iscritto nel capo d'imputazione (dopo aver preso atto che il rappresentante della accusa, presente in udienza, non ha esercitato il potere di modifica dell'accusa, riconosciutogli dall'art. 423 c.p.p.). In siffatta ipotesi il giudice dell'udienza preliminare si viene a trovare in una situazione analoga a quella del giudice del dibattimento cui l'art. 521 comma 2 c.p.p. riconosce espressamente il potere di trasmissione degli atti al pubblico ministero nel caso in cui abbia accertato che il fatto è diverso da quello formalmente contestato: e, nonostante qualche pronuncia di segno contrario, tale soluzione esegetica risulta essere quella fatta propria dalla prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità in base alla quale «dove ritenersi — in conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1994 — che l'esigenza di correlazione dell'imputazione alle risultanze degli atti sia presente in ogni fase processuale e pertanto debba essere garantita, ai fini del rispetto del diritto di difesa, anche nell'udienza preliminare» (v. Cass., sez. I, 5 maggio 2000, p.m. in proc. Ferrentino; Cass., sez. V, 3 ottobre 1997, p.m. in proc. Casaglieri; Cass., 13 dicembre 1995, Pilotto; e, sia pure con qualche puntualizzazione, Cass., 2 marzo 1998, Romano).

Alla luce di questa premessa, va detto che la questione di legittimità che qui si intende sollevare investe tanto la norma dettata dal comma 2 dell'art. 34 c.p.p., quanto quella prevista dal successivo comma 2-bis.

Con riferimento alla prima disposizione sarebbe sufficiente richiamare la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha già dichiarato la illegittimità di quella stessa norma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521 comma 2 c.p.p. (sent. 15 dicembre 1994 n. 455). In quella occasione la Consulta, richiamata la propria precedente giurisprudenza secondo cui deve riconoscersi l'incompatibilità alla funzione di giudizio in capo al giudice che abbia, in uno stadio anteriore del procedimento, espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale riguardante il medesimo incolpato, ebbe a sottolineare come «il giudice, quando accerta all'esito del dibattimento che “il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio”, (compie) una penetrante delibazione del merito della regiudicanda, non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della diversità del fatto, conduce alla definizione con sentenza del giudizio di merito».

In tale ottica non vi è chi non veda le analogie esistenti tra la situazione valutata dalla Corte costituzionale nella predetta sentenza e quella rilevante in questa sede: perché se è vero che le funzioni esercitate dal giudice dell'udienza preliminare non riguardano propriamente il merito delle regiudicanda, e cioè una valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato, non si può non tenere conto degli ampliati poteri decisionali allo stesso giudice assegnati dalla disciplina codicistica riguardante quella udienza, così come recentemente «ridisegnata» dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479.

È perciò palese la violazione del principio di uguaglianza per il differente trattamento che riceve l'imputato in due situazioni sostanzialmente assimilabili: l'imputato che, rinviato a giudizio dopo che, in altro precedente giudi-

zio, un magistrato aveva ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto ai sensi dell'art. 521 comma 2 c.p.p., deve essere necessariamente giudicato da altro magistrato, rispetto all'imputato il quale — destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio dopo che, in una precedente udienza preliminare, un magistrato aveva ugualmente ordinato la trasmissione degli atti al rappresentante della pubblica accusa per la diversità del fatto — può vedere il medesimo magistrato decidere sulla richiesta nella nuova udienza preliminare.

Ed invero, in entrambi i casi il giudice chiamato a svolgere le sue funzioni valutative è «pregiudicato» dall'aver adottato il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, per essersi precedentemente formato un convincimento sul merito dell'azione penale: «evenienza idonea a configurare una sua incompatibilità a nuovamente giudicare sul medesimo fatto» (così nella citata sent. n. 455/1994). Ne risultano, conseguentemente, lesi il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. ed il correlato principio di imparzialità del giudice di cui all'art. 111 comma 2 Cost.

Sotto altro, e verosimilmente più pregnante, punto di vista, appare con tutta evidenza la illegittimità della disposizione prevista dall'art. 34 comma 2-bis c.p.p., per la quale vi è incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare per il magistrato che, nello stesso procedimento, ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari. Disposizione che, ispirata — secondo quanto osservato dai primi commentatori — ad un principio di opportunità costituzionale più che di doverosità costituzionale, ha finito per comportare un definitivo superamento dell'orientamento esegetico con il quale la Consulta aveva escluso che il giudice dell'udienza preliminare, chiamato a formulare un giudizio di mero rito, potesse considerarsi pregiudicato dalla precedente emissione di altra decisione comportante una valutazione del merito dell'imputazione (v. Corte cost. 5 febbraio 1996 n. 24; Id., 3 luglio 1996 n. 232; e Id. 11 aprile 1997 n. 97).

Con riferimento ai già considerati canoni della Carta fondamentale, è agevolmente riconoscibile la irragionevolezza della norma di cui al comma 2-bis dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui stabilisce la innanzi indicata incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare, e nella parte in cui, al contrario, ai fini dello svolgimento della medesima udienza, non preveda analoga incompatibilità per il giudice che, in una precedente udienza preliminare, abbia rilevato la diversità del fatto rispetto a quello contestato ed abbia ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Ed infatti, la incompatibilità del giudice per le indagini preliminari è fissata indipendentemente dal tipo e natura del provvedimento o dei provvedimenti adottati dal magistrato che ha esercitato quelle funzioni: ad esempio, è sufficiente che il giudice per le indagini preliminari abbia deciso una richiesta di proroga del termine di durata delle indagini, con l'adozione di un provvedimento che non presuppone alcuna «invasiva» valutazione sul merito; viceversa, non è prevista alcuna incompatibilità per il magistrato che — come si è verificato nel caso di specie — nella veste di giudice dell'udienza preliminare si è trovato ad esprimere un approfondito giudizio di merito tanto da riconoscere una diversità tra il fatto contestato e quello emergente dalle carte del procedimento.

Anche in tale contesto, dunque, è prospettabile la violazione dei già menzionati principi dettati dagli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La questione di legittimità costituzionale sollevata non è manifestamente infondata e, condizionando la individuazione del giudice legittimato all'esercizio delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare, è certamente rilevante nel processo a carico della Modoni di cui va, perciò, disposta la sospensione, con trasmissione degli atti al giudice delle leggi.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 commi 2 e 2-bis c.p.p. per contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nei termini e per i motivi meglio indicati nella parte motiva della presente ordinanza;*

*Sospende il giudizio a carico di Modoni Maria Vincenza e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che copia del presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;*

*Manda alla cancelleria per quanto di competenza.*

Così deciso in Lecce, il 12 giugno 2001

*Il giudice dell'udienza preliminare: APRILE*

N. 247

Ordinanza del 20 marzo 2002 emessa dal Tribunale di Roma  
nel procedimento civile vertente tra Stato Francese e Trozzi Trombadori Fulvia ed altri

**Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso diverso da abitazione - Studi di artista tutelati, per il loro storico valore, da vincolo di inamovibilità - Assoggettabilità a provvedimenti di rilascio - Esclusione *sine die* - Asserita espropriazione senza indennizzo - Contrasto con la garanzia costituzionale della proprietà.**

- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 52.
- Costituzione, artt. 2, 3, 42, commi secondo e terzo.

IL GIUDICE

Letti gli atti, i documenti e i verbali di causa;

Richiamata la precedente ordinanza del pretore di Roma del 29 marzo; 2 giugno 1999;

Vista l'ordinanza del 23 maggio 2001 della Corte costituzionale;

Letti gli artt. 3, 52 e 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali»;

Letti gli artt. 2, 3 e 42 della Carta costituzionale;

Letti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

A scioglimento della riserva che precede:

R I L E V A

Per una migliore intelligenza del discorso si richiama *passim* il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, rubricato come: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» e più chiaramente parte degli articoli 3, 52 e 166 di questo:

[...*omissis*...]

Art. 3. Categorie speciali di beni culturali.

Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'art. 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:

[...*omissis*...] gli studi d'artista definiti nell'art. 52; [...*omissis*...]

[...*omissis*...]

Art. 52. Studi d'artista.

Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale, che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso.

Non può essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista, a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.

[La richiamata norma relativa al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-*bis* aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15, così disponeva.

Non sono soggetti a provvedimenti di rilascio quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso.

Non può essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista (pittori, scultori, architetti) a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.]

[...*omissis*...]

Art. 166. Norme abrogate. (primo comma)

Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

[...omissis...]

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all'art. 4-bis;

[...omissis...]

Si è riportato sia il testo del vigente art. 52 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, quanto l'art. 4-bis del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, abrogato dall'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per porre l'accento sulla circostanza relativa al fatto che l'attuale articolo, mentre ripercorre idealmente le motivazioni sociali, culturali e politiche sottese a quello abrogato, ne riporta in grandissima parte pedissequamente l'identico testo.

Onde pervenire ad una fondata motivazione, si ritiene di non essere tanto chiamati a prendere buona nota delle chiare espressioni usate dal Costituente, quanto a ricollegare tali precetti, alle origini sociali, politiche e ideali del diritto di proprietà per poi, seguendo il divenire storico dell'umana vita, situarli nell'ambito geopolitico, in cui il nostro Stato si è liberamente voluto riconoscere.

Il diritto alla proprietà, intesa come un *quid* di «sacro», perché serve all'uomo per realizzare se stesso e giungere a quella felicità, intesa come tensione di volontà, legittima aspettativa che ogni uomo ha, come tale, di pervenire a quel benessere, che con la libertà di pensiero, di movimento e di praticare la propria religione è uno dei diritti inalienabili dell'uomo, trae origine dalla rivoluzione, che diede vita agli odierni Stati Uniti d'America, e che in Europa fu meglio sviluppato in quella francese.

La proclamata assolutezza della proprietà privata ha origine e trova ragione di essere nella volontà di cancellare i precedenti principî feudali e qualsiasi altra inframmettenza nell'utilizzo dei beni.

Da questo momento, le varie Costituzioni proclamarono e riconobbero: ora che «la proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti» del codice napoleonico; ora che «tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga si può essere tenuti a cederle in tutte o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi» dello Statuto fondamentale del Regno Sardo dell'8 marzo 1848, che è stata la nostra Carta costituzionale fino al giugno 1946.

Dopo il referendum istituzionale, l'Italia si diede l'attuale Costituzione.

Questa inizia con l'enunciare i principî fondamentali, su cui l'Italia intende costruire lo Stato, che ha voluto darsi. Mentre potranno cambiare le forme di governo, questi, che stanno al cittadino, come un dogma di fede sta al credente, sono immutabili, sono la linfa vitale di quello spirito di riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, di libertà e di uguaglianza, in cui il mondo occidentale ha inteso ritrovarsi: in tale parte si collocano gli artt. 2 e 3 con cui la «Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» e dichiara che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge [...omissis...]

Subito dopo questo proemio, nella prima parte della Carta, rubricata come «Diritti e doveri dei cittadini» è posto il titolo terzo che riguarda i «Rapporti economici» ed è in questo che si trova l'art. 42.

Dalla sua lettura, la proprietà privata, mentre da un lato per la sua regolamentazione rinvia alla legge ordinaria, che la riconosce e garantisce, ha dalla Costituzione assicurata la sua realizzabilità, quale mezzo atto a svolgere una funzione sociale (art. 42<sup>2</sup> Cost.).

Il terzo comma prevede che per motivi di interesse generale la proprietà possa essere espropriata ma ciò sempre a condizione che: il provvedimento ablativo sia previsto dalla legge e venga posto in essere dietro congruo indennizzo (art. 42<sup>3</sup> Cost.).

Comunque, il Costituente, nel far riferimento ad un tale esproprio si riferisce alle fattispecie, di cui ai successivi articoli 43 e 44.

La Costituzione, sorta in un momento particolarmente teso per la situazione politica italiana, che vedeva l'assemblea riconoscersi nell'egemonia di due grandi movimenti politici, ideologicamente antitetici: il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, ha risentito alquanto di tale antinomia.

L'articolo in esame è uno dei tanti esempi ed è per questo che non è stato particolarmente accentuato il carattere assoluto ed essenziale della proprietà privata.

A seguito dei sommovimenti epocali, che hanno visto il fallimento sia della esperienza fascista che di quella comunista, il mondo, in cui la nostra Nazione insieme a quelle altre sorelle intende necessariamente amalgamarsi, vede nel libero mercato e nella proprietà privata i cardini su cui fondare il proprio sviluppo.

*De hoc et propter hoc*, l'ipotesi, che una proprietà possa essere compressa, fino ad escludersi, sebbene non espropriata, lasciando il proprietario tale solo virtualmente, ma con tutti gli obblighi derivantigli dal titolo e

senza alcun vantaggio, non è dato riscontrare in nessuno degli attuali ordinamenti del mondo occidentale, né in quelli marxisti, attuali o passati, i quali negavano totalmente la proprietà singola privata, se non in determinati casi minoritari, ma mai hanno pensato di lasciarla in teoria, escludendola in fatto!

*A fortiori et ad abundantiam*, per poter ancor meglio chiarire il pensiero di questo giudice, è opportuno precisare che, secondo quanto dichiarato dal difensore dell'intimante all'udienza del 7 luglio 1995, lo Stato francese, indiscusso proprietario del bene oggetto del rapporto locativo, percepiva un canone mensile di L. 9.800 (novemilaottocento lire); tale circostanza non è stata minimamente contestata dagli intimati, anche se, con una punta di involontaria comicità, hanno voluto puntualizzare che corrispondono, oltre al canone, anche gli adeguamenti ISTAT!

L'art. 52 del richiamato decreto legislativo in esame prevede, adunque, l'interdizione *ad aeternitatem* di provvedimenti di rilascio per gli immobili, in cui si dovessero trovare studi d'artista di particolare valore storico, per i quali un disposto ministeriale abbia prescritto l'inaffidabilità, da uno stabile del quale si è vietata contestualmente la modificazione della destinazione d'uso.

Una tale norma si è visto come si ponga in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 42 della Carta costituzionale ed è fonte di un'inaccettabile soppressione di uno dei modi, con cui i diritti inviolabili dell'uomo vengono a realizzarsi, come quello di proprietà (arg. *ex art. 2 Cost.*), nonché pone in essere un'altrettanto odiosa diversità di trattamento tra soggetti operanti nel Territorio dello Stato (arg. *ex art. 3 Cost.*).

Una tale soluzione ablativa, se non eliminata, condurrebbe alla soppressione del diritto di proprietà, sia pure *nominatim* lasciato integro, comportando poi la creazione di due istituti abnormi: quella di un locatore sottoposto ad un rapporto vincolistico, completamente estraneo a qualsiasi logica e norma giuridica, percepente un canone (dal valore nullo) svincolato da ogni possibilità, anche la più remota, di patteggiamento futuro; e d'altro lato un locatario, fruente dell'oggetto del contratto in modo tale da apparire ed essere *legibus solutus*.

*P. Q. M.*

*A scioglimento della propria ordinanza riservata, così provvede:*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 42<sup>2</sup> e 3, 2 e 3 della nostra Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 52 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, rubricato come: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali»;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria di notificare copia della presente ordinanza alle parti; al signor Presidente del Consiglio dei ministri; di comunicare la stessa al signor Presidente del Senato della Repubblica; al signor Presidente della Camera dei deputati;*

*Dispone altresì che, duplice copia della presente ordinanza, venga rimessa a cura della cancelleria al signor Presidente di questa sezione stralcio terzater dott. Mario Casavola, perché ne trattenga una agli atti del suo ufficio, e l'altra possa rimetterla alla Presidenza di questo tribunale ordinario, per quanto di sua spettanza.*

*Si comunichi.*

Così deciso in Roma, addì 6 febbraio 2002.

*Il giudice onorario aggregato: TESTI*

---

# RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

---

---

## ERRATA-CORRIGE

---

**Comunicato relativo alle ordinanze nn. da 191 a 203 del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, del 24 gennaio 2002.** (Ordinanze pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - 1<sup>a</sup> serie speciale - n. 18 dell'8 maggio 2002).

Nella premessa ai titoli delle ordinanze citate in epigrafe, riportate alla pag. 75 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dal terzo rigo in poi, dove è scritto: «... Omniatourist S.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 193/2002); Pumex S.p.a. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 194/2002); ...», leggasi: «... Omniatourist S.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 192/2002); Pumex S.p.a. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 193/2002); Pumex S.p.a. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed embientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 194/2002); ...».

**02C0506**

---

---

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(5651595/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 5 2 9 \*

€ 5,60